

CS Investment Funds 12

Fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese

Prospetto informativo
Gennaio 2022

Indice

1.	Indicazioni per i futuri investitori	3
2.	CS Investment Funds 12 – Riepilogo delle classi di quote ⁽¹⁾	4
3.	Il fondo.....	11
4.	Principi d'investimento.....	11
5.	Partecipazione a CS Investment Funds 12.....	14
	i. Informazioni generali relative alle quote.....	14
	ii. Sottoscrizione delle quote	16
	iii. Rimborso delle quote	16
	iv. Conversione delle quote	17
	v. Sospensione della sottoscrizione, del rimborso, della conversione di quote e del calcolo del valore patrimoniale netto	17
	vi. Misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro.....	17
	vii. Market timing.....	18
	viii. Prohibited person, rimborso forzato e trasferimento di quote	18
6.	Limiti per gli investimenti	19
7.	Fattori di rischio	21
8.	Valore patrimoniale netto.....	28
9.	Spese e imposte	29
	i. Imposte.....	29
	ii. Spese	29
10.	Esercizio contabile.....	30
11.	Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale.....	30
12.	Durata del fondo, liquidazione e fusione.....	30
13.	Informazioni per i titolari delle quote	31
14.	Società di gestione	31
15.	Gestori e subgestori degli investimenti.....	31
16.	Banca depositaria	31
17.	Amministrazione centrale	32
18.	Informativa a norma di legge	32
19.	Politica di protezione dei dati.....	34
20.	Aspetti regolamentari e fiscali specifici.....	34
21.	Principali soggetti	37
22.	Comparti.....	37
	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR	37
	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF	37
	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD	37
	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR	39
	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF	39
	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD	39
	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR.....	41
	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF	41
	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD	41

1. Indicazioni per i futuri investitori

Il presente prospetto informativo ("prospetto") è valido solo se accompagnato dalle ultime informazioni chiave per gli investitori ("informazioni chiave per gli investitori"), dall'ultimo bilancio annuale nonché dall'ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente all'ultimo bilancio annuale. Tali documenti formano parte integrante del presente prospetto informativo. Ai potenziali investitori devono essere fornite le ultime informazioni chiave in tempo utile prima di aderire alla proposta di sottoscrizione di quote del fondo CS Investment Funds 12 (in appresso il "fondo").

Il presente prospetto informativo non costituisce un'offerta o una sollecitazione per la sottoscrizione delle quote ("quote") del fondo nei confronti di qualsiasi persona in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione non è consentita dalla legge, o in cui la persona che sottopone tale offerta o sollecitazione non è allo scopo autorizzata dalla legge, oppure nei confronti di persone a cui tale offerta o sollecitazione non può essere legalmente formulata. Le informazioni non contenute nel prospetto informativo o nei documenti di pubblica consultazione in esso menzionati devono essere considerate come non autorizzate e nessuno vi deve fare affidamento.

Si raccomanda ai potenziali investitori di informarsi sulle possibili conseguenze fiscali, requisiti legali ed eventuali restrizioni sui cambi o controlli valutari cui possono essere soggetti ai sensi delle disposizioni legali del Paese di cittadinanza, residenza o domicilio in caso di sottoscrizione, detenzione, conversione, rimborso o cessione delle quote. Ulteriori considerazioni di natura fiscale sono illustrate nel capitolo 9, "Spese e imposte".

In caso di dubbi circa il contenuto del presente prospetto informativo, i potenziali investitori devono rivolgersi alla propria banca, broker, consulente legale, consulente contabile o altro consulente finanziario indipendente.

Il presente prospetto è redatto in inglese e può essere tradotto in altre lingue. In caso di discordanze tra il testo in inglese e la versione in un'altra lingua, prevale la formulazione in lingua inglese, salvo quanto diversamente disposto dalla legislazione in vigore nella giurisdizione in cui le quote sono vendute.

Si invitano gli investitori a leggere con attenzione la descrizione dei rischi contenuta nel capitolo 7, "Fattori di rischio", prima di effettuare allocazioni nel fondo.

Alcune delle quote del fondo possono essere quotate alla borsa di Lussemburgo. Il presente prospetto informativo non può essere distribuito al pubblico nel, o dal Regno Unito, dal momento che il fondo non è un organismo d'investimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 264 del Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA). In caso di distribuzione nel o dal Regno Unito, il presente prospetto informativo è destinato esclusivamente agli investitori professionali, alle società di capitale o di persone con determinati requisiti di capitale proprio, alle associazioni o alle fondazioni con patrimonio di importo rilevante, nonché agli esperti incaricati degli investimenti di ciascuno di questi soggetti (ognuno dei quali è specificato nel vigente Financial Services and Markets Act 2000 [Financial Promotion] Order 2005 [e successive modifiche]), e a tutte le altre persone autorizzate. Il prospetto informativo non ha alcuna validità per qualsiasi altra persona. Prima di diffondere il prospetto informativo nel o dal Regno Unito si deve verificare che la sua distribuzione sia legalmente autorizzata.

Le quote del fondo non sono state e non saranno registrate ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933 (la "legge del 1933") o di eventuali leggi in materia di titoli di qualsiasi Stato degli Stati Uniti. Il fondo non è stato e non sarà registrato ai sensi dell'United States Investment Company Act del 1940 e successive modifiche né di altre leggi federali statunitensi. Le quote dei comparti descritti nel presente prospetto informativo non possono pertanto essere offerte o vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti, a meno che l'offerta o la vendita non sia consentita da un'esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dalla legge del 1933.

Il consiglio d'amministrazione della società di gestione ha deciso inoltre che le quote non devono essere offerte né vendute, direttamente o indirettamente, a eventuali aventi diritto economico ultimi che costituiscono U.S. person. Le quote non possono pertanto essere offerte o vendute direttamente o indirettamente a una "U.S. person" o a vantaggio di quest'ultima, dove il termine "U.S. person" è definita e include (i) una "United States person" secondo quanto indicato nella sezione 7701(a)(30) dell'U.S. Internal Revenue Code del 1986 e delle successive modifiche (il "Codice"),

(ii) una "U.S. person" secondo la definizione contenuta nella Regulation S del Securities Act del 1933 e delle successive modifiche, (iii) una persona "negli Stati Uniti" secondo la definizione contenuta nella Rule 202(a) (30)-1 ai sensi dell'U.S. Investment Advisers Act del 1940 e delle relative modifiche o (iv) una persona che è una "Non-United States Person" secondo la definizione attribuita a questo termine nella U.S. Commodities Futures Trading Commission Rule 4.7.

Credit Suisse Fund Management S.A. è esentata dal requisito della detenzione di un'Australian Financial Services Licence ai sensi del Corporations Act 2001 (Cth.) (l'"Atto") con riferimento ai servizi finanziari forniti a clienti "wholesale" australiani (secondo il significato contenuto nella sezione 761G dell'Atto). Credit Suisse Fund Management S.A. è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo, secondo leggi straniere che differiscono da quelle australiane.

La società di gestione (come designata di seguito) non è autorizzata a rivelare alcuna informazione riservata in merito agli investitori, a meno che non sia tenuta a farlo in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili.

Ai singoli comparti possono trovare applicazione disposizioni particolari, come specificato nel capitolo 22, "Comparti".

2. CS Investment Funds 12 – Riepilogo delle classi di quote ⁽¹⁾

Comparti <i>Moneta di riferimento</i>	Classi di quote	Monet a	Posizione minima	Tipo di quote ⁽²⁾	Adeguamento massimo del valore patrimoniale netto	Commis- sione max di sottoscri- zione	Commissione di distribuzione massima (annua)	Commissione max di gestione (annua) ⁽³⁾	Commissione max per la copertura del rischio di cambio (annua) ⁽¹⁰⁾
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR (EUR)	A	EUR	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a
	AH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
	B	EUR	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a
	BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
	CA⁽⁹⁾	EUR	n/a	D	2.00%	n/a	0.70%	1.50%	n/a
	CAH⁽⁸⁾⁽⁹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	n/a	0.70%	1.50%	0.10%
	CB⁽⁹⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	n/a	0.70%	1.50%	n/a
	CBH⁽⁸⁾⁽⁹⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	n/a	0.70%	1.50%	0.10%
	DA⁽⁶⁾	EUR	n/a	D	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DAH⁽⁶⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DB⁽⁶⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DBH⁽⁶⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	EA⁽⁴⁾	EUR	n/a	D	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	n/a
	EAH⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	0.10%
	EB⁽⁴⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	n/a
	EBH⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	0.10%
	IA	EUR	3,000,000	D	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	n/a
	IAH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	0.10%
	IA25	EUR	25,000,000	D	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	n/a
	IAH25⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	0.10%
	IB	EUR	3,000,000	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	n/a
	IBH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	0.10%
	IB25	EUR	25,000,000	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	n/a
	IBH25⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	0.10%
	MA⁽⁴⁾	EUR	25,000,000	D	2.00%	0.50%	n/a	0.70%	n/a
	MAH⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	0.50%	n/a	0.70%	0.10%
	MB⁽⁴⁾	EUR	25,000,000	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.70%	n/a
	MBH⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.70%	0.10%
	UA⁽⁵⁾	EUR	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.25%	n/a
	UAH⁽⁵⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.25%	0.10%
	UB⁽⁵⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.25%	n/a
	UBH⁽⁵⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.25%	0.10%
	UXA⁽¹²⁾	EUR	⁽¹²⁾	D	2.00%	n/a	n/a	0.90%	n/a
UXAH⁽⁸⁾⁽¹²⁾	⁽⁸⁾	⁽¹²⁾	D	2.00%	n/a	n/a	0.90%	0.10%	
UXB⁽¹²⁾	EUR	⁽¹²⁾	ACC	2.00%	n/a	n/a	0.90%	n/a	
UXBH⁽⁸⁾⁽¹²⁾	⁽⁸⁾	⁽¹²⁾	ACC	2.00%	n/a	n/a	0.90%	0.10%	
X1A⁽¹¹⁾	EUR	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a	
X1AH⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%	
X1B⁽¹¹⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a	
X1BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%	
X2A⁽¹¹⁾	EUR	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a	
X2AH⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%	
X2B⁽¹¹⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a	
X2BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%	
X3A⁽¹¹⁾	EUR	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a	
X3AH⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%	
X3B⁽¹¹⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a	
X3BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%	
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF (CHF)	A	CHF	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a
	AH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
	B	CHF	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a
	BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
	CA⁽⁹⁾	CHF	n/a	D	2.00%	n/a	0.70%	1.50%	n/a
	CAH⁽⁸⁾⁽⁹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	n/a	0.70%	1.50%	0.10%
	CB⁽⁹⁾	CHF	n/a	ACC	2.00%	n/a	0.70%	1.50%	n/a
	CBH⁽⁸⁾⁽⁹⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	n/a	0.70%	1.50%	0.10%
	DA⁽⁶⁾	CHF	n/a	D	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DAH⁽⁶⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DB⁽⁶⁾	CHF	n/a	ACC	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DBH⁽⁶⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	EA⁽⁴⁾	CHF	n/a	D	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	n/a
	EAH⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	0.10%
	EB⁽⁴⁾	CHF	n/a	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	n/a
EBH⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	0.10%	
IA	CHF	3,000,000	D	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	n/a	
IAH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	0.10%	
IA25	CHF	25,000,000	D	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	n/a	

Comparti <i>Moneta di riferimento</i>	Classi di quote	Moneta	Posizione minima	Tipo di quote ⁽²⁾	Adeguamento massimo del valore patrimoniale netto	Commissione max di sottoscrizione	Commissione di distribuzione massima (annua)	Commissione max di gestione (annua) ⁽³⁾	Commissione max per la copertura del rischio di cambio (annua) ⁽¹⁰⁾
	IAH25 ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	0.10%
	IB	CHF	3,000,000	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	n/a
	IBH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	0.10%
	IB25	CHF	25,000,000	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	n/a
	IBH25 ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	0.10%
	MA ⁽⁴⁾	CHF	25,000,000	D	2.00%	0.50%	n/a	0.70%	n/a
	MAH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	0.50%	n/a	0.70%	0.10%
	MB ⁽⁴⁾	CHF	25,000,000	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.70%	n/a
	MBH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.70%	0.10%
	UA ⁽⁵⁾	CHF	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.25%	n/a
	UAH ⁽⁵⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.25%	0.10%
	UB ⁽⁵⁾	CHF	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.25%	n/a
	UBH ⁽⁵⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.25%	0.10%
	UXA ⁽¹²⁾	CHF	⁽¹²⁾	D	2.00%	n/a	n/a	0.90%	n/a
	UXAH ⁽⁸⁾⁽¹²⁾	⁽⁸⁾	⁽¹²⁾	D	2.00%	n/a	n/a	0.90%	0.10%
	UXB ⁽¹²⁾	CHF	⁽¹²⁾	ACC	2.00%	n/a	n/a	0.90%	n/a
	UXBH ⁽⁸⁾⁽¹²⁾	⁽⁸⁾	⁽¹²⁾	ACC	2.00%	n/a	n/a	0.90%	0.10%
	X1A ⁽¹¹⁾	CHF	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a
	X1AH ⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
	X1B ⁽¹¹⁾	CHF	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a
	X1BH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
	X2A ⁽¹¹⁾	CHF	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a
	X2AH ⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
	X2B ⁽¹¹⁾	CHF	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a
	X2BH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
	X3A ⁽¹¹⁾	CHF	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a
	X3AH ⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
	X3B ⁽¹¹⁾	CHF	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a
	X3BH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
Credit Suisse (Lux)	A	USD	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a
Portfolio Fund Balanced USD (USD)	AH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
	B	USD	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a
	BH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
	BH ⁽⁸⁾	JPY	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
	CA ⁽⁹⁾	USD	n/a	D	2.00%	n/a	0.70%	1.50%	n/a
	CAH ⁽⁸⁾⁽⁹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	n/a	0.70%	1.50%	0.10%
	CB ⁽⁹⁾	USD	n/a	ACC	2.00%	n/a	0.70%	1.50%	n/a
	CBH ⁽⁸⁾⁽⁹⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	n/a	0.70%	1.50%	0.10%
	DA ⁽⁶⁾	USD	n/a	D	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DAH ⁽⁶⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DB ⁽⁶⁾	USD	n/a	ACC	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DBH ⁽⁶⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	EA ⁽⁴⁾	USD	n/a	D	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	n/a
	EAH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	0.10%
	EB ⁽⁴⁾	USD	n/a	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	n/a
	EBH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	0.10%
	IA	USD	3,000,000	D	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	n/a
	IAH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	0.10%
	IA25	USD	25,000,000	D	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	n/a
	IAH25 ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	0.10%
	IB	USD	3,000,000	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	n/a
	IBH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.90%	0.10%
	IB25	USD	25,000,000	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	n/a
	IBH25 ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.70%	0.10%
	MA ⁽⁴⁾	USD	25,000,000	D	2.00%	0.50%	n/a	0.70%	n/a
	MAH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	0.50%	n/a	0.70%	0.10%
	MB ⁽⁴⁾	USD	25,000,000	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.70%	n/a
	MBH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.70%	0.10%
	UA ⁽⁵⁾	USD	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.25%	n/a
	UAH ⁽⁵⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.25%	0.10%
	UB ⁽⁵⁾	USD	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.25%	n/a
	UBH ⁽⁵⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.25%	0.10%
	UXA ⁽¹²⁾	USD	⁽¹²⁾	D	2.00%	n/a	n/a	0.90%	n/a
	UXAH ⁽⁸⁾⁽¹²⁾	⁽⁸⁾	⁽¹²⁾	D	2.00%	n/a	n/a	0.90%	0.10%
	UXB ⁽¹²⁾	USD	⁽¹²⁾	ACC	2.00%	n/a	n/a	0.90%	n/a

Comparti <i>Moneta di riferimento</i>	Classi di quote	Moneta	Posizione minima	Tipo di quote ⁽²⁾	Adeguamento massimo del valore patrimoniale netto	Commissione max di sottoscrizione	Commissione di distribuzione massima (annua)	Commissione max di gestione (annua) ⁽³⁾	Commissione max per la copertura del rischio di cambio (annua) ⁽¹⁰⁾
	UXBH⁽⁸⁾(12)	⁽⁸⁾	⁽¹²⁾	ACC	2.00%	n/a	n/a	0.90%	0.10%
	X1A⁽¹¹⁾	USD	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a
	X1AH⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
	X1B⁽¹¹⁾	USD	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a
	X1BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
	X1BH⁽⁸⁾	JPY	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
	X2A⁽¹¹⁾	USD	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a
	X2AH⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
	X2B⁽¹¹⁾	USD	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a
	X2BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
	X2BH⁽⁸⁾	JPY	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
	X3A⁽¹¹⁾	USD	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a
	X3AH⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
	X3B⁽¹¹⁾	USD	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	n/a
	X3BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
	X3BH⁽⁸⁾	JPY	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.50%	0.10%
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR (EUR)	A	EUR	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	AH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	B	EUR	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	CA⁽⁹⁾	EUR	n/a	D	2.00%	n/a	0.70%	1.70%	n/a
	CAH⁽⁸⁾⁽⁹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	n/a	0.70%	1.70%	0.10%
	CB⁽⁹⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	n/a	0.70%	1.70%	n/a
	CBH⁽⁸⁾⁽⁹⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	n/a	0.70%	1.70%	0.10%
	DA⁽⁶⁾	EUR	n/a	D	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DAH⁽⁶⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DB⁽⁶⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DBH⁽⁶⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	EA⁽⁴⁾	EUR	n/a	D	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	n/a
	EAH⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	0.10%
	EB⁽⁴⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	n/a
	EBH⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	0.10%
	IA	EUR	3,000,000	D	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	n/a
	IAH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	0.10%
	IA25	EUR	25,000,000	D	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	n/a
	IAH25⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	0.10%
	IB	EUR	3,000,000	ACC	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	n/a
	IBH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	0.10%
	IB25	EUR	25,000,000	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	n/a
	IBH25⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	0.10%
	MA⁽⁴⁾	EUR	25,000,000	D	2.00%	0.50%	n/a	0.80%	n/a
	MAH⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	0.50%	n/a	0.80%	0.10%
	MB⁽⁴⁾	EUR	25,000,000	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.80%	n/a
	MBH⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.80%	0.10%
	UA⁽⁵⁾	EUR	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.40%	n/a
	UAH⁽⁵⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.40%	0.10%
	UB⁽⁵⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.40%	n/a
	UBH⁽⁵⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.40%	0.10%
	UXA⁽¹²⁾	EUR	⁽¹²⁾	D	2.00%	n/a	n/a	1.00%	n/a
	UXAH⁽⁸⁾(12)	⁽⁸⁾	⁽¹²⁾	D	2.00%	n/a	n/a	1.00%	0.10%
	UXB⁽¹²⁾	EUR	⁽¹²⁾	ACC	2.00%	n/a	n/a	1.00%	n/a
	UXBH⁽⁸⁾(12)	⁽⁸⁾	⁽¹²⁾	ACC	2.00%	n/a	n/a	1.00%	0.10%
	X1A⁽¹¹⁾	EUR	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	X1AH⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	X1B⁽¹¹⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	X1BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	X2A⁽¹¹⁾	EUR	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	X2AH⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	X2B⁽¹¹⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	X2BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	X3A⁽¹¹⁾	EUR	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	X3AH⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	X3B⁽¹¹⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	X3BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF (CHF)	A	CHF	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	AH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	B	CHF	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	CA⁽⁹⁾	CHF	n/a	D	2.00%	n/a	0.70%	1.70%	n/a
	CAH⁽⁸⁾⁽⁹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	n/a	0.70%	1.70%	0.10%
	CB⁽⁹⁾	CHF	n/a	ACC	2.00%	n/a	0.70%	1.70%	n/a
	CBH⁽⁸⁾⁽⁹⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	n/a	0.70%	1.70%	0.10%
	DA⁽⁶⁾	CHF	n/a	D	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DAH⁽⁶⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a

Comparti Moneta di riferimento	Classi di quote	Moneta	Posizione minima	Tipo di quote ⁽²⁾	Adeguamento massimo del valore patrimoniale netto	Commissione max di sottoscrizione	Commissione di distribuzione massima (annua)	Commissione max di gestione (annua) ⁽³⁾	Commissione max per la copertura del rischio di cambio (annua) ⁽¹⁰⁾
	DB ⁽⁶⁾	CHF	n/a	ACC	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DBH ⁽⁶⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	EA ⁽⁴⁾	CHF	n/a	D	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	n/a
	EAH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	0.10%
	EB ⁽⁴⁾	CHF	n/a	ACC	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	n/a
	EBH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	0.10%
	IA	CHF	3,000,000	D	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	n/a
	IAH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	0.10%
	IA25	CHF	25,000,000	D	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	n/a
	IAH25 ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	0.10%
	IB	CHF	3,000,000	ACC	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	n/a
	IBH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	0.10%
	IB25	CHF	25,000,000	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	n/a
	IBH25 ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	0.10%
	MA ⁽⁴⁾	CHF	25,000,000	D	2.00%	0.50%	n/a	0.80%	n/a
	MAH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	0.50%	n/a	0.80%	0.10%
	MB ⁽⁴⁾	CHF	25,000,000	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.80%	n/a
	MBH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.80%	0.10%
	UA ⁽⁵⁾	CHF	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.40%	n/a
	UAH ⁽⁵⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.40%	0.10%
	UB ⁽⁵⁾	CHF	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.40%	n/a
	UBH ⁽⁵⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.40%	0.10%
	UXA ⁽¹²⁾	CHF	⁽¹²⁾	D	2.00%	n/a	n/a	1.00%	n/a
	UXAH ⁽⁸⁾⁽¹²⁾	⁽⁸⁾	⁽¹²⁾	D	2.00%	n/a	n/a	1.00%	0.10%
	UXB ⁽¹²⁾	CHF	⁽¹²⁾	ACC	2.00%	n/a	n/a	1.00%	n/a
	UXBH ⁽⁸⁾⁽¹²⁾	⁽⁸⁾	⁽¹²⁾	ACC	2.00%	n/a	n/a	1.00%	0.10%
	X1A ⁽¹¹⁾	CHF	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	X1AH ⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	X1B ⁽¹¹⁾	CHF	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	X1BH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	X2A ⁽¹¹⁾	CHF	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	X2AH ⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	X2B ⁽¹¹⁾	CHF	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	X2BH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	X3A ⁽¹¹⁾	CHF	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	X3AH ⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	X3B ⁽¹¹⁾	CHF	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	X3BH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD (USD)	A	USD	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	AH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	B	USD	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	BH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	BH ⁽⁸⁾	JPY	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	CA ⁽⁹⁾	USD	n/a	D	2.00%	n/a	0.70%	1.70%	n/a
	CAH ⁽⁸⁾⁽⁹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	n/a	0.70%	1.70%	0.10%
	CB ⁽⁹⁾	USD	n/a	ACC	2.00%	n/a	0.70%	1.70%	n/a
	CBH ⁽⁸⁾⁽⁹⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	n/a	0.70%	1.70%	0.10%
	DA ⁽⁶⁾	USD	n/a	D	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DAH ⁽⁶⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DB ⁽⁶⁾	USD	n/a	ACC	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DBH ⁽⁶⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	EA ⁽⁴⁾	USD	n/a	D	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	n/a
	EAH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	0.10%
	EB ⁽⁴⁾	USD	n/a	ACC	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	n/a
	EBH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	0.10%
	IA	USD	3,000,000	D	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	n/a
	IAH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	0.10%
	IA25	USD	25,000,000	D	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	n/a
	IAH25 ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	0.10%
	IB	USD	3,000,000	ACC	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	n/a
	IBH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	3.00%	n/a	1.00%	0.10%
	IB25	USD	25,000,000	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	n/a
	IBH25 ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	0.10%
	MA ⁽⁴⁾	USD	25,000,000	D	2.00%	0.50%	n/a	0.80%	n/a
	MAH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	0.50%	n/a	0.80%	0.10%
	MB ⁽⁴⁾	USD	25,000,000	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.80%	n/a
	MBH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.80%	0.10%
	UA ⁽⁵⁾	USD	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.40%	n/a
	UAH ⁽⁵⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.40%	0.10%
	UB ⁽⁵⁾	USD	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.40%	n/a
	UBH ⁽⁵⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.40%	0.10%
	UXA ⁽¹²⁾	USD	⁽¹²⁾	D	2.00%	n/a	n/a	0.80%	n/a
	UXAH ⁽⁸⁾⁽¹²⁾	⁽⁸⁾	⁽¹²⁾	D	2.00%	n/a	n/a	0.80%	0.10%
	UXB ⁽¹²⁾	USD	⁽¹²⁾	ACC	2.00%	n/a	n/a	0.80%	n/a

Comparti <i>Moneta di riferimento</i>	Classi di quote	Moneta	Posizione minima	Tipo di quote ⁽²⁾	Adeguamento massimo del valore patrimoniale netto	Commissione max di sottoscrizione	Commissione di distribuzione massima (annua)	Commissione max di gestione (annua) ⁽³⁾	Commissione max per la copertura del rischio di cambio (annua) ⁽¹⁰⁾
	UXBH⁽⁸⁾(12)	⁽⁸⁾	⁽¹²⁾	ACC	2.00%	n/a	n/a	0.80%	0.10%
	X1A⁽¹¹⁾	USD	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	X1AH⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	X1B⁽¹¹⁾	USD	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	X1BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	X1BH⁽⁸⁾	JPY	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	X2A⁽¹¹⁾	USD	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	X2AH⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	X2B⁽¹¹⁾	USD	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	X2BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	X2BH⁽⁸⁾	JPY	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	X3A⁽¹¹⁾	USD	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	X3AH⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	X3B⁽¹¹⁾	USD	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	n/a
	X3BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
	X3BH⁽⁸⁾	JPY	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.70%	0.10%
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR (EUR)	A	EUR	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	AH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	B	EUR	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	CA⁽⁹⁾	EUR	n/a	D	2.00%	n/a	0.70%	1.30%	n/a
	CAH⁽⁸⁾⁽⁹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	n/a	0.70%	1.30%	0.10%
	CB⁽⁹⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	n/a	0.70%	1.30%	n/a
	CBH⁽⁸⁾⁽⁹⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	n/a	0.70%	1.30%	0.10%
	DA⁽⁶⁾	EUR	n/a	D	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DAH⁽⁶⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DB⁽⁶⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DBH⁽⁶⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	EA⁽⁴⁾	EUR	n/a	D	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	n/a
	EAH⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	0.10%
	EB⁽⁴⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	n/a
	EBH⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	0.10%
	IA	EUR	3,000,000	D	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	n/a
	IAH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	0.10%
	IA25	EUR	25,000,000	D	2.00%	3.00%	n/a	0.60%	n/a
	IAH25⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	3.00%	n/a	0.60%	0.10%
	IB	EUR	3,000,000	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	n/a
	IBH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	0.10%
	IB25	EUR	25,000,000	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.60%	n/a
	IBH25⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.60%	0.10%
	MA⁽⁴⁾	EUR	25,000,000	D	2.00%	0.50%	n/a	0.60%	n/a
	MAH⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	0.50%	n/a	0.60%	0.10%
	MB⁽⁴⁾	EUR	25,000,000	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.60%	n/a
	MBH⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.60%	0.10%
	UA⁽⁵⁾	EUR	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.05%	n/a
	UAH⁽⁵⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.05%	0.10%
	UB⁽⁵⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.05%	n/a
	UBH⁽⁵⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.05%	0.10%
	UXA⁽¹²⁾	EUR	⁽¹²⁾	D	2.00%	n/a	n/a	0.80%	n/a
	UXAH⁽⁸⁾(12)	⁽⁸⁾	⁽¹²⁾	D	2.00%	n/a	n/a	0.80%	0.10%
	UXB⁽¹²⁾	EUR	⁽¹²⁾	ACC	2.00%	n/a	n/a	0.80%	n/a
	UXBH⁽⁸⁾(12)	⁽⁸⁾	⁽¹²⁾	ACC	2.00%	n/a	n/a	0.80%	0.10%
	X1A⁽¹¹⁾	EUR	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	X1AH⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	X1B⁽¹¹⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	X1BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	X2A⁽¹¹⁾	EUR	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	X2AH⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	X2B⁽¹¹⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	X2BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	X3A⁽¹¹⁾	EUR	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	X3AH⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	X3B⁽¹¹⁾	EUR	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	X3BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF (CHF)	A	CHF	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	AH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	B	CHF	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	CA⁽⁹⁾	CHF	n/a	D	2.00%	n/a	0.70%	1.30%	n/a
	CAH⁽⁸⁾⁽⁹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	n/a	0.70%	1.30%	0.10%
	CB⁽⁹⁾	CHF	n/a	ACC	2.00%	n/a	0.70%	1.30%	n/a
	CBH⁽⁸⁾⁽⁹⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	n/a	0.70%	1.30%	0.10%
	DA⁽⁶⁾	CHF	n/a	D	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DAH⁽⁶⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a

Comparti Moneta di riferimento	Classi di quote	Moneta	Posizione minima	Tipo di quote ⁽²⁾	Adeguamento massimo del valore patrimoniale netto	Commissione max di sottoscrizione	Commissione di distribuzione massima (annua)	Commissione max di gestione (annua) ⁽³⁾	Commissione max per la copertura del rischio di cambio (annua) ⁽¹⁰⁾
	DB ⁽⁶⁾	CHF	n/a	ACC	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DBH ⁽⁶⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	EA ⁽⁴⁾	CHF	n/a	D	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	n/a
	EAH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	0.10%
	EB ⁽⁴⁾	CHF	n/a	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	n/a
	EBH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	0.10%
	IA	CHF	3,000,000	D	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	n/a
	IAH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	0.10%
	IA25	CHF	25,000,000	D	2.00%	3.00%	n/a	0.60%	n/a
	IAH25 ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	3.00%	n/a	0.60%	0.10%
	IB	CHF	3,000,000	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	n/a
	IBH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	0.10%
	IB25	CHF	25,000,000	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.60%	n/a
	IBH25 ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.60%	0.10%
	MA ⁽⁴⁾	CHF	25,000,000	D	2.00%	0.50%	n/a	0.60%	n/a
	MAH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	0.50%	n/a	0.60%	0.10%
	MB ⁽⁴⁾	CHF	25,000,000	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.60%	n/a
	MBH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.60%	0.10%
	UA ⁽⁵⁾	CHF	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.05%	n/a
	UAH ⁽⁵⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.05%	0.10%
	UB ⁽⁵⁾	CHF	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.05%	n/a
	UBH ⁽⁵⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.05%	0.10%
	UXA ⁽¹²⁾	CHF	⁽¹²⁾	D	2.00%	n/a	n/a	0.80%	n/a
	UXAH ⁽⁸⁾⁽¹²⁾	⁽⁸⁾	⁽¹²⁾	D	2.00%	n/a	n/a	0.80%	0.10%
	UXB ⁽¹²⁾	CHF	⁽¹²⁾	ACC	2.00%	n/a	n/a	0.80%	n/a
	UXBH ⁽⁸⁾⁽¹²⁾	⁽⁸⁾	⁽¹²⁾	ACC	2.00%	n/a	n/a	0.80%	0.10%
	X1A ⁽¹¹⁾	CHF	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	X1AH ⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	X1B ⁽¹¹⁾	CHF	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	X1BH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	X2A ⁽¹¹⁾	CHF	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	X2AH ⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	X2B ⁽¹¹⁾	CHF	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	X2BH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	X3A ⁽¹¹⁾	CHF	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	X3AH ⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	X3B ⁽¹¹⁾	CHF	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	X3BH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD (USD)	A	USD	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	AH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	B	USD	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	BH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	BH ⁽⁸⁾	JPY	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	CA ⁽⁹⁾	USD	n/a	D	2.00%	n/a	0.70%	1.30%	n/a
	CAH ⁽⁸⁾⁽⁹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	n/a	0.70%	1.30%	0.10%
	CB ⁽⁹⁾	USD	n/a	ACC	2.00%	n/a	0.70%	1.30%	n/a
	CBH ⁽⁸⁾⁽⁹⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	n/a	0.70%	1.30%	0.10%
	DA ⁽⁶⁾	USD	n/a	D	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DAH ⁽⁶⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DB ⁽⁶⁾	USD	n/a	ACC	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	DBH ⁽⁶⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	n/a	n/a	n/a ⁽⁷⁾	n/a
	EA ⁽⁴⁾	USD	n/a	D	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	n/a
	EAH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	0.10%
	EB ⁽⁴⁾	USD	n/a	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	n/a
	EBH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	0.10%
	IA	USD	3,000,000	D	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	n/a
	IAH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	0.10%
	IA25	USD	25,000,000	D	2.00%	3.00%	n/a	0.60%	n/a
	IAH25 ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	3.00%	n/a	0.60%	0.10%
	IB	USD	3,000,000	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	n/a
	IBH ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.80%	0.10%
	IB25	USD	25,000,000	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.60%	n/a
	IBH25 ⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	3.00%	n/a	0.60%	0.10%
	MA ⁽⁴⁾	USD	25,000,000	D	2.00%	0.50%	n/a	0.60%	n/a
	MAH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	D	2.00%	0.50%	n/a	0.60%	0.10%
	MB ⁽⁴⁾	USD	25,000,000	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.60%	n/a
	MBH ⁽⁴⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	-	ACC	2.00%	0.50%	n/a	0.60%	0.10%
	UA ⁽⁵⁾	USD	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.05%	n/a
	UAH ⁽⁵⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.05%	0.10%
	UB ⁽⁵⁾	USD	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.05%	n/a
	UBH ⁽⁵⁾⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.05%	0.10%
	UXA ⁽¹²⁾	USD	⁽¹²⁾	D	2.00%	n/a	n/a	0.80%	n/a
	UXAH ⁽⁸⁾⁽¹²⁾	⁽⁸⁾	⁽¹²⁾	D	2.00%	n/a	n/a	0.80%	0.10%
	UXB ⁽¹²⁾	USD	⁽¹²⁾	ACC	2.00%	n/a	n/a	0.80%	n/a

Comparti Moneta di riferimento	Classi di quote	Moneta	Posizione minima	Tipo di quote ⁽²⁾	Adeguamento massimo del valore patrimoniale netto	Commissione max di sottoscrizione	Commissione di distribuzione massima (annua)	Commissione max di gestione (annua) ⁽³⁾	Commissione max per la copertura del rischio di cambio (annua) ⁽¹⁰⁾
	UXBH⁽⁸⁾⁽¹²⁾	⁽⁸⁾	⁽¹²⁾	ACC	2.00%	n/a	n/a	0.80%	0.10%
	X1A⁽¹¹⁾	USD	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	X1AH⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	X1B⁽¹¹⁾	USD	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	X1BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	X1BH⁽⁸⁾	JPY	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	X2A⁽¹¹⁾	USD	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	X2AH⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	X2B⁽¹¹⁾	USD	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	X2BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	X2BH⁽⁸⁾	JPY	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	X3A⁽¹¹⁾	USD	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	X3AH⁽⁸⁾⁽¹¹⁾	⁽⁸⁾	n/a	D	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	X3B⁽¹¹⁾	USD	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	n/a
	X3BH⁽⁸⁾	⁽⁸⁾	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%
	X3BH⁽⁸⁾	JPY	n/a	ACC	2.00%	5.00%	n/a	1.30%	0.10%

(1) Il presente riepilogo non esime dalla lettura del prospetto informativo.

(2) ACC = accumulazione/ DIS = distribuzione.

(3) La commissione di gestione effettivamente dovuta è pubblicata su base annuale o semestrale.

(4) Le quote di classe EA, EAH, EB, EBH, MA, MAH, MB e MBH possono essere acquistate unicamente da investitori istituzionali.

(5) Le azioni di classe UA, UAH, UB e UBH sono riservate esclusivamente agli investitori che sottoscrivono quote di queste classi tramite un intermediario finanziario residente nel Regno Unito o in Olanda o che hanno stipulato un accordo scritto con un intermediario finanziario che offre esplicitamente l'acquisto di classi esenti da commissione di portafoglio, o che sottoscrivono quote di tali classi in base a un accordo scritto di gestione patrimoniale con un gestore patrimoniale indipendente che svolge la propria attività nello Spazio economico europeo, in America Latina o in Medio Oriente e la cui condotta è disciplinata da un'autorità di regolamentazione dei servizi finanziari riconosciuta presso la loro sede.

(6) Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH possono essere acquistate da investitori esclusivamente nell'ambito di un mandato approvato di gestione patrimoniale discrezionale con una società affiliata di Credit Suisse Group AG. Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH possono essere acquistate anche da investitori istituzionali nell'ambito di un accordo approvato con una società affiliata di Credit Suisse Group AG. Gli accordi ammessi per le classi di quote indicate vengono definiti dalla società di gestione.

(7) Le quote delle classi DA, DAH, DB e DBH non sono soggette al versamento di una commissione di gestione, ma solo di una commissione per i servizi di gestione, pari a non oltre lo 0,35 per cento p.m., che il fondo deve corrispondere alla società di gestione a copertura di tutte le commissioni e le spese descritte al capitolo 9 "Spese e imposte". Ulteriori spese verranno addebitate direttamente all'investitore, in base alle condizioni definite nell'accordo separato stipulato tra l'investitore e l'entità rilevante di Credit Suisse Group AG.

(8) La società di gestione può decidere in qualsiasi momento l'emissione di quote di classe AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH, UBH, UXAH, UXBH, X1AH, X1BH, X2AH, X2BH, X3AH e X3BH in qualsiasi moneta convertibile, stabilendone anche il prezzo iniziale di emissione. Gli azionisti sono tenuti a verificare, con gli agenti menzionati nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote, se le azioni di classe AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH, UBH, UXAH, UXBH, X1AH, X1BH, X2AH, X2BH, X3AH e X3BH sono state emesse nel frattempo in altre monete prima della presentazione di una richiesta di sottoscrizione.

L'investimento minimo iniziale e la posizione minima in quote di classe IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH e MBH emesse in qualsiasi ulteriore moneta liberamente convertibile saranno equivalenti, espressi in questa moneta liberamente convertibile, agli importi di riferimento indicati al capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", nella moneta di riferimento del comparto.

Per le quote di classe AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH, UBH, UXAH, UXBH, X1AH, X1BH, X2AH, X2BH, X3AH e X3BH, il rischio di cambio legato a un generale deprezzamento della moneta di riferimento del relativo comparto nei confronti della moneta alternativa della classe di azioni è notevolmente ridotto grazie alla copertura del valore patrimoniale netto delle rispettive classi di azioni AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH, UBH, UXAH, UXBH, X1AH, X1BH, X2AH, X2BH, X3AH e X3BH, calcolato nella moneta di riferimento del comparto, nei confronti della relativa moneta alternativa mediante operazioni a termine in cambi.

L'andamento del valore del patrimonio netto di queste classi di quote in moneta alternativa è diverso da quello delle classi di quote denominate nella moneta di riferimento.

(9) Le quote di classe CA, CAH, CB e CBH possono essere distribuite in Italia tramite determinati distributori e/o intermediari finanziari domiciliati in Italia.

(10) La commissione di copertura del rischio di cambio effettivamente applicata è indicata nel bilancio annuale e nella relazione semestrale.

(11) Le quote di classe X1A, X1AH, X1B, X1BH, X2A, X2AH, X2B, X2BH, X3A, X3AH, X3B e X3BH possono essere distribuite in alcuni Paesi tramite determinati distributori e/o intermediari finanziari a discrezione della società di gestione. L'investimento minimo iniziale e l'importo di detenzione saranno definiti separatamente tra il distributore e/o intermediario finanziario e la società di gestione, a esclusiva discrezione di quest'ultima.

(12) Le quote di classe UXA, UXAH, UXB e UXBH sono esenti da commissione di portafoglio e possono essere offerte per la distribuzione attraverso specifiche piattaforme digitali selezionate a discrezione della società di gestione e debitamente abilitate a svolgere le loro attività. L'investimento minimo iniziale e l'importo di detenzione saranno definiti separatamente tra la piattaforma digitale e la società di gestione, a discrezione della società di gestione. Le quote di classe UXA, UXAH, UXB e UXBH sono soggette al versamento, oltre che della commissione di gestione, anche di una commissione per i servizi di gestione, che il fondo deve corrispondere alla società di gestione a copertura di tutte le commissioni e le spese descritte al capitolo 9 "Spese e imposte", pari a non oltre lo 0,35% p.m.

3. Il fondo

CS Investment Funds 12 è stato costituito come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari in forma di fondo comune ("*fonds commun de placement*") assoggettato alla parte I della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo (la "legge del 17 dicembre 2010") che recepisce la Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari. Il fondo è stato originariamente costituito con il nome di CS Portfolio Fund, modificato in Credis Portfolio Fund il 14 aprile 1994, in Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) il 4 agosto 1997 e in CS Investment Funds 12 il 16 gennaio 2015. Il fondo è gestito da Credit Suisse Fund Management S.A. ("società di gestione") in conformità con il regolamento di gestione del fondo ("regolamento di gestione").

Il fondo è stato costituito inizialmente sotto il nome di Credit Suisse Portfolio Fund. Il patrimonio del fondo è separato dal patrimonio della società di gestione e non risponde pertanto per le obbligazioni in capo alla società di gestione. Il fondo consta di un patrimonio indiviso; gli investitori ("titolari di quote") dispongono di uguali diritti di comproprietà indivisa su tutti i valori patrimoniali del fondo, in proporzione al numero di quote da loro detenute e al valore patrimoniale netto delle stesse. Tali diritti sono rappresentati dalle quote emesse dalla società di gestione. Il regolamento di gestione del fondo non prevede assemblee dei titolari delle quote.

Il fondo è stato costituito inizialmente sotto il nome di Credit Suisse Portfolio Fund. Il regolamento di gestione del fondo è stato emanato inizialmente il 19 marzo 1993. Esso può essere modificato dalla società di gestione con l'approvazione della banca depositaria ("banca depositaria"). Tutte le modifiche saranno pubblicate ai sensi del capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote", e depositate presso il registro di commercio e delle società (Registre de Commerce et des Sociétés) del Granducato di Lussemburgo. Le modifiche del regolamento di gestione sono state pubblicate l'ultima volta in un avviso di deposito sul Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") il 31 gennaio 2020. Il regolamento di gestione è depositato nella sua forma coordinata legalmente vincolante per la pubblica consultazione presso il registro di commercio e delle società.

Il regolamento di gestione disciplina i rapporti tra la società di gestione, la banca depositaria e i titolari delle quote, come descritto nel presente prospetto informativo. La sottoscrizione o l'acquisto delle quote comporta l'accettazione del regolamento di gestione da parte dei titolari delle quote. Il fondo ha una struttura multicomparto ("ad ombrello") ed è pertanto composto da uno o più comparti (ciascuno di essi indicato come "comparto"). Ciascun comparto rappresenta un portafoglio con proprie attività e passività, e viene considerato come un'entità separata in relazione ai titolari delle quote e ai terzi. I diritti degli investitori e dei creditori nei confronti di un comparto, o i diritti connessi alla costituzione, al funzionamento o alla liquidazione di un comparto sono limitati ai valori patrimoniali di tale comparto. Nessun comparto risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni di un altro comparto.

La società di gestione può costituire in qualsiasi momento nuovi comparti, con quote aventi caratteristiche simili a quelle delle quote dei comparti già esistenti. La società di gestione può creare ed emettere in qualsiasi momento una nuova classe di quote ("classe di quote") o tipo di quote per un comparto. In caso di costituzione di un nuovo comparto e/o di creazione di una nuova classe o di un nuovo tipo di quote da parte della società di gestione, i relativi dettagli saranno inseriti nel presente prospetto informativo. Le nuove classi o tipi di quote possono avere caratteristiche diverse da quelle già esistenti.

Le caratteristiche di ciascuna eventuale classe di quote sono descritte più avanti nel presente prospetto informativo, in particolare nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", e nel capitolo 5, "Partecipazione a CS Investment Funds 12".

I singoli comparti sono contraddistinti con i nomi indicati nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote" e nel capitolo 22, "Comparti".

I dati relativi alle performance delle singole classi di quote dei comparti sono riportati nelle informazioni chiave per gli investitori.

4. Principi d'investimento

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo principale del fondo è offrire ai titolari delle quote la possibilità di investire in portafogli gestiti in modo professionale. A tal fine il patrimonio dei comparti viene allocato in valori mobiliari e altri investimenti nel rispetto

del principio della ripartizione del rischio, ai sensi dell'articolo 41 della legge del 17 dicembre 2010.

L'obiettivo e la politica d'investimento dei singoli comparti sono descritti nel capitolo 22, "Comparti". Gli investimenti dei singoli comparti sono effettuati nel rispetto dei limiti per gli investimenti stabiliti dalla legge del 17 dicembre 2010 e riportati nel capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", del presente prospetto informativo.

L'obiettivo d'investimento di ciascun comparto è la massimizzazione della crescita di valore del patrimonio investito. A tal fine, la società di gestione assume un commisurato livello di rischio. In considerazione delle fluttuazioni dei mercati e degli altri rischi (cfr. capitolo 7, "Fattori di rischio"), non è comunque possibile fornire alcuna garanzia circa l'effettivo conseguimento dell'obiettivo d'investimento per i rispettivi comparti. Il valore degli investimenti può sia diminuire che aumentare, e l'investitore può non ottenere restituzione l'importo originariamente investito nel fondo.

Moneta di riferimento

La moneta di riferimento è la moneta in cui vengono calcolati il valore patrimoniale netto e la performance dei comparti ("moneta di riferimento"). La moneta di riferimento dei singoli comparti è indicata nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di azioni".

Investimenti sostenibili

Gli investimenti sostenibili si riferiscono al processo in cui vengono tenute in considerazione le informazioni ambientali, sociali e di governance ("**fattori ESG**") quando si assumono decisioni d'investimento. I comparti che seguono una strategia d'investimento sostenibile includono i fattori ESG nel processo decisionale relativo agli investimenti per creare un portafoglio più sostenibile e incrementare i rendimenti attesi aggiustati per il rischio o puntare su obiettivi d'investimento sostenibile specifici, tipicamente espressi in uno o più degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. L'importanza e la centralità dei singoli fattori ESG variano a seconda della strategia d'investimento complessiva e dell'universo d'investimento del comparto. La modalità con cui i fattori ESG sono tenuti in considerazione nell'assunzione di decisioni d'investimento è illustrata nella sezione "Credit Suisse Asset Management Sustainable Investing Policy" (Politica d'investimento sostenibile di Credit Suisse Asset Management).

Per i comparti che seguono una strategia d'investimento sostenibile, Credit Suisse Asset Management considera, quantifica e comunica mensilmente i punteggi dei seguenti fattori ESG per il portafoglio d'investimento, conformemente alla gerarchia MSCI dei principali rischi legati ai fattori ESG:

1. fattori ambientali (E):
 - fattore Cambiamenti climatici (compresi diversi punti di dati relativi alle emissioni di carbonio);
 - fattore Opportunità ambientali (compresi diversi punti di dati relativi a tecnologie e fonti di energia rinnovabili);
 - fattore Capitale naturale (compresi i punti dati relativi ad acqua pulita e biodiversità);
 - fattore Inquinamento e rifiuti (compresi i punti di dati relativi a gestione dei rifiuti ed emissioni tossiche);
2. fattori sociali (S):
 - fattore Capitale umano (compresi i punti di dati relativi a salute e sicurezza);
 - fattore Responsabilità dei prodotti (compresi i punti di dati relativi a sicurezza dei prodotti e investimenti responsabili);
 - punteggio sull'opposizione degli stakeholder, fattore opportunità sociali (compresi i punti di dati relativi all'accesso alle cure sanitarie e alle comunicazioni);
3. fattori di governance (G):
 - fattore Governance aziendale (compresi i punti di dati relativi a proprietà, controllo e remunerazioni);
 - fattore Condotta aziendale (compresi i punti di dati relativi a etica professionale e trasparenza fiscale).

Per ulteriori informazioni sulla gerarchia MSCI dei principali rischi legati ai fattori ESG e sul metodo di calcolo dei singoli fattori, si rimanda al sito: <https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings>.

I punteggi comunicati riguardanti i fattori ESG a livello di portafoglio sono calcolati mediante aggregazione dei punteggi dei titoli sottostanti, compatibilmente con la disponibilità dei dati. Per ogni comparto, vengono comunicati i punteggi aggregati per i fattori ambientali (E), sociali (S), di governance (G) nonché un punteggio ESG complessivo del portafoglio.

Il punteggio ESG complessivo e i punteggi dei singoli fattori ESG sono pubblicati nel fact sheet del comparto, alla pagina: <https://amfunds.credit-suisse.com>

Credit Suisse Asset Management Sustainable Investing Policy (Politica d'investimento sostenibile di Credit Suisse Asset Management)

Credit Suisse Asset Management ("CSAM") dispone di un'ampia Sustainable Investing Policy che guida e disciplina tutte le attività legate agli investimenti sostenibili. La società di gestione e il gestore degli investimenti applicano la Sustainable Investing Policy ai comparti con un'esplicita strategia d'investimento ESG, come descritto per i comparti interessati nel capitolo 22 "Comparti". L'attuazione della Sustainable Investing Policy nel processo d'investimento è documentata e monitorata opportunamente dalla società di gestione e dal gestore degli investimenti. Un team ESG dedicato all'interno di Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA è titolare della Sustainable Investing Policy e sostiene la società di gestione e il rispettivo gestore degli investimenti nell'attuazione di tale politica.

La Sustainable Investing Policy stabilisce come integrare i fattori ESG nelle varie fasi del processo d'investimento, guidando i team d'investimento nell'individuazione delle opportunità legate alla sostenibilità e nel contenimento dei rischi di sostenibilità (vedasi definizione al capitolo 7 "Fattori di rischio").

La Sustainable Investing Policy comprende gli approcci principali indicati di seguito

1. **Esclusioni:** CSAM applica le tre seguenti categorie di esclusioni:
 - **Esclusioni basate su norme:** esclusione categorica di imprese che non sono conformi ai trattati internazionali su armi controverse, come la Convenzione internazionale sulle bombe a grappolo, la Convenzione internazionale sulle armi chimiche, la Convenzione internazionale sulle armi biologiche e il Trattato di non proliferazione nucleare.
 - **Esclusioni basate sulla condotta aziendale:** le società (1) scoperte a violare sistematicamente le norme internazionali, (2) dove le violazioni sono particolarmente gravi o (3) dove la direzione non è disposta ad attuare le riforme necessarie sono inserite in una watchlist, e può esserne decisa l'esclusione dall'universo d'investimento delle imprese. Le esclusioni sono considerate la soluzione estrema, mentre si presume che impegnarsi nelle società partecipate abbia un maggiore effetto ai fini della prevenzione di violazioni future. Le società che sono in grado di e sono disposte ad adottare le misure necessarie possono beneficiare di un periodo prolungato di impegno, durante il quale Credit Suisse e la direzione societaria possono concordare insieme gli obiettivi e le tempistiche per attuare i miglioramenti.
 - **Esclusioni basate sui valori:** ne sono interessate le società che traggono una parte consistente dei loro utili da attività aziendali controverse. Le rispettive attività aziendali e soglie di utile applicabili sono definite su base individuale, tenendo conto delle esposizioni dirette e indirette. I criteri di esclusione possono essere rivisti nel corso del tempo, affinando la Sustainable Investing Policy.

Le esclusioni basate su norme valgono per tutti i comparti. Quelle basate sulla condotta aziendale e sui valori sono prese in considerazione per gli investimenti diretti in comparti gestiti attivamente con strategia d'investimento ESG.

Per tutte e tre le categorie di esclusioni, i criteri applicabili sono pubblicati online sul sito: <https://www.credit-suisse.com/esg>

Si noti che tali criteri di esclusione possono evolversi nel tempo.

2. **Integrazione ESG:** CSAM integra i fattori ESG in diverse fasi del processo d'investimento, combinando i dati finanziari con le informazioni legate agli aspetti ESG, al fine di migliorare in generale i rendimenti del portafoglio d'investimento aggiustati per il rischio. La tecnica d'integrazione ESG varia in funzione della categoria di attivi, dello stile d'investimento e della disponibilità dei dati e strumenti ESG. Le misure specifiche sull'integrazione ESG sono definite e illustrate di seguito per ciascuna categoria di attivi.
3. **Investimenti con un obiettivo di sostenibilità:** CSAM attua strategie d'investimento che destinano capitale in imprese che offrono soluzioni alle sfide sociali e soddisfano un obiettivo d'investimento sostenibile. L'obiettivo d'investimento sostenibile è conseguito attraverso un processo d'investimento dedicato, che si focalizza sugli

investimenti in temi e settori le cui attività economiche affrontano specifiche sfide in ambito ESG. Di norma questo significa investire in società o strategie che puntano su uno o più Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. I comparti che perseguono un Obiettivo Sostenibile offrono maggiori informazioni nella sezione del comparto "Principi d'investimento", all'interno del capitolo 22 "Comparti".

4. **Proprietà attiva:** CSAM assicura che le società partecipate seguano buone pratiche di governance, impegnandosi con le società ed esercitando i diritti di voto nei diversi comparti.
 - **Impegno:** CSAM può monitorare l'esposizione dei suoi investimenti nelle società partecipate attraverso incontri con i Consigli di amministrazione, membri della direzione generale e/o team per i rapporti con gli investitori della società partecipata interessata. Di seguito, a titolo meramente esemplificativo, sono elencati fattori che possono essere presi in considerazione, laddove opportuno:
 - strategia aziendale e sua attuazione
 - gestione del rischio
 - questioni ambientali e sociali
 - questioni di corporate governance, come la composizione del Consiglio di amministrazione, l'elezione degli amministratori indipendenti, la remunerazione ai dirigenti e la relativa strutturazione
 - compliance, cultura ed etica
 - performance e struttura del capitale.

Altre attività di monitoraggio possono comprendere la revisione delle posizioni di CSAM nelle società partecipate durante gli incontri periodici sugli investimenti.

- **Esercizio dei diritti di voto:** CSAM ritiene l'esercizio dei diritti di voto un elemento essenziale per farsi carico delle responsabilità di stewardship per gli attivi del comparto. Attraverso il voto, CSAM può gestire l'escalation delle questioni ed esprimere preoccupazioni e pareri. Al fine di agevolare decisioni di voto motivate, CSAM si basa su diverse fonti di informazioni. Per coprire l'ampio ventaglio di società partecipate, laddove opportuno, CSAM può avvalersi di servizi di consulenti in materia di voto per procura esterni. Le raccomandazioni di voto dei consulenti in materia di voto per procura costituiscono una delle fonti di informazioni nell'ambito del processo decisionale sugli argomenti oggetto del voto, e integrano le risultanze delle ricerche interne di CSAM. CSAM assicura controlli e processi di voto efficaci ed efficienti, concentrandosi su investimenti essenziali, come illustrato nel documento "Sintesi su politica e approccio per il voto per procura", richiamato nella pagina: <https://www.credit-suisse.com/esg>

Ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), i comparti a cui si applica la CSAM Sustainable Investing Policy sono classificati in:

- **Comparti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali**
Questi comparti applicano esclusioni, integrazione ESG e proprietà attiva, secondo quanto definito dalla CSAM Sustainable Investing Policy, per creare un portafoglio più sostenibile e incrementare i rendimenti attesi aggiustati per il rischio. Tali comparti rientrano nei prodotti finanziari ai sensi dell'art. 8(1) SFDR.
- **Comparti con un obiettivo d'investimento sostenibile**
Questi comparti mirano a investimenti sostenibili come principale obiettivo d'investimento. Applicano approcci basati su esclusioni, integrazione ESG, investimenti con un obiettivo sostenibile e proprietà attiva, conformemente alla CSAM Sustainable Investing Policy. Tali comparti rientrano nei prodotti finanziari ai sensi dell'art. 9(1), (2) o (3) SFDR.

Ai sensi dell'art. 2(17) SFDR, per investimento sostenibile si intende un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, di energie rinnovabili, di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali

obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino buone prassi di governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

Ulteriori informazioni sulla CSAM Sustainable Investing Policy sono disponibili online all'indirizzo: <https://www.credit-suisse.com/esg>.

I comparti che promuovono caratteristiche ESG e sono conformi all'art. 8(1) SFDR, applicano approcci coerenti basati su esclusioni, integrazione ESG e proprietà attiva nell'ambito di ciascuna delle seguenti categorie di attivi:

1. I comparti multi-asset

I comparti multi-asset integrano fattori ESG nel processo decisionale sugli investimenti per creare un portafoglio più sostenibile e incrementare i rendimenti attesi aggiustati per il rischio. Per il portafoglio d'investimento di tali comparti i rating aggiornati dei fattori ESG sono pubblicati mensilmente all'indirizzo: <https://amfunds.credit-suisse.com>

I comparti multi-asset applicano esclusioni, integrazione ESG e proprietà attiva come segue:

▪ **Esclusioni**

Per gli investimenti diretti vengono applicati i seguenti tipi di esclusioni.

- Esclusioni basate su norme
- Esclusioni basate sulla condotta aziendale
- Esclusioni basate sui valori

I tre tipi di esclusioni sono sopra descritti. Per gli investimenti in fondi, la società di fondi applica esclusioni proprie.

▪ **Integrazione ESG**

L'integrazione ESG dipende dalla categoria di attivi / dal gruppo d'investimento sottostante. Per gli investimenti azionari e a reddito fisso, sono disponibili i seguenti approcci:

- Definizione del quadro di riferimento dei fattori ESG rilevanti

Il gestore degli investimenti definisce un quadro di riferimento che consente di confrontare gli investimenti all'interno di un universo d'investimento misto. Per gli investimenti diretti, il concetto si basa su punteggi ESG complessivi che tengono conto degli essenziali fattori ESG rilevanti per ciascun settore industriale. I fattori ESG rilevanti possono variare nel corso del tempo.

Gli investimenti in fondi sono esaminati nell'ambito di un processo di due diligence e sono classificati nei seguenti gruppi: Traditional – no ESG coverage, ESG Exclusions, ESG Integrated, ESG Focus, ESG Active Impact.

- Analisi dei titoli ESG

Per gli investimenti diretti, basati sui fattori ESG rilevanti individuati, e/o per gli investimenti in fondi, basati sulla classificazione dei fondi, il gestore degli investimenti effettua ricerche sui fattori ESG all'interno dell'universo d'investimento del comparto. Il gestore degli investimenti si avvale di rating ESG messi a disposizione da fornitori di servizi all'avanguardia. Possono essere altresì prese/i in considerazione notizie legate ai temi ESG, punteggi e rating ESG, controversie relative a questioni ESG e tendenze ESG.

- Selezione dei titoli e costruzione / attuazione del portafoglio

L'approccio per la selezione dei titoli e la costruzione del portafoglio, che integra i criteri ESG, dipende dal gruppo d'investimento / segmento di mercato sottostante e prevede una combinazione di investimenti misti:

- Investimento diretto in azioni e titoli a reddito fisso: per gli investimenti in titoli azionari e a reddito fisso che sono effettuati in modo attivo, il comparto assicura l'integrazione dei criteri ESG limitando l'universo d'investimento idoneo con un indice ESG, selezionando titoli sostenibili (per esempio obbligazioni verdi/sociali/sostenibili) oppure valutando i titoli alla luce dei loro fattori ESG. Per gli investimenti in titoli azionari e a reddito fisso che perseguono un approccio d'investimento diretto passivo, viene replicato un indice ESG (replica fisica completa o replica ottimizzata) al fine di conseguire le caratteristiche d'integrazione ESG dell'indice.
- Investimenti in fondi: per gli investimenti in fondi azionari o a reddito fisso, il comparto mira a investire una parte significativa dei suoi attivi in fondi target che presentino un approccio d'investimento di tipo ESG Integrated, ESG Focus o ESG Active Impact.
- Per le altre categorie di attivi e per approcci d'investimento specifici, i fattori ESG sono inclusi a seconda della disponibilità.

- Monitoraggio del portafoglio

Il gestore degli investimenti monitora periodicamente i fattori ESG con il suo sistema di gestione del portafoglio, per rilevare variazioni significative nei fattori ESG dei titoli sottostanti, e riesamina regolarmente il portafoglio per valutare l'incremento o il decremento delle posizioni.

▪ **Proprietà attiva**

- Impegno
- Esercizio dei diritti di voto

Gli approcci della proprietà attiva sono sopra descritti.

Per quanto concerne i comparti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali (prodotto ai sensi dell'articolo 8 SFDR), il relativo gestore d'investimento, nel processo decisionale d'investimento, non tiene conto dell'allineamento degli investimenti alla tassonomia UE. Pertanto gli investimenti sottostanti di tali comparti non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

I comparti che non aderiscono alla CSAM Sustainable Investing Policy non seguono una strategia d'investimento dedicata secondo criteri ESG e la sostenibilità non costituisce né l'obiettivo né una componente obbligatoria del processo d'investimento di tali comparti. In particolare i relativi investimenti sottostanti non considerano i criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

Si precisa che gli investimenti sostenibili sono oggetto di un percorso legislativo in via di svolgimento. I requisiti normativi sono in fase di evoluzione e potrebbero cambiare in futuro. Quando le modifiche legislative saranno introdotte, il prospetto sarà debitamente aggiornato. Inoltre si stanno sviluppando nuovi metodi e la disponibilità dei dati è in continuo miglioramento. Questo potrà produrre effetti sull'attuazione, sul monitoraggio e sulla rendicontazione a proposito dei fattori ESG, come illustrato nel presente prospetto. Gli investitori sono invitati a leggere e considerare il fattore di rischio definito nei paragrafi "Rischio di sostenibilità" e "Rischi legati agli investimenti sostenibili", di cui al cap. 7 "Fattori di rischio", prima di investire in comparti soggetti al Credit Suisse Sustainable Investment Framework.

Operazioni di prestito titoli

Nel rispetto dei limiti per gli investimenti più avanti stabiliti, i comparti possono effettuare di volta in volta operazioni di prestito titoli ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio. Le operazioni di prestito titoli sono operazioni in cui un prestatore trasferisce titoli a un prestatario subordinatamente all'impegno secondo cui quest'ultimo restituirà titoli o strumenti equivalenti in una data futura o quando gli verrà richiesto dal creditore; questa operazione è considerata come un'operazione di prestito titoli per la parte che trasferisce i titoli o gli strumenti e come una presa a prestito di titoli per la controparte alla quale tali titoli o strumenti vengono trasferiti. Le operazioni di prestito titoli comportano un trasferimento al prestatario della proprietà dei titoli in questione. Di conseguenza, questi titoli non sono più soggetti alla custodia e alla sorveglianza da parte della banca depositaria. Al contrario, eventuali garanzie trasferite in virtù di un accordo di trasferimento titoli verrebbero assoggettate alla custodia e alla vigilanza usuali da parte della banca depositaria del fondo.

I comparti possono stipulare operazioni di prestito titoli unicamente in relazione a valori patrimoniali idonei ai sensi della legge del 17 dicembre 2010 che rientrano nelle rispettive politiche d'investimento.

Per quanto concerne i proventi delle operazioni di prestito titoli, il reddito generato da queste operazioni è accreditato al 60 per cento ai comparti partecipanti e al 40 per cento alla controparte (principal) nell'operazione di prestito titoli. L'entità legale che opera quale controparte (principal) per le operazioni di prestito titoli per conto dei comparti è Credit Suisse (Svizzera) SA o Credit Suisse AG.

La società di gestione non riceve alcun reddito delle operazioni di securities lending.

La percentuale del patrimonio detenuto da un comparto che può essere soggetta a operazioni di prestito titoli dovrebbe essere compresa generalmente tra lo 0 e il 30 per cento del valore patrimoniale netto di questo comparto. Salvo diversamente specificato nel capitolo 22, "Comparti", questa percentuale può essere aumentata sino a un massimo del 100 per cento del valore patrimoniale netto di questo comparto, in funzione di circostanze di mercato fra cui ad esempio il tipo e la quantità di titoli trasferibili rilevanti detenuti all'interno di un comparto e la domanda del mercato di questi titoli in un dato momento.

Il comparto assicura che il volume delle operazioni di prestito titoli venga mantenuto a un livello appropriato o di essere autorizzato a richiedere il

rendimento dei titoli prestati in modo da consentirgli in qualsiasi momento di onorare i propri obblighi di rimborso. Le controparti nelle tecniche di gestione efficiente del portafoglio dovrebbero essere sottoposte a regole di supervisione prudenziale previste dalla CSSS equivalenti a quelle prescritte dal diritto UE.

L'esposizione al rischio di controparte risultante dalle operazioni di prestito titoli e quella derivante dal ricorso a strumenti finanziari derivati OTC dovrebbero essere combinate nel calcolo dei limiti per il rischio di controparte previsti ai sensi del capitolo 6.4 a) "Limiti per gli investimenti".

Il rischio di controparte può essere trascurato purché il valore della garanzia valutata al prezzo di mercato e tenendo conto di opportunità tagli superi il valore dell'ammontare esposto al rischio.

Il comparto non riceve garanzie in contanti.

I comparti assicurano che la loro controparte presti le garanzie sotto forma di titoli compatibili con le disposizioni del diritto lussemburghese applicabili e nel rispetto dei requisiti previsti dalla politica relativa alle garanzie al capitolo 18, "Informazioni regolamentari".

Al valore delle garanzie si applicano opportuni tagli secondo il processo di gestione dei rischi della società di gestione.

Total Return Swap

Un total return swap è un contratto derivato OTC in cui una controparte (il pagatore del total return) trasferisce il risultato economico totale, compresi i redditi da interessi e commissioni, gli utili e le perdite risultanti dai movimenti di prezzo e le perdite su crediti dell'obbligazione di riferimento, a un'altra controparte (il ricevente del total return). I total return swap possono essere coperti (funded) o scoperti (unfunded).

I comparti possono stipulare di volta in volta operazioni di total return swap ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e, ove applicabile, come parte delle rispettive politiche d'investimento, secondo quanto descritto al capitolo 22, "Comparti". I comparti riceveranno il 100% dei redditi generati dai total return swap al netto dei costi, in particolare delle commissioni di transazione e dei costi per le garanzie versati alla controparte dello swap. Nei total return swap non coperti, queste commissioni di transazione sono pagate tipicamente sotto forma di un tasso d'interesse concordato, che può essere fisso oppure variabile. Nei total return swap coperti, il comparto effettuerà un pagamento anticipato del nozionale del total return swap, tipicamente senza ulteriori oneri di transazione periodici. Un total return swap parzialmente coperto abbina le caratteristiche e il profilo di costo del total return swap coperti e non coperti nelle rispettive proporzioni. I costi delle garanzie assumono tipicamente la forma di un pagamento periodico prefissato, in funzione degli importi e della frequenza di scambio delle garanzie. Informazioni relative ai costi e alle commissioni pagati in questo contesto da ciascun comparto nonché all'identità delle entità a cui questi costi e queste commissioni vengono corrisposti e a qualsiasi relazione che queste possono intrattenere con la società di gestione, se applicabile, sono contenute nei rapporti annuali e semestrali.

I comparti riceveranno garanzie liquide e illiquide per le operazioni in total return swap, secondo la politica relativa alle garanzie del fondo, come illustrato con maggior dettaglio nel capitolo 18, "Informazioni regolamentari".

La garanzia ricevuta sarà valutata mark-to-market su base giornaliera, secondo le usanze del settore nonché secondo quanto specificato al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto". La garanzia ricevuta verrà adeguata su base giornaliera. La garanzia ricevuta è detenuta in un conto di garanzia separato ed è pertanto separata dagli altri valori patrimoniali del comparto.

I comparti possono stipulare TRS unicamente in relazione a valori patrimoniali idonei ai sensi della legge del 17 dicembre 2010 che rientrano nelle rispettive politiche d'investimento.

I comparti possono effettuare operazioni in total return swap unicamente tramite un'istituzione finanziaria regolamentata di prim'ordine di qualsiasi forma giuridica che possieda un rating creditizio minimo di "investment grade", sia specializzata in questo tipo di operazioni e abbia la propria sede legale in un Paese dell'OCSE.

I comparti possono utilizzare total return swap come specificato con maggior dettaglio nel capitolo 22, "Comparti".

Altre operazioni di finanziamento titoli

A parte le operazioni di prestito titoli e i TRS, i comparti non intendono ricorrere ad alcuna ulteriore operazione di finanziamento titoli prevista dal Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e dal regolamento di modifica (UE) n. 648/2012.

Gestione raggruppata dei patrimoni dei comparti

Ai fini di un'efficiente gestione del fondo e se consentito dalla politica d'investimento, la società di gestione può decidere di gestire, in tutto o in parte, il patrimonio di determinati comparti in modo raggruppato. Le masse patrimoniali gestite in modo raggruppato vengono di seguito indicate come "pool". Tali pool sono combinati solo per finalità di gestione interna e non hanno autonomia giuridica. Di conseguenza non sono accessibili direttamente dagli investitori. Ciascun comparto gestito in modo raggruppato mantiene il diritto sul proprio patrimonio specifico. Il patrimonio gestito in modo raggruppato in un pool può essere diviso in qualsiasi momento e trasferito ai singoli comparti partecipanti.

In caso di unione in pool delle masse patrimoniali di più comparti per finalità di gestione raggruppata, la parte del patrimonio del pool allocata a ciascun comparto viene registrata per iscritto, sulla base della partecipazione iniziale del comparto a tale pool. I diritti di ciascun comparto partecipante sul patrimonio gestito in modo raggruppato si riferiscono ad ogni singola posizione del pool in questione. Gli ulteriori investimenti effettuati per i comparti gestiti in modo raggruppato vengono allocati a tali comparti in modo proporzionale alla loro partecipazione, mentre i valori patrimoniali venduti vengono detratti conformemente da ciascun patrimonio del comparto partecipante.

5. Partecipazione a CS Investment Funds 12

i. Informazioni generali relative alle quote

Ciascun comparto può emettere quote di classe A, AH, B, BH, CA, CAH, CB, CBH, DA, DAH, DB, DBH, EA, EAH, EB, EBH, IA, IAH, IA25, IAH25, IB, IBH, IB25, IBH25, MA, MAH, MB, MBH, UA, UAH, UB, UBH, UXA, UXAH, UXB, UXBH, X1A, X1AH, X1B, X1BH, X2A, X2AH, X2B, X2BH, X3A, X3AH, X3B o X3BH. La descrizione delle classi di quote emesse per ciascun comparto, nonché delle commissioni e degli altri oneri connessi all'emissione delle quote del fondo, è contenuta nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Alcune altre commissioni, oneri e spese sono inoltre a carico del patrimonio del comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo 9, "Spese e imposte".

Le quote sono emesse in forma registrata o smaterializzata. La società di gestione può decidere a propria discrezione se emettere o meno certificati relativi alle quote registrate, a meno che l'emissione di certificati non venga espressamente richiesta da parte della persona iscritta nel registro.

Le quote che compongono queste classi di quote possono essere ad accumulazione o a distribuzione.

Quote a distribuzione

Le quote di classe A, AH, CA, CAH, DA, DAH, EA, EAH, IA, IAH, IA25, IAH25, MA, MAH, UA, UAH, UXA, UXAH, X1A, X1AH, X2A, X2AH, X3A e X3AH sono quote a distribuzione. Maggiori dettagli sulle caratteristiche delle quote a distribuzione sono contenuti nel capitolo 11, "Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale".

Quote ad accumulazione

Le quote di classe B, BH, CB, CBH, DB, DBH, EB, EBH, IB, IBH, IB25, IBH25, MB, MBH, UB, UBH, UXB, UXBH, X1B, X1BH, X2B, X2BH, X3B e X3BH sono quote ad accumulazione. Maggiori dettagli sulle caratteristiche delle quote ad accumulazione sono contenuti nel capitolo 11, "Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale".

Classi di quote dedicate a particolari tipi di investitori

Le quote di classe EA, EAH, EB ed EBH possono essere acquistate unicamente da investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 174 (2) c) della legge del 17 dicembre 2010. Le quote di classe EA, EAH, EB ed EBH beneficiano di commissioni di gestione e spese di vendita ridotte, come specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le quote di classe MA, MAH, MB e MBH possono essere acquistate solo da investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 174 (2) c) della legge del 17 dicembre 2010. Le quote di classe MA, MAH, MB e MBH sono soggette a un investimento minimo iniziale e a un importo di detenzione minimo e beneficia di commissioni di gestione e di vendita ridotte, come specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le azioni di classe UA, UAH, UB e UBH sono riservate esclusivamente agli investitori che sottoscrivono quote di queste classi tramite un intermediario finanziario residente nel Regno Unito o in Olanda o che hanno stipulato un accordo scritto con un intermediario finanziario che offre esplicitamente l'acquisto di classi esenti da commissione di portafoglio, o che sottoscrivono

quote di tali classi in base a un accordo scritto di gestione patrimoniale con un gestore patrimoniale indipendente che svolge la propria attività nello Spazio economico europeo, in America Latina o in Medio Oriente e la cui condotta è disciplinata da un'autorità di regolamentazione dei servizi finanziari riconosciuta presso la loro sede.

Le quote di classe UA, UAH, UB e UBH non sono soggette a commissioni di vendita e beneficiano di commissioni di sottoscrizione ridotte, come indicato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH possono essere acquistate da investitori esclusivamente nell'ambito di un mandato approvato di gestione patrimoniale discrezionale con una società affiliata di Credit Suisse Group AG. Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH possono essere acquistate anche da investitori istituzionali nell'ambito di un accordo approvato con una società affiliata di Credit Suisse Group AG. Gli accordi ammessi per le classi di quote indicate vengono definiti dalla società di gestione.

Se è stato rescisso un mandato approvato di gestione patrimoniale discrezionale, o un altro accordo approvato, come stabilito dalla società di gestione, le quote di classe DA, DAH, DB e DBH detenute dall'investitore quella data devono essere convertite automaticamente o, su richiesta dell'investitore, convertite in un'altra classe di quote. Inoltre, le quote di classe DA, DAH, DB e DBH non sono trasferibili senza l'approvazione della società di gestione. Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH non sono soggette al versamento di una commissione di gestione, ma solo di una commissione per i servizi di gestione, che il fondo deve corrispondere alla società di gestione a copertura di tutte le spese e le commissioni descritte al capitolo 9 "Spese e imposte".

Le quote di classe CA, CAH, CB e CBH possono essere distribuite in Italia tramite determinati distributori e/o intermediari finanziari domiciliati in Italia. Dove non è applicabile una commissione di vendita, questi tipi di classi di quote sono soggetti a una commissione di gestione e a una commissione di distribuzione aggiuntiva, secondo quanto specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le quote di classe UXA, UXAH, UXB e UXBH sono esenti da commissione di portafoglio e possono essere offerte per la distribuzione attraverso specifiche piattaforme digitali selezionate a discrezione della società di gestione e debitamente abilitate a svolgere le loro attività. L'investimento minimo iniziale e l'importo di detenzione saranno definiti separatamente tra la piattaforma digitale e la società di gestione, a discrezione della società di gestione.

Le quote di classe X1A, X1AH, X1B, X1BH, X2A, X2AH, X2B, X2BH, X3A, X3AH, X3B e X3BH possono essere distribuite in alcuni Paesi tramite determinati distributori e/o intermediari finanziari a discrezione della società di gestione. L'investimento minimo iniziale e l'importo di detenzione saranno definiti separatamente tra il distributore e/o intermediario finanziario e la società di gestione, a esclusiva discrezione di quest'ultima.

Posizione minima

Le quote di classe IA, IAH, IA25, IAH25, IB, IBH, IB25, IBH25, MA, MAH, MB e MBH sono soggette a un investimento minimo iniziale e a un importo di detenzione minimo e beneficiano di commissioni di gestione e di vendita ridotte.

Classi di quote con copertura

A seconda del comparto in questione, le quote di classe AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH, UBH, UXAH, UXBH, X1AH, X1BH, X2AH, X2BH, X3AH e X3BH sono emesse in una o più monete alternative, come specificato al capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote". Allo scopo di ridurre il rischio di un deprezzamento generale della moneta di riferimento del comparto nei confronti della moneta alternativa delle classi di AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH, UBH, UXAH, UXBH, X1AH, X1BH, X2AH, X2BH, X3AH e X3BH, il valore patrimoniale netto delle relative classi di azioni AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH, UBH, UXAH, UXBH, X1AH, X1BH, X2AH, X2BH, X3AH e X3BH, calcolato nella moneta di riferimento del comparto, viene coperta nei confronti della moneta alternativa delle classi di azioni AH, BH, CAH, CBH, DAH, DBH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH, UBH, UXAH, UXBH, X1AH, X1BH, X2AH, X2BH, X3AH e X3BH attraverso il ricorso a operazioni in cambi. Lo scopo di questo approccio è di replicare, nella misura del possibile, la performance della classe di azioni nella moneta di riferimento del comparto, al netto di qualsiasi costo di copertura.

Con questo approccio, il rischio di cambio delle monete d'investimento (ad eccezione di quella di riferimento) nei confronti della moneta alternativa non

sarà coperto o sarà coperto solo parzialmente. Si invitano gli investitori a tenere presente che la copertura valutaria non è mai perfetta; essa mira a ridurre gli effetti dei movimenti di cambio su una specifica classe di azioni, ma non è in grado di eliminarli completamente.

Le operazioni di cambio in relazione con la copertura della classe di quote possono essere effettuate da Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, un'affiliata del Credit Suisse Group, in veste di agente di copertura del rischio di cambio ai fini delle attività di copertura del rischio di cambio, compresa la determinazione delle posizioni di copertura appropriate e del collocamento di operazioni su cambi (l'agente di copertura del rischio di cambio").

Le classi di quote coperte presentano un costo supplementare, come specificato al capitolo 9, "Spese e imposte", paragrafo ii, "Spese".

Le classi di quote emesse in monete non convertibili o a convertibilità limitata sono coperte nei confronti della moneta di riferimento del comparto per mezzo di Non-Deliverable Forward (NDF) e sono regolati in USD. Le classi di quote emesse in monete non convertibili o a convertibilità limitata potrebbero essere soggette a una volatilità superiore rispetto alle classi coperte emesse in monete liberamente convertibili.

Le quote di classe AH, BH, EAH, EBH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, IBHV, MAH, MBH, UAH, UBH, UXAH, UXBH, X1AH, X1BH, X2AH, X2BH, X3AH e X3BH sono soggette alle commissioni di gestione e di vendita, come specificato al capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote". La sottoscrizione delle quote di classe IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH e MBH è soggetta al requisito dell'investimento minimo come specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le quote di classe CAH e CBH sono soggette alle commissioni di gestione e di distribuzione specificate nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote". Non sono applicabili commissioni di vendita.

Il valore patrimoniale netto delle quote di questa classe di quote alternative non si evolve allo stesso modo di quello delle classi di quote emesse nella moneta di riferimento.

Prezzo di emissione

Salvo diversamente stabilito dalla società di gestione, il prezzo di emissione iniziale delle quote di classe A, AH, B, BH, CA, CAH, CB, CBH, UA, UAH, UB, UBH, X1A, X1AH, X1B, X1BH, X2A, X2AH, X2B, X2BH, X3A, X3AH, X3B e X3BH ammonta a EUR 100, CHF 100 o USD 100, quello delle quote di DA, DAH, DB, DBH, EA, EAH, EB, EBH, IA, IAH, IA25, IAH25, IB, IBH, IB25, IBH25, MA, MAH, MB e MBH ammonta a EUR 100, CHF 100 o USD 100. Terminato il periodo di sottoscrizione iniziale, le quote potranno essere acquistate sulla base del valore patrimoniale netto applicabile.

Ad eccezione di quanto specificato in appresso, le classi di quote sono denominate nella moneta di riferimento del comparto a cui si riferiscono. A discrezione dell'amministrazione centrale, gli investitori possono pagare l'importo della sottoscrizione delle quote in una moneta convertibile diversa dalla moneta di denominazione della relativa classe. Tale importo della sottoscrizione, una volta ricevuto dalla banca depositaria, viene automaticamente convertito dalla banca depositaria nella moneta di denominazione delle relative quote. Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 5, sezione ii, "Sottoscrizione delle quote".

La società di gestione può creare in qualsiasi momento nuove classi di quote per un comparto, denominate in una moneta diversa dalla moneta di riferimento del comparto ("classe di quote in moneta alternativa"). L'emissione di ciascuna classe di quote aggiuntiva o in moneta alternativa è specificata nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote". La società di gestione può effettuare operazioni a termine in cambi per conto e con oneri a carico di una classe in moneta alternativa, al fine di ridurre al minimo le oscillazioni di prezzo nella moneta alternativa. Nel caso dei comparti con classi di quote in moneta alternativa, le operazioni di copertura del rischio di cambio per una classe di quote possono, in casi eccezionali, avere un impatto negativo sul valore patrimoniale netto delle altre classi di quote.

Le quote possono essere detenute in depositi collettivi presso depositari. In tal caso i titolari delle quote ricevono dalla banca depositaria da loro scelta (ad es. la loro banca o il loro broker) una conferma di deposito relativa alle quote. Le quote possono anche essere detenute dai titolari direttamente in un conto sul registro dei titolari delle quote. Tale registro è tenuto presso l'amministrazione centrale per il fondo e i propri titolari di quote. Questi titolari di quote sono registrati presso l'amministrazione centrale. Le quote detenute presso una banca depositaria possono essere trasferite su un conto dei titolari delle quote presso l'amministrazione centrale, oppure su un conto di un'altra banca depositaria riconosciuta dalla società di gestione o

di un'istituzione che partecipa a sistemi di clearing di titoli e fondi. Viceversa, le quote detenute su un conto dei titolari presso l'amministrazione centrale possono essere trasferite in qualsiasi momento su un conto presso una banca depositaria.

ii. Sottoscrizione delle quote

Le quote possono essere sottoscritte in qualsiasi giorno lavorativo bancario di apertura per le banche in Lussemburgo ("giorno lavorativo bancario"), come descritto con maggior dettaglio al capitolo 22, "Comparti" (fanno eccezione il 24 dicembre e il 31 dicembre, giorni in cui i comparti restano chiusi per le nuove richieste di sottoscrizione) al valore patrimoniale netto per singola quota della rispettiva classe di quote del comparto, calcolato nella data definita come giorno di valutazione ("giorno di valutazione"), secondo il metodo di calcolo descritto al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto", maggiorato delle commissioni di vendita iniziali applicabili e di eventuali tasse. L'aliquota massima della commissione di sottoscrizione relativa alle quote del fondo è indicata nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le richieste di sottoscrizione devono essere inoltrate in forma scritta all'amministrazione centrale o a un agente di distribuzione autorizzato dalla società di gestione ad accettare le richieste di sottoscrizione o di rimborso di quote (l'"agente di distribuzione" o gli "agenti di distribuzione") entro l'orario limite, secondo quanto specificato per il comparto in questione al capitolo 22, "Comparti". Le richieste di sottoscrizione vengono eseguite come specificato al capitolo 22, "Comparti", per il comparto in questione. Le richieste di sottoscrizione pervenute dopo tale orario limite vengono considerate come pervenute prima dell'orario limite del giorno lavorativo bancario seguente.

Il pagamento del prezzo di rimborso delle azioni deve pervenire entro il periodo di tempo indicato nel capitolo 22, "Comparti" per il comparto in questione.

Le commissioni dovute per la sottoscrizione delle quote vanno a favore delle banche e delle altre istituzioni finanziarie incaricate della distribuzione delle quote. Saranno inoltre addebitate all'investitore le eventuali imposte dovute in relazione all'emissione delle quote. L'importo della sottoscrizione deve essere pagato nella moneta di denominazione delle relative quote o, se richiesto dall'investitore e accettato in via discrezionale dalla società di gestione, in un'altra moneta convertibile. Il pagamento viene effettuato mediante trasferimento bancario sul conto bancario della banca depositaria indicata sul formulario della sottoscrizione.

Nell'interesse dei titolari delle quote, la società di gestione può accettare valori mobiliari altri valori patrimoniali indicati nella parte I della legge del 17 dicembre 2010, in pagamento della sottoscrizione ("conferimento in natura"), a condizione che i valori patrimoniali e mobiliari offerti siano conformi alla politica d'investimento e rispettino i limiti per gli investimenti del corrispondente comparto. Tutti gli acquisti di quote mediante conferimento in natura sono soggetti a una relazione di valutazione effettuata dal revisore contabile del fondo. La società di gestione può rifiutare a sua discrezione in tutto o in parte i valori mobiliari e patrimoniali conferiti, senza motivare la propria decisione. Tutti i costi relativi ai suddetti conferimenti in natura (compresi i costi della relazione di valutazione, le commissioni di intermediazione, le spese, le commissioni, ecc.) sono a carico degli investitori.

L'emissione delle quote viene effettuata dal fondo alla ricezione del prezzo di emissione da parte della banca depositaria con buona data valuta. Fatto salvo quanto precede, la società di gestione può decidere a sua discrezione di accettare una richiesta di sottoscrizione solo alla ricezione dei fondi da parte della banca depositaria.

Se il pagamento è effettuato in una moneta diversa da quella di denominazione delle quote, per la sottoscrizione delle quote viene utilizzato il ricavato della conversione della moneta di pagamento nella moneta di denominazione, al netto delle commissioni e degli oneri di cambio.

Il requisito di posizione minima (come importo o come numero di quote) di un investitore all'interno di una singola classe di quote è indicato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", se applicabile. In casi particolari, la società di gestione può, in via discrezionale, esonerare da tale requisito dell'investimento minimo iniziale e dell'importo di detenzione minimo.

È permessa la sottoscrizione o il rimborso di frazioni di quote fino alla terza cifra decimale. Le frazioni di quote attribuiscono al titolare diritti proporzionali in relazione a tali quote. Le istituzioni di clearing potrebbero non essere in grado di trattare le frazioni di quote. Gli investitori devono informarsi al riguardo.

La società di gestione è autorizzata a rifiutare richieste di sottoscrizione a propria discrezione e a sospendere o limitare in via temporanea o

permanente la vendita delle quote; inoltre, l'amministrazione centrale è autorizzata a rifiutare, interamente o in parte e per qualsivoglia motivo, le richieste di sottoscrizione, trasferimento o conversione di quote e in particolare a vietare o limitare la vendita, il trasferimento o la conversione delle quote alle persone fisiche o giuridiche in determinati Paesi se queste transazioni possono essere pregiudizievoli per il fondo o comportare la detenzione diretta o indiretta delle quote da parte di una prohibited person (compresa, ma non solo, qualsiasi U.S. person) o se tale sottoscrizione, trasferimento o conversione nel Paese in questione costituisce una violazione delle leggi applicabili. La sottoscrizione, il trasferimento o la conversione di quote nonché qualsiasi operazione futura non possono essere eseguiti fino a quando le informazioni richieste dall'amministrazione centrale, comprese, ma non solo, le verifiche "know your customer" e antiriciclaggio non sono state ricevute.

iii. Rimborso delle quote

Per principio la società di gestione rimborsa le quote in qualsiasi giorno lavorativo bancario di normale apertura per le banche in Lussemburgo, come descritto con maggior dettaglio al capitolo 22, "Comparti" (fanno eccezione il 24 dicembre e il 31 dicembre, giorni in cui i comparti restano chiusi per le nuove richieste di rimborso) al valore patrimoniale netto per singola quota della rispettiva classe di quote del comparto, calcolato nella data definita come giorno di valutazione ("giorno di valutazione"), secondo il metodo di calcolo descritto al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto", al netto delle commissioni di rimborso eventualmente applicabili. A tal fine, le richieste di rimborso devono essere presentate all'amministrazione centrale o all'agente di distribuzione. Le richieste di rimborso per le quote detenute tramite un depositario devono essere presentate a quest'ultimo. Le richieste di rimborso devono essere ricevute dall'amministrazione centrale o dall'agente di distribuzione prima dell'orario limite specificato per il comparto in questione nel capitolo 22, "Comparti". Le richieste di rimborso pervenute dopo tale orario limite vengono trattate nel primo giorno lavorativo bancario successivo.

Se l'esecuzione di una richiesta di rimborso comporta la diminuzione della posizione di un titolare delle quote al di sotto del requisito di posizione minima per la classe di quote in questione, come indicato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", la società di gestione, senza ulteriori comunicazioni al titolare delle quote, può considerare tale richiesta di rimborso come una richiesta di rimborso per tutte le quote di tale classe detenute dal rispettivo titolare.

Le quote di classe DA, DAH, DB e DBH, che possono essere acquistate da investitori esclusivamente nell'ambito di un mandato approvato di gestione patrimoniale discrezionale o di un altro mandato approvato come stabilito dalla società di gestione con una società affiliata del Credit Suisse Group AG devono essere automaticamente rimborsate se il mandato di gestione patrimoniale discrezionale o un altro mandato approvato come stabilito dalla società di gestione viene rescisso, a meno che il titolare delle quote abbia richiesto la conversione in un'altra classe di quote.

Il prezzo di rimborso può essere inferiore o superiore rispetto al prezzo d'emissione pagato, a seconda dell'andamento del valore patrimoniale netto di ciascuna classe di quote.

Il rimborso di quote viene generalmente effettuato mediante pagamento in contanti. Tuttavia, in circostanze eccezionali, la società di gestione può decidere di procedere al rimborso in natura. In tal caso, il rimborso in natura può essere effettuato esclusivamente previo consenso esplicito degli investitori interessati. Tutti i costi relativi al rimborso in natura (compresi, a titolo non esaustivo, i costi connessi alla valutazione dei valori patrimoniali) saranno sostenuti dall'investitore interessato, salvo ove sia possibile dimostrare che i costi relativi al rimborso in natura sono inferiori a quelli connessi alla liquidazione dei valori corrispondenti (inclusi, a titolo non esaustivo, eventuali costi di transazione). In tal caso, tutti i costi connessi al rimborso in natura potranno essere addebitati al comparto interessato.

Il pagamento del prezzo di rimborso delle quote deve essere effettuato nel periodo di tempo specificato per il comparto in questione al capitolo 22, "Comparti". Ciò non vale nel caso in cui specifiche disposizioni di legge, come ad esempio restrizioni sui cambi o sui trasferimenti, o altre circostanze al di fuori del controllo della banca depositaria, rendano impossibile il trasferimento dell'importo del rimborso.

In caso di richieste di rimborso d'importo rilevante, la società di gestione può decidere di regolare le domande di rimborso non appena avrà venduto, senza indebiti ritardi, i corrispondenti valori patrimoniali del fondo. Quando tale misura si rende necessaria, tutte le richieste di rimborso pervenute nella stessa data vengono regolate allo stesso prezzo.

Il pagamento viene effettuato mediante trasferimento bancario oppure, ove possibile, in contanti nella moneta avente corso legale nel Paese dove deve essere effettuato il pagamento, dopo la conversione del relativo ammontare. Se, a discrezione esclusiva della banca depositaria, il pagamento deve essere effettuato in una moneta diversa da quella di denominazione delle relative quote, l'importo da liquidare sarà pari al ricavato della conversione della moneta di denominazione nella moneta di pagamento, al netto delle commissioni e degli oneri di cambio.

Al pagamento del prezzo di rimborso, le quote corrispondenti perdono ogni validità.

La società di gestione è autorizzata al rimborso forzato di tutte le quote detenute da una prohibited person secondo quanto specificato di seguito.

iv. Conversione delle quote

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", i titolari delle quote di una determinata classe possono convertire in qualsiasi momento in tutto o in parte le loro quote nelle quote della stessa classe di un altro comparto, o di un'altra classe dello stesso o di un altro comparto, a condizione che vengano rispettati i requisiti (cfr. capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote") previsti per la classe in cui tali quote sono convertite. La commissione addebitata per tale conversione non può superare la metà della commissione di sottoscrizione iniziale della classe in cui le quote sono convertite.

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", le richieste di conversione devono essere completate e presentate all'amministrazione centrale o all'agente di distribuzione prima dell'orario limite di un giorno lavorativo bancario indicato per il comparto in questione nel capitolo 22, "Comparti" (fatta eccezione per il 24 dicembre e il 31 dicembre, giorni in cui i comparti restano chiusi per le nuove richieste di conversione). Le richieste di conversione pervenute dopo l'orario limite vengono trattate il primo giorno lavorativo bancario successivo. La conversione ha luogo sulla base del valore patrimoniale netto per singola quota applicabile, calcolato nella data definita come giorno di valutazione ("giorno di valutazione"; come definito al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto"), secondo il metodo descritto al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto". Le conversioni delle quote saranno effettuate in un giorno di valutazione, solo se è calcolato il valore patrimoniale netto di entrambe le classi di quote.

Se l'esecuzione di una richiesta di conversione comporta la diminuzione della posizione di un titolare di quote al di sotto del requisito di posizione minima per la classe di quote in questione, come indicato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", la società di gestione, senza ulteriori comunicazioni al titolare delle quote, può considerare tale richiesta di conversione come una richiesta di conversione per tutte le quote di tale classe detenute dal titolare. Se le quote in una determinata valuta sono convertite in quote denominate in un'altra moneta, saranno considerate e detratte le commissioni di conversione e gli oneri di cambio.

v. Sospensione della sottoscrizione, del rimborso, della conversione di quote e del calcolo del valore patrimoniale netto

La società di gestione può sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto e/o l'emissione, il rimborso e la conversione delle quote di un comparto, quando una parte rilevante del patrimonio del comparto:

- non può essere valutata a causa della chiusura di una borsa o di un mercato in un giorno diverso dai normali giorni festivi, o quando le negoziazioni in tale borsa o mercato sono sospese o limitate; oppure
- non è liberamente disponibile a causa di un evento politico, economico, militare, monetario o di qualsiasi altro tipo al di fuori del controllo della società di gestione che impedisce di disporre del patrimonio del comparto, o tale disposizione può essere pregiudizievole nell'interesse dei titolari delle quote; oppure
- non può essere valutata a causa dell'interruzione delle reti di comunicazione o per altre ragioni che rendono la valutazione impossibile; oppure
- non è disponibile per la negoziazione a causa di restrizioni sui cambi o di altro tipo che impediscono il trasferimento dei valori patrimoniali, o è possibile dimostrare in modo oggettivo che le transazioni non possono essere effettuate a normali tassi di cambio.

Gli investitori che richiedono o che hanno richiesto la sottoscrizione, il rimborso o la conversione di quote del rispettivo comparto vengono immediatamente informati della sospensione. Tale sospensione sarà resa nota con le modalità descritte nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote", nei casi in cui, a giudizio della società di gestione, la sospensione è probabilmente destinata a durare per più di una settimana.

La sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto di un comparto non influisce sul calcolo del valore patrimoniale netto degli altri comparti, se nessuna delle suddette condizioni si applica a tali comparti.

vi. Misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro

In ottemperanza alle disposizioni applicabili delle leggi e dei regolamenti del Lussemburgo in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ("AML/CFT"), alla società di gestione e ad altri professionisti del settore finanziario sono stati imposti obblighi volti a prevenire l'utilizzo di fondi a scopi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

La società di gestione assicurerà la propria conformità alle disposizioni applicabili delle leggi e dei regolamenti del Lussemburgo in materia, inclusi, in via non esclusiva, la legge lussemburghese del 12 novembre 2004 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (la "Legge AML/CFT del 2004"), il regolamento granducato del 10 febbraio 2010 che fornisce dettagli su determinate disposizioni della Legge AML/CFT del 2004 (il "Regolamento AML/CFT del 2010"), il regolamento CSSF n. 12-02, del 14 dicembre 2012 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (il "Regolamento CSSF n. 12-02") e le relative Circolari CSSF in materia di AML/CFT, ivi incluse (ma non limitatamente) la Circolare CSSF n. 18/698 sull'autorizzazione e l'organizzazione dei gestori di fondi d'investimento di diritto lussemburghese ("Circolare CSSF n. 18/698", e i suddetti denominati collettivamente "Norme AML/CTF").

In conformità con le Norme AML/CTF, la società di gestione è tenuta ad applicare misure di due diligence per gli investitori (inclusi gli aventi diritto economico ultimi), i loro delegati e il patrimonio del fondo conformemente alle rispettive direttive e procedure in vigore nel corso del tempo.

Le Norme AML/CTF impongono, tra l'altro, una verifica dettagliata dell'identità del potenziale investitore. In tale contesto, la società di gestione o l'agente amministrativo centrale o qualsiasi distributore, nominee o altro tipo di intermediario (se del caso) operante sotto la responsabilità e la supervisione della società di gestione può richiedere ai potenziali investitori di fornire qualsiasi informazione, conferma e documentazione ritenuta necessaria a proprio ragionevole giudizio, applicando un approccio basato sul rischio, al fine di procedere a tale identificazione.

La società di gestione si riserva il diritto di richiedere tutte le informazioni che si rendano necessarie al fine di verificare l'identità di un investitore, esistente o potenziale. In caso di ritardata o mancata presentazione, da parte di un investitore potenziale, delle informazioni necessarie ai fini della verifica, la società di gestione ha la facoltà di rifiutare la richiesta e non sarà ritenuta responsabile di eventuali interessi, spese o oneri. Analogamente, dopo la loro emissione, le quote non potranno essere rimborsate o convertite fino al completamento di tutti i dettagli della documentazione di registrazione e relativa alla prevenzione del riciclaggio di denaro.

Inoltre, la società di gestione si riserva il diritto di rifiutare una richiesta, completamente o parzialmente e per qualsiasi motivo, nel qual caso eventuali importi legati alla richiesta o qualsivoglia saldo della stessa, nella misura in cui ciò sia ammissibile, saranno restituiti senza inutili ritardi all'investitore potenziale mediante bonifico sul conto designato dell'investitore potenziale o per posta a rischio dell'investitore potenziale, purché l'identità dell'investitore potenziale possa essere adeguatamente verificata ai sensi delle Norme AML/CTF. In tal caso, la società di gestione non sarà ritenuta responsabile di eventuali interessi, spese o oneri.

Inoltre, la società di gestione o l'agente amministrativo centrale o qualsiasi distributore, nominee o altro tipo di intermediario (se del caso) operante sotto la responsabilità e la supervisione della società di gestione potrà richiedere di volta in volta agli investitori di fornire documenti di identificazione aggiuntivi o aggiornati ai sensi dei requisiti vigenti in materia di due diligence continuativa della clientela in ottemperanza alle Norme AML/CTF, e gli investitori saranno tenuti a e dovranno accettare di adempiere a tali richieste.

La mancata presentazione di adeguate informazioni, conferme o documentazioni potrebbe, tra l'altro, determinare (i) il rigetto delle sottoscrizioni, (ii) la trattenuta dei proventi di riscatto da parte del fondo o (iii) la trattenuta di pagamenti di dividendi in sospeso. Inoltre, gli investitori esistenti o potenziali che non rispettino i requisiti summenzionati potrebbero essere soggetti a ulteriori sanzioni amministrative o penali ai sensi delle leggi applicabili, ivi incluse in via non esclusiva le leggi del Granducato del Lussemburgo. La società di gestione, l'agente amministrativo centrale ed eventuali distributori, nominee o altri tipi di intermediari declinano qualsiasi responsabilità nei confronti degli investitori per ritardi nell'elaborazione o per la mancata elaborazione di sottoscrizioni, rimborsi o pagamenti di dividendi

derivanti dalla mancata presentazione di documentazione o dalla presentazione di documentazione incompleta da parte dell'investitore. Inoltre, la società di gestione si riserva tutti i diritti e i rimedi spettanti ai sensi della legge applicabile, al fine di garantire l'osservanza delle Norme AML/CTF.

In ottemperanza alla legge lussemburghese del 13 gennaio 2019 relativa al registro degli aventi diritto economico (la "Legge RBO"), la società di gestione è tenuta a raccogliere e mettere a disposizione determinate informazioni sui propri aventi diritto economico (come specificato nelle Norme AML/CTF). Tali informazioni includono, tra l'altro, nome e cognome, nazionalità, Paese di residenza, indirizzo personale o professionale, numero di identificazione nazionale e informazioni sulla natura e sulla portata dell'interesse dell'avente diritto economico detenuto da ciascun avente diritto economico nel fondo. La società di gestione è anche tenuta, tra l'altro, a (i) rendere tali informazioni disponibili su richiesta di determinate autorità nazionali lussemburghesi (inclusa la Commission de Surveillance du Secteur Financier, il Commissariat aux Assurances, la Cellule de Renseignement Financier, l'amministrazione tributaria lussemburghese e altre autorità nazionali ai sensi della Legge RBO) e, su richiesta motivata di altri professionisti del settore finanziario soggetti alle Norme AML/CTF, e a (ii) registrare tali informazioni in un registro centrale pubblico degli aventi diritto economico (l'"RBO").

Ciò premesso, tuttavia, la società di gestione o un avente diritto economico possono, a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge RBO, presentare una richiesta motivata all'amministratore del registro degli aventi diritto economico al fine di limitare l'accesso alle informazioni che li riguardano, ad es. nel caso in cui tale accesso possa costituire una fonte di rischio sproporzionato per l'avente diritto economico, un rischio di truffa, sequestro di persona, ricatto, estorsione, molestie o intimidazioni nei confronti dell'avente diritto economico, o nel caso in cui l'avente diritto economico sia un minore o un soggetto incapace. La decisione di limitare l'accesso al registro degli aventi diritto economico, tuttavia, non si applica alle autorità nazionali del Lussemburgo, né agli istituti di credito, istituti finanziari, ufficiali giudiziari e notai operanti in veste di funzionari pubblici, che possono pertanto consultare sempre il registro RBO.

In considerazione dei suddetti requisiti della Legge RBO, qualsiasi persona intenzionata a investire nel fondo e qualsiasi avente diritto economico di tali persone (i) sono tenuti a fornire, e accettano di fornire, alla società di gestione, all'agente amministrativo centrale o loro distributore, nominee o altro tipo di intermediario (se del caso), le informazioni necessarie al fine di consentire alla società di gestione di adempiere ai propri obblighi in termini di identificazione, registrazione e pubblicazione degli aventi diritto economico ai sensi della Legge RBO (indipendentemente dalle norme applicabili in materia di segreto professionale, segreto bancario, riservatezza o altre norme o accordi di natura analoga), e (ii) accettano che tali informazioni siano rese disponibili, tra l'altro, alle autorità nazionali lussemburghesi e ad altri professionisti del settore finanziario, nonché al pubblico, con alcune limitazioni, attraverso il registro degli aventi diritto economico.

Ai sensi della Legge RBO, potrebbero essere imposte sanzioni penali nei confronti della società di gestione in caso di mancato rispetto degli obblighi di raccolta e messa a disposizione delle informazioni necessarie, ma anche nei confronti di qualsiasi avente diritto economico che non fornisca tutte le informazioni necessarie rilevanti alla società di gestione.

vii. Market timing

La società di gestione non permette le pratiche di "market timing" con le quali l'investitore effettua sistematicamente, e in un breve lasso di tempo, sottoscrizioni, rimborsi o conversioni di classi di quote sfruttando differenze temporali e/o carenze o imperfezioni nel metodo di determinazione del valore patrimoniale netto. La società di gestione si riserva pertanto il diritto di rifiutare le richieste di sottoscrizione e di conversione provenienti da investitori che il fondo sospetti attuare le pratiche suddette, nonché di adottare, se necessario, le misure appropriate per la protezione degli altri investitori.

viii. Prohibited person, rimborso forzato e trasferimento di quote

Ai fini della presente sezione:

– il termine "prohibited person" si riferisce a qualsiasi persona, azienda, società a responsabilità limitata, società fiduciaria, partnership, patrimonio o organismo aziendale se, in base al solo parere della società di gestione, la detenzione di quote del comparto in questione può risultare pregiudizievole per gli interessi dei titolari delle quote esistenti o del comparto in questione, se può implicare una violazione di una qualsiasi legge o regolamento del Lussemburgo o di un'altra giurisdizione, o se quale conseguenza di tale

detenzione il comparto in questione o qualsiasi sussidiaria o struttura d'investimento (se ve ne sono) può essere esposta a svantaggi fiscali o legali, regolamentari o amministrativi di altro genere, a multe o penalità in cui non sarebbe altrimenti incorso, o se in seguito a tale detenzione può essere richiesto al comparto in questione o a qualsiasi sussidiaria o struttura d'investimento (se ve ne sono), alla società di gestione di adempiere a un qualsiasi obbligo di registrazione o di compilazione in qualsiasi giurisdizione in cui essi non sarebbero stati altrimenti tenuti ad adempiervi. Il termine "prohibited person" include (i) qualsiasi investitore che non soddisfa la definizione di investitore autorizzato secondo la definizione fornita per il comparto in questione al capitolo 5, "Partecipazione a CS Investment Funds 12" (se esiste), (ii) qualsiasi U.S. person o (iii) qualsiasi persona che omette di fornire eventuali informazioni o dichiarazioni richieste dalla società di gestione entro un mese civile dalla ricezione della richiesta in tal senso. Il termine "prohibited person" comprende inoltre persone fisiche o giuridiche che agiscono, direttamente o indirettamente, in violazione di qualsiasi Norma AML/CTF applicabile o che sono soggette a sanzioni, comprese le persone fisiche o giuridiche incluse in qualsiasi lista rilevante compilata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dal Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di capitali, dalla Central Intelligence Agency statunitense e dall'Internal Revenue Service statunitense, e successive modifiche.

La società di gestione non accetterà investimenti da parte o per conto di prohibited person. Il sottoscrittore dichiara e garantisce che la proposta di sottoscrizione di quote, effettuata per proprio conto dal sottoscrittore o, ove applicabile, in qualità di agente, trustee, rappresentante, intermediario, nominee o con funzione analoga per conto di qualsiasi altro avente diritto economico, non proviene da una prohibited person e dichiara e garantisce altresì che l'investitore informerà tempestivamente la società di gestione in merito a eventuali modifiche del proprio status o di quello di qualsiasi avente diritto economico sottostante con riferimento alle proprie dichiarazioni e garanzie relative alla prohibited person.

Se il consiglio d'amministrazione della società di gestione scopre in qualsiasi momento che un eventuale avente diritto economico alle quote è una prohibited person, sia singolarmente che congiuntamente a un'altra persona e sia direttamente che indirettamente, esso può, a propria discrezione e senza responsabilità, rimborsare forzatamente le quote secondo le regole stabilite nel regolamento di gestione del fondo. Con il rimborso, la prohibited person cesserà di essere titolare di tali quote.

Il consiglio d'amministrazione della società di gestione può richiedere a qualsiasi titolare di quote del fondo di fornirgli qualsiasi informazione ritenuta necessaria ai fini di stabilire se quest'ultimo è o diventerà una prohibited person.

I titolari delle quote sono tenuti inoltre a informare immediatamente la società di gestione nella misura in cui l'avente diritto economico ultimo alle quote detenute da tali titolari delle quote diventa o diventerà una prohibited person.

Se il consiglio d'amministrazione della società di gestione scopre in qualsiasi momento che un qualsiasi avente diritto economico alle quote sia singolarmente che congiuntamente a un'altra persona e sia direttamente che indirettamente, esso può, a propria discrezione e senza responsabilità, rimborsare forzatamente le quote secondo le regole stabilite nel regolamento di gestione del fondo. Con il rimborso, la prohibited person cesserà di essere titolare di tali quote.

Il consiglio d'amministrazione della società di gestione può richiedere a qualsiasi titolare di quote del fondo di fornirgli qualsiasi informazione ritenuta necessaria ai fini di stabilire se quest'ultimo è o diventerà una prohibited person.

I titolari delle quote hanno inoltre l'obbligo di informare immediatamente la società di gestione nella misura in cui l'avente diritto economico ultimo alle quote detenute da tali titolari diventa, o diventerà in futuro, una prohibited person.

Il consiglio d'amministrazione della società di gestione ha il diritto di rifiutare, a sua esclusiva discrezione, qualsiasi trasferimento, attribuzione o vendita di quote se ritiene ragionevolmente che ciò comporterebbe la detenzione di quote da parte di una prohibited person, sia quale conseguenza immediata che in un momento futuro.

Qualsiasi trasferimento di quote può essere rifiutato dall'amministrazione centrale e il trasferimento non viene effettuato fino a quando il destinatario non avrà fornito le informazioni richieste secondo le disposizioni anticiclaggio e "know your customer" applicabili.

6. Limiti per gli investimenti

Ai fini del presente capitolo, ogni comparto sarà considerato come fondo separato, ai sensi dell'articolo 40 della legge del 17 dicembre 2010.

Le seguenti disposizioni si applicano agli investimenti di ciascun comparto:

- 1) Ciascun comparto può investire esclusivamente in uno o più dei seguenti valori mobiliari e strumenti:
 - a) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario quotati o negoziati in un mercato regolamentato; a tal fine si considera come mercato regolamentato qualsiasi mercato per strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e successive modifiche;
 - b) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario ammessi alla quotazione in un altro mercato di uno Stato membro, regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico; ai fini del presente capitolo si intende per "Stato membro" un Paese membro dell'Unione Europea ("UE") oppure gli Stati dello Spazio Economico Europeo ("SEE");
 - c) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario negoziati in una borsa valori di uno Stato non membro dell'Unione Europea o in un altro mercato regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico di uno Stato non membro dell'Unione Europea, e situato in un Paese in Europa, America, Asia, Africa od Oceania;
 - d) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario di nuova emissione, a condizione che il regolamento di emissione preveda l'obbligo di richiedere l'ammissione ufficiale in una delle borse o dei mercati indicati alle lettere a), b) o c) sopramenzionate, e tale ammissione avvenga entro un anno dall'emissione;
 - e) quote o azioni di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e/o di altri organismi d'investimento collettivo ("OIC") ai sensi dell'articolo 1, par. 2, primo e secondo trattino della direttiva 2009/65/CE, aventi o meno sede legale in uno Stato membro, a condizione che:
 - tali altri OIC siano stati autorizzati in base a normative che li assoggettino a una vigilanza ritenuta, a giudizio dell'organo di regolamentazione responsabile per il fondo, equivalente a quella richiesta dal diritto UE in vigore, e che vi sia sufficiente garanzia di cooperazione tra le autorità di vigilanza;
 - il livello di protezione per i titolari delle azioni/quote di tali altri OIC sia equivalente a quello previsto per i titolari delle azioni/quote di un OICVM, e in particolare che le disposizioni relative alla custodia separata dei valori patrimoniali, all'assunzione di prestiti, alla concessione di prestiti e alle vendite allo scoperto dei titoli e degli strumenti di mercato monetario siano equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2009/65/CE;
 - venga fornito un resoconto dell'attività di tali OIC mediante bilanci annuali e relazioni semestrali che permettano di formarsi un'opinione sulle attività e le passività, sull'utile e sulle operazioni effettuate nel periodo in esame;
 - che gli OICVM o altri OIC le cui quote/azioni vengono acquisite non possano, in base ai propri documenti costitutivi o al regolamento di gestione, investire più del 10 per cento del loro patrimonio netto totale nelle quote/azioni di altri OICVM o altri OIC;
 - f) i depositi rimborsabili su richiesta o che possono essere ritirati, con durata non superiore a 12 mesi presso istituzioni creditizie, a condizione che l'istituzione creditizia abbia la propria sede legale in uno Stato membro o, qualora abbia sede legale in uno Stato terzo, sia assoggettata a una supervisione prudenziale ritenuta, a giudizio dell'autorità di regolamentazione responsabile per il fondo, equivalente a quella del diritto UE in vigore;
 - g) strumenti finanziari derivati, negoziati su uno dei mercati regolamentati di cui alle precedenti lettere a), b) e c), compresi gli strumenti equivalenti che danno luogo a regolamento in contanti; e/o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa ("strumenti derivati OTC"), a condizione che:
 - i valori sottostanti siano strumenti ai sensi dell'articolo 41, par. (1) della legge del 17 dicembre 2010, oppure indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute in cui il fondo può investire in base ai propri obiettivi d'investimento;
 - le controparti delle operazioni in derivati OTC siano istituzioni soggette a vigilanza e appartengano alle categorie approvate dall'autorità di regolamentazione competente per il fondo; e
 - i derivati OTC siano valutati con frequenza giornaliera in modo affidabile e verificabile e possano in qualsiasi momento, su iniziativa del fondo, essere venduti, ceduti o chiusi con un'operazione di segno contrario al loro valore equo;
 - h) strumenti di mercato monetario non negoziati su un mercato regolamentato, ma normalmente scambiati sul mercato monetario, liquidi e con valore calcolabile con precisione in qualsiasi momento, a condizione che l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia già regolata da disposizioni per la protezione dei risparmi e degli investitori, e che:
 - siano emessi o garantiti da un ente governativo centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione Europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro o, nel caso di uno Stato federale, da una componente della Federazione, o da un'istituzione internazionale di diritto pubblico di cui faccia parte almeno uno Stato membro; oppure
 - siano emessi da un'impresa i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati di cui alle precedenti lettere a), b) o c); oppure
 - siano emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale, conformemente ai criteri definiti dal diritto UE, o da un'istituzione soggetta a norme di vigilanza, che osserva a tutti gli effetti, ritenute, a giudizio dell'autorità di regolamentazione competente per il fondo, almeno altrettanto rigorose quanto quelle previste dal diritto UE; oppure
 - siano emessi da altri emittenti appartenenti a una delle categorie approvate dall'autorità di regolamentazione competente per il fondo, a condizione che per questi strumenti vi siano disposizioni a protezione degli investitori equivalenti a quelle di cui al primo, secondo o terzo trattino della presente lettera h), e che l'emittente sia una società con capitale proprio (capitale e riserve) non inferiore a 10 milioni di euro (EUR 10.000.000) che redige e pubblica il proprio bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della quarta direttiva 78/660/CEE, oppure un'entità giuridica nell'ambito di un gruppo di imprese comprendente una o più società quotate e responsabile del finanziamento del gruppo, oppure un'entità giuridica costituita per il finanziamento di operazioni di cartolarizzazione mediante l'utilizzo di una linea di credito bancaria.
- 2) In nessun caso un comparto potrà investire più del 10 per cento del proprio patrimonio netto totale in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario diversi da quelli indicati al punto 1). Il comparto può detenere in via accessoria attività liquide in varie monete.
- 3) La società di gestione deve adottare un processo di risk management che le consenta di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio delle posizioni e il loro contributo al profilo di rischio complessivo del portafoglio, e un processo che permetta di valutare in modo accurato e indipendente il valore degli strumenti derivati OTC.

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", ciascun comparto può fare ricorso, a scopo di (i) copertura, di una (ii) gestione efficiente del portafoglio e/o (iii) dell'attuazione della propria strategia d'investimento, a tutti gli strumenti derivati entro i limiti prescritti dalla parte I della legge del 17 dicembre 2010.

L'esposizione complessiva è calcolata tenendo conto del valore corrente del patrimonio sottostante, del rischio di controparte, degli andamenti futuri del mercato e del periodo di tempo disponibile per liquidare le posizioni. Ciò si applica anche ai seguenti sottoparagrafi. Un comparto può investire, nell'ambito della sua politica d'investimento e nei limiti stabiliti al successivo punto 4 e), in strumenti finanziari derivati, a condizione che l'esposizione verso le attività sottostanti non superi complessivamente i limiti per gli investimenti fissati al punto 4). Se un comparto investe in strumenti finanziari derivati basati su indici, questi investimenti non devono essere cumulati con i limiti di cui al punto 4). Se un valore mobiliare

o uno strumento di mercato monetario incorpora un derivato, quest'ultimo deve essere considerato ai fini del rispetto dei requisiti di cui alla presente sezione.

L'esposizione complessiva può essere calcolata mediante l'approccio fondato sugli impegni (commitment approach) oppure con la metodologia "value at risk" (VaR), come specificato per ciascun comparto nel capitolo 22, "Comparti".

Il calcolo standard basato sul metodo degli impegni converte ogni posizione su strumenti finanziari derivati nel valore di mercato di una posizione equivalente nell'attività sottostante lo strumento derivato. Nel calcolo dell'esposizione complessiva basato sul metodo degli impegni, il fondo può beneficiare degli effetti connessi ad accordi di copertura e di compensazione.

La metodologia VaR stima la perdita potenziale che un portafoglio potrebbe subire per un dato orizzonte temporale, in normali condizioni di mercato, e con un determinato grado di affidabilità. La legge del 17 dicembre 2010 prevede un grado di affidabilità del 99 per cento con un orizzonte temporale di un mese.

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", ciascun comparto deve assicurare che la sua esposizione complessiva verso gli strumenti derivati, calcolata sulla base degli impegni, non superi il 100 per cento del patrimonio netto totale, ovvero che la sua esposizione complessiva, calcolata con il metodo VaR non superi (i) il 200 per cento del portafoglio di riferimento (benchmark), ovvero (ii) il 20 per cento del patrimonio netto totale.

La funzione risk management della società di gestione verifica il rispetto di questa disposizione, in conformità ai requisiti delle vigenti circolari o dei regolamenti emanati dall'autorità di regolamentazione lussemburghese (Commission de Surveillance du Secteur Financier, "CSSF"), ovvero da qualsiasi organismo europeo autorizzato a emanare norme o standard tecnici pertinenti.

- 4) a) Ciascun comparto non può investire più del 10 per cento del proprio patrimonio netto totale in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di uno stesso emittente. Inoltre, il valore complessivo di tutti i valori mobiliari e strumenti di mercato monetario degli emittenti, nei quali un comparto investe più del 5 per cento del proprio patrimonio netto totale, non può superare il 40 per cento del proprio patrimonio netto totale. Un comparto non può investire più del 20 per cento del proprio patrimonio netto totale in depositi presso una stessa istituzione. L'esposizione al rischio di controparte collegato alle operazioni di un comparto in derivati OTC e/o alle tecniche di efficiente gestione del portafoglio non può superare complessivamente le seguenti percentuali:
- 10 per cento del patrimonio netto totale se la controparte è un'istituzione finanziaria, di cui al capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", lettera f) del punto 1); oppure
 - 5 per cento del patrimonio netto totale negli altri casi.
- b) Il limite del 40 per cento di cui al punto 4) lettera a) non si applica ai depositi e alle operazioni in derivati OTC effettuate con istituzioni finanziarie soggette a vigilanza. Indipendentemente dal limite di cui al punto 4) lettera a), ciascun comparto può investire fino al 20 per cento del proprio patrimonio netto totale con una stessa istituzione, in una combinazione di:
- valori mobiliari o strumenti di mercato monetario emessi da tale istituzione, e/o
 - depositi presso tale istituzione, oppure
 - esposizioni, derivanti da operazioni in derivati OTC effettuate con tale istituzione.
- c) Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato ad un massimo del 35 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti territoriali, da uno Stato non membro o da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri.
- d) Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato al 25 per cento per titoli di debito emessi da un'istituzione creditizia con sede in uno Stato membro, e soggetta a supervisione prudenziale sulla base di disposizioni di legge miranti alla protezione dei titolari di tali titoli di debito. In particolare, il ricavato dell'emissione di tali titoli di debito deve essere investito, nel rispetto dei requisiti di legge, in valori patrimoniali sufficienti a coprire per tutta la durata dei titoli di debito le obbligazioni dagli stessi derivanti, e vincolati per il rimborso del capitale e degli

interessi in caso di insolvenza dell'emittente. Se un comparto investe più del 5 per cento del proprio patrimonio netto totale in titoli di debito di un solo emittente, ai sensi della presente lettera d), il valore complessivo di questi investimenti non può superare l'80 per cento del valore patrimoniale netto del comparto.

- e) I valori mobiliari e gli strumenti di mercato monetario di cui al punto 4) lettere c) e d) non vengono considerati nel calcolo del limite del 40 per cento di cui al punto 4) lettera a) della presente sezione. I limiti di cui alle lettere a), b), c) e d) non possono essere cumulati; ai sensi delle lettere a), b), c) e d) gli investimenti effettuati in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di uno stesso emittente, oppure in depositi presso tale emittente, o in operazioni in derivati con lo stesso non possono pertanto in alcun caso superare il 35 per cento del patrimonio netto totale di un comparto. Le società che appartengono a uno stesso gruppo di imprese ai fini della redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE, e successive modifiche e integrazioni, o in base a principi contabili internazionali riconosciuti, sono considerate come un unico emittente ai fini del calcolo dei limiti per gli investimenti specificati nel presente punto 4). Il valore complessivo degli investimenti in valori mobiliari e strumenti di mercato monetario di uno stesso gruppo di imprese non può superare il 20 per cento del patrimonio netto totale del comparto.
- f) Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato al 100 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti territoriali, da uno Stato non membro dell'Unione Europea o da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri dell'Unione Europea. In tal caso il comparto deve detenere valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di almeno sei emissioni diverse, e i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario di una singola emissione non possono superare il 30 per cento del patrimonio totale di quel comparto.
- 5) Il fondo non può investire più del 10 per cento del patrimonio netto totale di ciascun comparto in quote/azioni di altri OICVM e/o altri OIC ("fondi target") ai sensi del punto 1), lettera e), se non diversamente indicato nella politica d'investimento applicabile al comparto, come descritto nel capitolo 22, "Comparti".
- Se nel capitolo 22, "Comparti", viene specificato un limite superiore al 10 per cento, si applicano le seguenti restrizioni:
- non più del 20 per cento del patrimonio netto totale del comparto può essere investito in quote/azioni di un unico OICVM o altro OIC. Ai fini dell'applicazione di questo limite per gli investimenti, ciascun comparto di un OICVM, o altro OIC multicomparto sarà considerato come un emittente distinto, purché sia garantito il rispetto del principio della separazione degli obblighi dei vari comparti nei confronti di terzi.
 - Gli investimenti di quote/azioni di OIC diversi dagli OICVM non possono complessivamente superare il 30 per cento del patrimonio netto totale di un comparto.

Qualora un comparto investa in quote/azioni di altri OICVM e/o di altri OIC gestiti, direttamente o tramite delega, dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società alla quale la società di gestione sia legata da una comunanza di gestione o di controllo, oppure da una partecipazione diretta od indiretta nell'ordine almeno del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto ("fondi collegati"), la società di gestione o l'altra società non possono addebitare commissioni di sottoscrizione o di rimborso relative all'investimento del comparto nelle quote/azioni di tali fondi collegati.

Oltre alle spese sostenute dalla società di gestione nella gestione del comparto, potrà essere addebitata anche una commissione di gestione per gli investimenti nei fondi target considerati fondi collegati, indirettamente addebitata dai valori patrimoniali del comparto in relazione ai fondi target contenuti nello stesso. In aggiunta a tale commissione di gestione, potrebbe essere addebitata indirettamente una commissione di performance dai valori patrimoniali del comparto in relazione ai fondi target contenuti nello stesso.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, in generale, gli investimenti nelle quote/azioni di altri OICVM e/o altri OIC, possono essere soggetti a costi, sia a livello del comparto che a livello dell'altro OICVM od OIC.

La commissione di gestione cumulativa a livello di comparto e di target fund per i comparti che investono oltre il 10 per cento del patrimonio netto totale in quote/azioni di altri OICVM e/o in altri OIC("fondi target") è specificata nel capitolo 22, "Comparti", ove applicabile.

- 6) a) Il patrimonio del fondo non può essere investito in titoli che incorporano un diritto di voto tale da permettere al fondo di esercitare un'influenza rilevante sulla direzione di un emittente.
- b) Il fondo non può inoltre acquisire più del:
- 10 per cento delle azioni senza diritto di voto di un unico emittente;
 - 10 per cento dei titoli di debito dello stesso emittente;
 - 25 per cento delle quote di uno stesso OICVM o altro OIC; oppure
 - 10 per cento degli strumenti di mercato monetario dello stesso emittente.

Negli ultimi tre casi menzionati, il limite può non essere applicato qualora al momento dell'acquisizione non sia possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito, degli strumenti di mercato monetario oppure l'importo netto delle quote/azioni in circolazione.

I limiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano:

- ai valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti territoriali;
- ai valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro dell'Unione Europea;
- ai valori mobiliari e agli strumenti di mercato monetario emessi da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri dell'Unione Europea;
- alle azioni mediante le quali un comparto acquisisce una partecipazione nel capitale di una impresa avente sede in un Paese al di fuori dell'Unione Europea, e che investe la maggior parte del proprio patrimonio in titoli di emittenti di tale Paese, nei casi in cui la legge locale impedisce qualsiasi altra possibilità d'investimento nei titoli di emittenti di tale Paese. Questa deroga è comunque applicabile solo nel caso in cui la politica d'investimento dell'impresa con sede in un Paese al di fuori dell'Unione Europea sia compatibile con i limiti di cui ai punti 4), lettere da a) a e), 5) e 7), lettere a) e b).

- 7) La società di gestione non può contrarre prestiti per i comparti, ad eccezione:
- a) dei prestiti per l'acquisto di valute mediante operazioni "back to back";
- b) dei prestiti temporanei e di importo non superiore al 10 per cento del patrimonio netto totale del comparto.
- 8) Il fondo non può concedere prestiti né costituirsi come garante a favore di terzi.
- 9) Ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, ciascun comparto, nel rispetto delle disposizioni lussemburghesi applicabili, può effettuare operazioni di prestito titoli.
- 10) Il patrimonio del fondo non può essere investito direttamente in immobili, metalli preziosi o certificati rappresentativi di merci e metalli preziosi.
- 11) Il fondo non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti di mercato monetario o altri strumenti finanziari, di cui al punto 1) lettera e), g) e h).
- 12) a) In relazione alle assunzioni di prestito effettuate nel rispetto dei limiti indicati nel prospetto informativo, la società di gestione può costituire in garanzia o utilizzare come collaterale i valori patrimoniali del comparto in questione.
- b) La società di gestione può inoltre costituire in garanzia o assegnare i valori patrimoniali del comparto in questione a titolo di garanzia a favore di controparti in operazioni che implicano strumenti derivati OTC o strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato, secondo quanto stabilito più sopra ai paragrafi a), b) e c) del punto 1) allo scopo di garantire il pagamento e l'adempimento da parte del comparto dei propri obblighi nei confronti della controparte in questione. Nella misura in cui le controparti richiedono la costituzione di una garanzia che supera il valore del rischio che tale garanzia deve coprire o laddove l'eccedenza della garanzia è causata da altre circostanze (ad es. la performance degli attivi costituiti in garanzia o disposizioni della documentazione di riferimento usuale), tali

garanzie (eccedenti) possono esporre il comparto in questione - anche nei confronti delle garanzie non liquide - al rischio di tale controparte e il comparto potrebbe vantare unicamente un credito chirografario nei confronti di tali attivi..

I limiti soprammenzionati non si applicano in caso di esercizio di diritti di opzione.

I limiti di cui ai punti 4) e 5) possono non essere rispettati nei primi sei mesi dall'autorizzazione ufficiale di un comparto in Lussemburgo, a condizione che gli investimenti siano effettuati in base al principio della ripartizione del rischio.

Se i limiti soprammenzionati vengono superati per ragioni al di fuori del controllo della società di gestione, o a seguito dell'esercizio di diritti di opzione, la società di gestione dovrà porre rimedio alla situazione in via prioritaria, tenendo in debito conto gli interessi dei titolari delle quote.

La società di gestione è autorizzata a stabilire in ogni momento ulteriori limiti per gli investimenti nell'interesse dei titolari delle quote se, ad esempio, tali limiti per gli investimenti sono necessari per rispettare le norme legislative e regolamentari dei Paesi in cui vengono o verranno collocate o vendute le quote del fondo.

7. Fattori di rischio

I potenziali investitori devono considerare i seguenti fattori di rischio prima di effettuare allocazioni nel fondo. Tuttavia, si fa presente che l'elenco sotto riportato dei fattori di rischio, associati agli investimenti nel fondo, non ha carattere esaustivo. I potenziali investitori sono tenuti a leggere per intero il prospetto informativo e, se del caso, rivolgersi ai propri consulenti legali, fiscali e in materia di investimenti, in particolare in merito alle conseguenze fiscali connesse alla sottoscrizione, alla detenzione, alla conversione, al rimborso o alla cessione in altro modo delle quote, in base alla legislazione del Paese di loro cittadinanza, residenza o domicilio (per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo 9, "Spese e imposte").

Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che gli investimenti del fondo sono soggetti a oscillazioni di mercato e agli altri rischi collegati all'investimento in valori mobiliari e in altri strumenti finanziari. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono sia diminuire che aumentare, e l'investitore può non ottenere in restituzione l'importo originariamente investito nel fondo, o rischiare anche di perdere l'intero ammontare allocato. Il conseguimento dell'obiettivo d'investimento di un particolare comparto, o l'aumento di valore degli investimenti non sono in alcun modo garantiti. I dati delle passate performance non sono indicatori affidabili dei rendimenti futuri.

Il valore patrimoniale netto di un comparto può variare per effetto delle oscillazioni di valore delle attività sottostanti e del reddito che ne deriva. Si ricorda agli investitori che il loro diritto al rimborso delle quote può essere sospeso in determinate circostanze.

A seconda della moneta del Paese in cui sono domiciliati gli investitori, le oscillazioni dei tassi di cambio possono influire negativamente sul valore dell'investimento in uno o più comparti. Inoltre, nel caso di una classe di quote in moneta alternativa senza copertura del rischio di cambio, il risultato delle operazioni di cambio ad essa collegate può influire negativamente sulla performance della relativa classe di quote.

Rischio di mercato

Questo rischio di natura generale può incidere su tutti gli investimenti, con la conseguenza che il valore di un particolare investimento può subire variazioni pregiudizievoli per gli interessi del fondo. In particolare, il valore degli investimenti può essere influenzato da incertezze legate, ad esempio, agli sviluppi internazionali, politici ed economici, o a cambiamenti nelle politiche governative.

Rischio di tasso d'interesse

I comparti che investono in titoli a reddito fisso possono diminuire di valore a causa delle oscillazioni dei tassi d'interesse. Una diminuzione dei tassi d'interesse determina generalmente un aumento del valore dei titoli a reddito fisso. Viceversa, quando i tassi d'interesse aumentano, il valore dei titoli a reddito fisso generalmente diminuisce. Di norma i titoli a reddito fisso a lungo termine sono caratterizzati da una volatilità di prezzo più elevata rispetto a quelli a breve termine.

Rischio di cambio

Gli investimenti dei comparti possono essere effettuati in monete diverse dalla moneta di riferimento e, pertanto, essere soggetti a oscillazioni di cambio che possono influire in modo favorevole o sfavorevole sul valore patrimoniale netto del rispettivo comparto.

Le divise di determinati Paesi possono risultare volatili e, di conseguenza, incidere sul valore dei titoli denominati in tali valute. Se la moneta in cui è denominato l'investimento si apprezza rispetto alla moneta di riferimento del relativo comparto, ciò determina un aumento del valore dell'investimento. Viceversa, un deprezzamento di tale moneta influisce negativamente sul valore dell'investimento.

I comparti possono effettuare operazioni di copertura valutaria per proteggersi contro la diminuzione di valore degli investimenti denominati in monete diverse dalla moneta di riferimento, nonché contro l'aumento dei costi degli investimenti da effettuare e denominati in monete diverse dalla moneta di riferimento. Non è comunque possibile fornire alcuna garanzia circa l'effettiva efficacia della copertura valutaria.

Anche se la politica d'investimento del fondo prevede la copertura del rischio di cambio dei comparti rispetto alla loro moneta di riferimento, le operazioni di copertura non sono sempre possibili ed è pertanto impossibile escludere completamente i rischi di cambio.

Rischio di credito

I comparti che investono in titoli a reddito fisso sono soggetti al rischio che gli emittenti di tali titoli non possano onorare i propri obblighi di pagamento su tali titoli. Se l'emittente viene a trovarsi in situazione di difficoltà finanziaria o economiche, ciò può diminuire la qualità del credito del titolo producendo una maggiore volatilità del prezzo del titolo stesso. L'eventuale abbassamento del rating creditizio del titolo può anche compensare la liquidità del titolo. I comparti che investono in titoli di debito di qualità minore sono più soggetti a questi problemi e il loro valore può essere più volatile.

Rischio di controparte

Il fondo può effettuare transazioni OTC fuori borsa che possono esporre i comparti al rischio di inadempimento degli obblighi contrattuali in capo alla controparte. In caso di insolvenza della controparte, i comparti possono subire ritardi nella liquidazione delle posizioni e consistenti perdite.

Direttiva UE sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi

La direttiva 214/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (la "BRRD") è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 giugno 2014 ed è entrata in vigore il 2 luglio 2014. L'obiettivo dichiarato della BRRD consiste nel fornire alle autorità di risoluzione, ivi compresa l'autorità di risoluzione competente del Lussemburgo, di strumenti e poteri comuni per affrontare preventivamente le crisi bancarie, allo scopo di preservare la stabilità finanziaria e di minimizzare l'esposizione alle perdite da parte dei contribuenti.

Ai sensi della BRRD e delle relative leggi di attuazione, le autorità nazionali prudenziali di supervisione possono esercitare determinati poteri sugli enti creditizi e alcune imprese d'investimento in via di fallimento o destinate probabilmente a fallire la cui normale insolvenza causerebbe instabilità finanziaria. Questi poteri comprendono i poteri di svalutazione del debito, di conversione, di trasferimento, di modifica e di sospensione di volta in volta esistenti ai sensi di qualsiasi legge, regolamento, norma o requisito in vigore nello Stato membro dell'UE in questione con riferimento all'attuazione della BRRD (gli "strumenti di risoluzione delle banche") ed esercitati nel rispetto di tali leggi, regolamenti, norme o requisiti.

Il ricorso a uno di questi strumenti di risoluzione bancaria può influenzare o limitare la capacità delle controparti soggette alla BRRD di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei comparti, esponendoli così a potenziali perdite.

L'impiego degli strumenti di risoluzione bancaria nei confronti degli investitori di un comparto può portare inoltre alla vendita forzata di parte degli attivi di questi investitori, comprese le loro azioni e/o quote di tale comparto. Esiste pertanto il rischio che un comparto possa subire una riduzione della propria liquidità o persino ritrovarsi con una liquidità insufficiente a causa di un tale volume insolitamente elevato di richieste di risoluzione. In questo caso il fondo potrebbe non essere in grado di corrispondere gli importi dei rimborsi entro i termini definiti nel presente prospetto informativo.

L'impiego di alcuni strumenti di risoluzione bancaria nei confronti di un tipo particolare di titoli può inoltre portare, in determinate circostanze, a un prosciugamento della liquidità su specifici mercati dei titoli, causando così potenziali problemi di liquidità ai comparti.

Rischio di liquidità

Il fondo può andare incontro al rischio di liquidità per effetto di condizioni inconsuete di mercato, volumi eccezionalmente elevati di richieste di rimborso, o per altri motivi. In tale caso il fondo potrebbe non essere in grado di corrispondere gli importi dei rimborsi entro i termini definiti nel presente prospetto informativo.

Rischio di gestione

Il fondo è gestito attivamente e, pertanto, i comparti possono essere soggetti a rischi legati alla gestione. La società di gestione applicherà la propria strategia di investimento, comprese le tecniche di investimento e l'analisi dei rischi, nelle decisioni di investimento per i comparti; non vi è comunque alcuna garanzia che l'investimento deliberato consegua i risultati desiderati. In determinati casi la società di gestione può risolvere di non ricorrere a tecniche di investimento, quali strumenti derivati, oppure le stesse potrebbero non essere disponibili, perfino in condizioni di mercato nelle quali il loro utilizzo potrebbe risultare vantaggioso per il rispettivo comparto.

Rischi di sostenibilità

Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), i comparti sono tenuti a comunicare il modo in cui i rischi di sostenibilità (di seguito definiti) sono integrati nelle loro decisioni di investimento e i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei comparti.

Per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance (ESG) che, ove si verifici, sia potenzialmente in grado di produrre effetti negativi sostanziali sul valore degli investimenti. La rilevanza dei rischi di sostenibilità è determinata dalla probabilità del concretizzarsi del rischio, dalla sua entità e dal relativo orizzonte temporale.

I rischi di sostenibilità possono essere intesi come una sottocategoria dei tipi di rischi tradizionali (p. es. rischio di credito, mercato, liquidità, operativo e di strategia) e sono individuati e gestiti nell'ambito dei processi di gestione del rischio della società di gestione. Inoltre i gestori degli investimenti dei comparti con una strategia d'investimento ESG sono sostenuti dal team ESG di CSAM per individuare e gestire i rischi di sostenibilità rilevanti nel processo decisionale sugli investimenti.

Dato che i rischi di sostenibilità variano a seconda delle categorie di attivi e degli stili d'investimento, sono definiti a livello di comparto. Il gestore degli investimenti individua i rischi di sostenibilità considerando l'esposizione del portafoglio al settore, all'industria e alle società in termini assoluti o relativi rispetto al benchmark. Le analisi interne possono essere supportate da quadri di riferimento mirati che definiscono i fattori ESG specifici di un'industria, che sono rilevanti per una società.

Gli effetti derivanti dal verificarsi di un rischio di sostenibilità possono essere numerosi e diversi a seconda del rischio specifico, della regione e della categoria di attivi. Per tutti i comparti, i rischi di sostenibilità possono produrre un effetto negativo sui rendimenti dei comparti stessi. In generale, come rischi estremamente rilevanti sono stati individuati rischi fisici acuti e cronici, nuove ecotasse sulle emissioni e cambiamenti nel comportamento dei consumatori. Tali rischi possono portare a maggiori rischi di default per gli investimenti. Ulteriori informazioni sono contenute nella sezione "Informazioni sui rischi" del capitolo 22 "Comparti".

Rischi legati agli investimenti sostenibili

Alla luce della natura recente di regolamenti e linee guida in materia di ESG / sostenibilità, la società di gestione e i gestori d'investimento possono avere la necessità di rivedere quanto riportato nel presente prospetto a proposito delle descrizioni e classificazioni ESG, in risposta all'evolversi dell'indirizzo legislativo, normativo o delle linee guida interne o ai cambiamenti nell'approccio del settore alla classificazione. Pertanto qualsiasi classificazione ESG menzionata nel presente prospetto è suscettibile di modifiche. Poiché le pratiche di sostenibilità variano in funzione della regione, del settore e della tematica evolvendosi di conseguenza, l'applicazione o la valutazione di tali pratiche di sostenibilità da parte dei comparti o dei relativi gestori d'investimento e della società di gestione può variare nel corso del tempo. Analogamente, i nuovi requisiti di sostenibilità imposti dai Paesi dove i gestori d'investimento operano e/o i comparti sono collocati sul mercato possono comportare ulteriori costi di compliance, obblighi d'informazione o altre implicazioni o limitazioni a carico dei comparti o dei relativi gestori d'investimento e della società di gestione. Alla luce di tali requisiti, ai gestori d'investimento e alla società di gestione può essere richiesto di classificare i comparti secondo determinati criteri, alcuni dei quali possono lasciare spazio a un'interpretazione soggettiva. In

particolare la loro visione su una classificazione adeguata può evolversi nel corso del tempo, anche in risposta all'indirizzo legislativo o normativo o a cambiamenti nell'approccio del settore, fra cui può rientrare una modifica alla classificazione dei comparti. Tale cambio di classificazione può richiedere il compimento di determinate azioni, tra cui nuovi investimenti e disinvestimenti o l'introduzione di nuovi processi per soddisfare i relativi requisiti di classificazione e acquisire dati sugli investimenti nei comparti, fatto che può comportare ulteriori costi e obblighi di informazione e rendicontazione.

Inoltre gli investitori devono tenere presente che la società di gestione e i gestori d'investimento dipendono, in tutto o in parte, da fonti d'informazione pubbliche e di terze parti nonché potenzialmente da informazioni prodotte dall'emittente stesso. La capacità della società di gestione e dei gestori d'investimento di verificare tali dati può essere altresì limitata dall'integrità dei dati sui costituenti sottostanti in un dato momento nonché dallo stato e dall'evoluzione della legislazione, delle direttive e disposizioni su scala mondiale in merito al tracciamento e alla fornitura di tali dati ESG. I dati ESG ricavati da fonti d'informazione private, pubbliche e di terzi possono essere scorretti, non disponibili o non completamente aggiornati. Fra l'altro gli aggiornamenti possono avvenire anche dopo un certo intervallo di tempo. La classificazione / valutazione ESG rispecchia anche il parere del soggetto valutatore (fra cui soggetti esterni, come per esempio agenzie di rating o altri istituti finanziari). In mancanza di un sistema di punteggi ESG standardizzato ogni soggetto valutatore possiede pertanto un proprio quadro di riferimento per la ricerca e l'analisi. Quindi il punteggio ESG o i livelli di rischio assegnati da soggetti valutatori diversi possono variare in misura significativa. Ciò vale anche per determinati investimenti per i quali la società di gestione e i gestori d'investimento possono avere solo un accesso limitato ai dati forniti da soggetti esterni in relazione ai costituenti sottostanti di un investimento, per es. a causa della mancanza di dati look-through. In tali casi, la società di gestione e i gestori d'investimento compiranno tutto quanto in loro potere per cercare di valutare tali informazioni. Tali lacune nei dati potrebbero altresì tradursi in una valutazione scorretta di una pratica di sostenibilità e/o dei relativi rischi di sostenibilità e delle rispettive opportunità. Gli investitori sono altresì tenuti a considerare che la performance ESG / non finanziaria di un portafoglio potrebbe differire dalla sua performance finanziaria, e la società di gestione e i gestori d'investimento non possono fornire alcuna dichiarazione in merito alla correlazione fra performance ESG e performance finanziaria. L'applicazione di una nuova classificazione ESG o un cambio di classificazione ESG può inoltre comportare costi transazionali per riposizionare il portafoglio sottostante, nonché ulteriori costi legati a nuove comunicazioni, segnalazioni, compliance e gestione dei rischi. Il perseguimento di obiettivi ESG non implica necessariamente la capacità di soddisfare gli obiettivi d'investimento complessivi dell'investitore o del cliente, né preferenze specifiche di sostenibilità degli stessi.

Rischio di investimento Investimenti in azioni

I rischi associati all'investimento in azioni e in titoli a contenuto azionario comprendono la possibilità di oscillazioni particolarmente consistenti del prezzo di mercato, le possibili notizie negative sugli emittenti o sui mercati, nonché lo stato di subordinazione delle azioni nei confronti dei titoli di debito emessi dalla stessa società.

Gli investitori devono inoltre considerare i rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio e alla possibilità di introduzione di restrizioni sui cambi o di altro tipo.

Investimenti in titoli a reddito fisso

Gli investimenti in titoli di emittenti di altri Paesi e denominati in monete diverse offrono potenziali vantaggi, non realizzabili nel caso di investimenti in titoli di emittenti di un unico Paese, ma comportano anche rischi considerevoli, normalmente non associati agli investimenti in titoli di emittenti di un unico Paese. Tra questi rischi ricordiamo le oscillazioni dei tassi di cambio (come descritto nelle precedenti sezioni "Rischio di tasso d'interesse" e "Rischio di cambio") e la possibile introduzione di restrizioni sui cambi o altre norme di legge o regolamenti riguardanti questi investimenti. L'eventuale deprezzamento di una moneta nei confronti della moneta di riferimento del comparto può ridurre il valore dei titoli detenuti in portafoglio, denominati in tale moneta.

L'emittente dei titoli può essere domiciliato in un Paese diverso da quello nella cui moneta sono denominati i titoli. I valori e i rendimenti relativi degli investimenti sul mercato dei valori mobiliari di diversi Paesi, e i rischi ad essi collegati, possono oscillare in modo indipendente tra loro.

La performance degli investimenti in titoli a reddito fisso denominati in una moneta specifica dipende anche dal contesto dei tassi d'interesse del Paese che emette tale moneta. Dato che il valore patrimoniale netto di un comparto è calcolato nella sua moneta di riferimento, la performance degli investimenti denominati in una moneta diversa dalla moneta di riferimento dipende dalla forza di tale moneta rispetto alla moneta di riferimento e dal contesto dei tassi d'interesse nel Paese che emette tale moneta. In assenza di altri eventi in grado di influire altrimenti sul valore degli investimenti denominati in una moneta diversa dalla moneta di riferimento (come ad es. un cambiamento del clima politico e della qualità creditizia di un emittente), un apprezzamento della moneta non di riferimento determina generalmente un aumento del valore degli investimenti di un comparto nella moneta non di riferimento, misurato nella moneta di riferimento. I comparti possono investire in titoli di debito "investment grade". Le agenzie specializzate assegnano a tali titoli di debito le classi di rating più elevate sulla base dell'affidabilità creditizia o del rischio di insolvenza. Le agenzie di rating rivedono periodicamente le valutazioni assegnate e, pertanto, i titoli di debito possono essere declassati qualora vi siano circostanze economiche che impattano sull'emissione dei rispettivi titoli di debito. Inoltre, i comparti possono investire in titoli di debito nel settore "non investment grade" (titoli di debito a elevato rendimento). Rispetto ai titoli di debito investment grade, quelli ad alto rendimento sono generalmente titoli con un rating inferiore, che offrono rendimenti più elevati per compensare la minore affidabilità creditizia o il maggiore rischio di insolvenza collegato a questi strumenti di debito.

Rischio legato agli strumenti Contingent Capital

Rischi non conosciuti

La struttura degli strumenti CoCo è ancora poco collaudata. In un contesto di tensione, è incerta la performance che questi strumenti realizzeranno quando le caratteristiche ad essi sottostanti verranno messe alla prova. Nell'eventualità in cui un singolo emittente attivi un evento trigger o sospenda il pagamento delle cedole, è incerto se il mercato considererà il problema come un evento idiosincratice o sistemico. Nel secondo caso sono possibili effetti potenziali di contagio dei prezzi e di volatilità per l'intera categoria di attivi. Il rischio può essere a sua volta intensificato a seconda del livello di arbitraggio dello strumento sottostante. In un mercato illiquido, inoltre, la formazione dei prezzi può finire progressivamente sotto pressione.

Rischio d'inversione della struttura del capitale

A differenza di quanto accade a fronte di una gerarchia del capitale di tipo tradizionale, gli investitori in CoCo possono subire una perdita di capitale quando ciò non accade invece ai titolari di azioni. Può accadere in alcuni scenari che i titolari di questi titoli incorrano in perdite superiori rispetto a quelle subite dagli azionisti, ad esempio quando è attivo un high trigger PWD (principal write-down) CoCo. Tutto ciò contrasta con la consueta gerarchia della struttura del capitale, in cui è previsto che siano gli azionisti i primi a subire delle perdite.

Rischio legato alla concentrazione settoriale

Poiché gli emittenti di CoCo possono essere distribuiti in modo disomogeneo tra settori industriali, i CoCo possono essere soggetti a rischi di concentrazione settoriale.

Investimenti in warrant

L'effetto leva degli investimenti in warrant e la volatilità dei relativi prezzi sono fattori che possono aumentare notevolmente il rischio legato all'investimento in questo tipo di strumenti, rispetto a quello in azioni. La volatilità dei warrant può comportare un potenziale aumento del prezzo delle quote di un comparto che investa in warrant.

Investimenti in target fund

Si precisa agli investitori che gli investimenti nei target fund possono essere soggetti a costi sia a livello del comparto che a livello dei target fund. Inoltre, il valore delle quote o delle azioni dei target fund può essere influenzato da fluttuazioni valutarie, transazioni in cambi, norme fiscali (compresa l'imposizione di ritenute alla fonte) e da altri fattori economici o politici, o cambiamenti nei Paesi in cui il target fund investe, in aggiunta ai rischi connessi all'esposizione verso i mercati emergenti.

L'investimento del patrimonio del comparto nelle quote o azioni dei target fund comporta il rischio che il rimborso delle quote o azioni sia soggetto a restrizioni, e pertanto in alcuni casi gli investimenti possono risultare meno liquidi rispetto ad altri.

Utilizzo dei derivati

Sebbene l'utilizzo di strumenti finanziari derivati possa generare effetti positivi, i derivati comportano rischi diversi, e in alcuni casi maggiori, rispetto agli investimenti più tradizionali.

I derivati sono strumenti finanziari altamente specialistici. L'utilizzo di un derivato richiede una comprensione non solo dello strumento sottostante, ma anche del derivato stesso, senza la possibilità di osservare la performance del derivato in tutte le possibili situazioni di mercato.

Nel caso di operazioni in derivati di importo particolarmente rilevante o di illiquidità del relativo mercato, può non essere possibile effettuare una transazione o liquidare una posizione a prezzi vantaggiosi.

A causa dei fattori di leva correlati a numerosi strumenti finanziari derivati, gli eventuali cambiamenti negativi del valore o livello di patrimonio sottostante, del tasso o dell'indice possono comportare perdite molto più consistenti rispetto all'importo investito nel derivato stesso.

Tra gli altri rischi associati all'utilizzo dei derivati, vanno citati il rischio di formazione di prezzi non corretti o di valutazioni non appropriate dei derivati e la non perfetta correlazione tra i derivati e i valori patrimoniali, i tassi o gli indici sottostanti. La valutazione di molti derivati è complessa e spesso soggettiva. Valutazioni non appropriate possono determinare maggiori richieste di versamenti in contanti alle controparti o perdite di valore per il fondo. Di conseguenza, l'utilizzo dei derivati non rappresenta sempre uno strumento efficace per perseguire l'obiettivo d'investimento del fondo, e in alcuni casi può anche avere un effetto contrario.

Gli strumenti derivati comportano per il fondo anche il rischio di subire perdite, dovute all'inadempimento di un obbligo contrattuale in capo alla controparte (come precedentemente specificato nella sezione "Rischio di controparte"). Il rischio di insolvenza per i derivati quotati in una borsa valori è generalmente inferiore rispetto ai derivati negoziati OTC, poiché l'istituzione di clearing, che è emittente o controparte di ciascun derivato negoziato in borsa, assume una garanzia di adempimento. Inoltre, l'utilizzo dei derivati su crediti (credit default swap, credit linked note) comporta per il fondo il rischio di perdite, in caso di insolvenza di una delle entità sottostanti ai derivati su crediti.

I derivati OTC possono comportare inoltre rischi di liquidità. Le controparti con cui il fondo esegue le transazioni potrebbero cessare di formare o quotare prezzi di mercato per determinati strumenti e, di conseguenza, il fondo potrebbe non essere in grado di effettuare transazioni previste in valuta, operazioni di credit default swap o total return swap, oppure di concludere un'operazione di segno contrario in relazione a una posizione aperta, con il conseguente potenziale impatto negativo sulla sua performance. Diversamente dai derivati quotati in una borsa valori, i contratti forward, spot e i contratti di opzione di valuta non consentono alla società di gestione di compensare le obbligazioni del fondo con una transazione uguale ma di segno opposto. Pertanto stipulando contratti di opzione, forward o spot, il fondo potrà essere richiesto, e dovrà essere in grado di far fronte ai propri obblighi derivanti da tali contratti.

L'utilizzo degli strumenti derivati non consente necessariamente di raggiungere l'obiettivo prefissato.

Investimenti in indici di hedge fund

In aggiunta ai rischi associati agli investimenti tradizionali (quali i rischi di mercato, di credito e di liquidità), gli investimenti in indici di hedge fund comportano diversi rischi specifici, di seguito descritti.

Gli hedge fund sottostanti il rispettivo indice si differenziano dagli investimenti tradizionali soprattutto perché la loro strategia d'investimento può contemplare la vendita allo scoperto di titoli e la possibilità di ottenere un effetto leva mediante l'assunzione di prestiti o l'utilizzo di derivati.

In virtù dell'effetto leva, il valore del patrimonio del comparto aumenta più rapidamente se i guadagni in conto capitale, derivanti dagli investimenti finanziati con l'assunzione di prestiti, superano i relativi costi, ossia gli interessi sui prestiti e i premi dovuti sugli strumenti derivati. Quando i prezzi scendono, l'effetto leva provoca invece una più rapida diminuzione del valore del patrimonio del fondo. L'utilizzo dei derivati e, in particolare, delle vendite allo scoperto può in alcuni casi portare alla perdita totale di valore.

La maggior parte degli hedge fund sottostanti il relativo indice sono registrati in Paesi in cui il quadro legale, e in particolare la vigilanza da parte delle autorità, non esiste o non è conforme agli standard vigenti in Europa occidentale o in Paesi analoghi. Il successo di un hedge fund dipende in gran parte dalla competenza dei gestori dei fondi e dall'infrastruttura di cui dispongono.

Questi indici devono essere scelti in conformità con i criteri di idoneità specificati all'articolo 9 del regolamento granducaale dell'8 febbraio 2008, che chiarisce l'articolo 44 della legge del 17 dicembre 2010.

Investimenti in indici su prodotti, commodity e immobili

In aggiunta ai rischi associati agli investimenti tradizionali (quali rischi di mercato, di credito e di liquidità), gli investimenti in indici su prodotti, commodity e immobili sono soggetti a maggiori oscillazioni di prezzo rispetto agli investimenti tradizionali. Se inclusi in un portafoglio ampiamente diversificato, gli investimenti in indici su prodotti, commodity e immobili in genere mostrano solo una bassa correlazione con gli investimenti tradizionali.

Questi indici devono essere scelti in conformità con i criteri di idoneità specificati all'articolo 9 del regolamento granducaale dell'8 febbraio 2008, che chiarisce l'articolo 44 della legge del 17 dicembre 2010.

Investimenti in strumenti illiquidi

Il fondo può investire fino al 10 per cento del proprio patrimonio netto totale in strumenti non negoziati in una borsa valori o su un mercato regolamentato. Pertanto il fondo può trovarsi nell'impossibilità di vendere tali strumenti in modo tempestivo. La vendita di tali titoli può inoltre essere impedita da vincoli contrattuali. In aggiunta, il fondo può effettuare in determinate circostanze operazioni in future e opzioni su future, e anche questi strumenti possono essere soggetti a situazioni di illiquidità, ad esempio, in caso di diminuzione dell'attività di mercato o se viene raggiunto il limite di oscillazione giornaliero. La maggior parte delle borse in cui vengono negoziati i future restringono le oscillazioni dei prezzi dei contratti future ad una singola giornata fissando dei "limiti giornalieri". Durante il giorno di negoziazione non è possibile effettuare alcuna transazione a prezzi superiori o inferiori a tali limiti giornalieri. Una volta che la quotazione di un future raggiunge il limite superiore o inferiore, non è più possibile acquistare o compensare posizioni. Le quotazioni dei future hanno occasionalmente sfiorato i limiti giornalieri per più giorni consecutivi, con volumi di negoziazione scarsi o nulli. Simili circostanze possono impedire al fondo di liquidare tempestivamente posizioni non favorevoli, e pertanto determinare delle perdite.

Ai fini del calcolo del valore patrimoniale netto, alcuni strumenti non quotati in una borsa valori e scarsamente liquidi verranno valutati sulla base della media dei prezzi forniti da almeno due primary dealer importanti. Questi prezzi possono influire sul prezzo di rimborso o di acquisto delle quote. Non vi è alcuna garanzia di potere ottenere i prezzi così calcolati in caso di vendita di tali strumenti.

Investimenti in asset backed e mortgage backed security

I comparti possono essere esposti verso titoli asset backed ("ABS") e mortgage backed ("MBS"). In entrambi i casi si tratta di titoli di debito emessi da una società veicolo (SPV, Special Purpose Vehicle) allo scopo di trasferire mediante pass-through le obbligazioni di terzi, diversi dalla società capogruppo dell'emittente. I suddetti titoli di credito sono garantiti da un pool di attività (o da ipoteche, nel caso degli MBS, e da vari tipi di attività nel caso degli ABS). Rispetto agli altri titoli a reddito fisso tradizionali, quali obbligazioni di società o titoli obbligazionari di stato, le obbligazioni associate a questi titoli possono essere soggette a maggiori rischi di controparte, di liquidità e di tasso d'interesse, nonché ad altri tipi di rischi, come il rischio di reinvestimento derivante dai diritti di rimborso anticipato incorporati (opzioni di pagamento anticipato), i rischi di credito delle attività sottostanti e di rimborsi anticipati di capitale, che possono risultare in un rendimento complessivo inferiore (soprattutto se il rimborso del debito non avviene contestualmente al rimborso delle attività sottostanti le richieste).

Le attività ABS e MBS sono caratterizzate da un livello di liquidità molto basso e, pertanto, soggette a sostanziale volatilità di prezzo.

Piccole e medie aziende

Alcuni comparti possono investire anche in aziende di piccole e medie dimensioni. L'investimento nei titoli delle aziende di dimensioni minori, meno conosciute, comporta rischi maggiori e la possibilità di una volatilità di prezzo più elevata, a causa delle particolari prospettive di crescita di tali aziende, della minore liquidità dei mercati in cui vengono negoziati tali titoli, e della maggiore sensibilità delle aziende di minore dimensione nei confronti delle mutevoli condizioni di mercato.

Rischio legato alle classi di azioni coperte

La strategia di copertura applicata alle classi di quote coperte può variare da un comparto all'altro. Ciascun comparto applica una strategia di copertura che mira a ridurre il rischio di cambio tra la moneta di riferimento del rispettivo comparto e la moneta nominale della classe di quote coperta, tenendo conto di varie considerazioni di ordine pratico. La strategia di

copertura mira a ridurre, senza necessariamente riuscire a eliminare totalmente, l'esposizione al rischio di cambio.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che non viene operata alcuna separazione degli impegni tra le singole classi di quote di uno stesso comparto. Esiste pertanto un rischio che, in determinate circostanze, le operazioni di copertura legate a una classe di quote coperte possa implicare delle passività che influenzano il valore patrimoniale netto di altre classi di quote dello stesso comparto. In questi casi, le attività di altre classi di quote di questo comparto possono essere utilizzate per coprire le passività assunte dalla classe di quote coperta.

Le classi di quote emesse in monete non convertibili o a convertibilità limitata potrebbero essere soggette a una volatilità superiore rispetto alle classi coperte emesse in monete liberamente convertibili.

Procedure di compensazione e regolamento

I diversi mercati utilizzano procedure di compensazione e di regolamento differenti. I ritardi nelle operazioni di regolamento possono comportare l'impossibilità temporanea di investire una parte del patrimonio di un comparto e quindi l'impossibilità di cogliere interessanti opportunità di rendimento. Trovandosi nell'impossibilità di acquistare i valori mobiliari desiderati a causa di problemi di regolamento, la società di gestione può perdere interessanti opportunità d'investimento per un comparto. L'impossibilità di disporre dei valori mobiliari in portafoglio a causa di problemi di regolamento può dare luogo a perdite in un comparto, per effetto della possibile diminuzione di valore del portafoglio oppure, se il comparto ha stipulato contratti di vendita dei valori mobiliari, ciò può implicare eventuali responsabilità nei confronti dell'acquirente.

Paesi d'investimento

Gli emittenti dei titoli a reddito fisso e le società di cui si acquistano le azioni sono generalmente soggette a principi contabili, principi di revisione e norme di rendicontazione differenti nei vari Paesi del mondo. Il volume delle contrattazioni, la volatilità delle quotazioni e la liquidità degli emittenti possono essere diversi tra i vari mercati o Paesi. Nei vari Paesi del mondo sono differenti anche il controllo statale e la regolamentazione sulle borse valori, gli intermediari in titoli e le società quotate e non quotate. Le norme di alcuni Paesi potrebbero limitare la possibilità, da parte del fondo, di investire nei titoli di determinati emittenti ubicati in tali Paesi.

Concentrazione in determinati Paesi

Quando un comparto si limita ad investire in titoli di emittenti ubicati in un particolare Paese o gruppo di Paesi, tale concentrazione espone il comparto al rischio di eventi avversi di tipo sociale, politico o economico che possono verificarsi in tale Paese o regione.

Il rischio aumenta se il Paese in questione è un mercato emergente. In questo caso, gli investimenti in questo comparto sono esposti ai rischi descritti in appresso, che vengono accentuati da fattori peculiari di tale mercato emergente.

Investimenti nei Paesi emergenti

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che determinati comparti possono investire in mercati emergenti o meno sviluppati. Le allocazioni nei comparti che investono nei mercati emergenti sono esposte a rischi maggiori rispetto agli investimenti nei mercati sviluppati.

I mercati mobiliari emergenti, o meno sviluppati sono caratterizzati in genere da dimensioni, grado di evoluzione e liquidità inferiori, e da maggiore volatilità rispetto ai mercati più sviluppati. Sussiste altresì un maggiore rischio di instabilità dovuto a ragioni politiche, economiche, sociali e religiose; inoltre eventuali cambiamenti delle norme di legge o dei regolamenti dei Paesi meno sviluppati o emergenti possono influenzare negativamente gli investimenti su tali mercati. Le attività dei comparti che investono in tali mercati, nonché il reddito derivante dal comparto, può inoltre essere penalizzato da fluttuazioni dei tassi di cambio, restrizioni sui cambi e disposizioni fiscali; di conseguenza il valore patrimoniale netto delle quote di questi comparti possono essere soggette a una notevole volatilità. È possibile che taluni di questi mercati non siano soggetti a principi contabili, principi di revisione e norme di rendicontazione corrispondenti agli standard vigenti nei Paesi più sviluppati; i mercati mobiliari di tali Stati potrebbero essere peraltro soggetti a chiusure inaspettate. Inoltre, il controllo statale, la regolamentazione, nonché le norme fiscali e le procedure possono avere un minore grado di definizione rispetto ai Paesi con mercati mobiliari più sviluppati.

Fra l'altro, i sistemi di regolamento dei mercati emergenti possono essere meno organizzati rispetto ai mercati più sviluppati. Sussiste pertanto il rischio

che il regolamento venga ritardato e il contante o i titoli dei relativi comparti siano messi a repentaglio a causa di carenze o inefficienze dei sistemi. In particolare, le prassi di mercato possono richiedere che il pagamento sia effettuato prima di ricevere il titolo che si acquista, oppure che la consegna del titolo debba avere luogo prima di ricevere il pagamento. In questi casi l'inadempimento di un broker o della banca per il cui tramite viene effettuata la relativa transazione può tradursi in una perdita per i comparti che investono in titoli dei mercati emergenti.

Investimenti in Russia

Rischi di registrazione e custodia in Russia:

- Anche se l'esposizione verso il mercato azionario russo viene sostanzialmente coperta mediante l'utilizzo delle GDR e ADR, i singoli comparti possono, in conformità alla loro politica d'investimento, investire in titoli che richiedono l'utilizzo di un depositario e/o di servizi di custodia locali. Attualmente in Russia la dimostrazione del titolo legale sulle azioni viene tenuta sotto forma di registrazione contabile;
- L'importanza del registro nel processo di custodia e registrazione è cruciale. Sebbene i conservatori del registro degli azionisti indipendenti non siano soggetti a licenza e alla supervisione da parte della banca centrale russa e possano essere ritenuti responsabili civilmente e sul piano amministrativo per il mancato adempimento o l'adempimento indebito dei loro obblighi, è possibile che il comparto perda le sue registrazioni per frode, negligenza o semplice disattenzione. Inoltre, anche se la legge russa prevede che i conservatori del registro degli azionisti delle società debbano essere indipendenti e soddisfare determinati requisiti legali, in pratica questa normativa non è stata applicata rigorosamente. A causa di questa mancanza di indipendenza, la direzione di una società può potenzialmente esercitare una influenza significativa sulla composizione dei suoi azionisti.
- Un errore nel registro o la distruzione dello stesso possono compromettere in modo significativo, e in alcuni casi cancellare, le posizioni del comparto nelle relative azioni della società. Il comparto, il gestore degli investimenti, la banca depositaria, la società di gestione, il consiglio di amministrazione della società di gestione o i loro agenti non possono rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'operatività o alle prestazioni del conservatore del registro. Questo rischio viene sopportato dal comparto. Esso dovrebbe essere ridotto dalle revisioni del codice civile russo, entrate in vigore nell'ottobre del 2013. Queste revisioni impongono l'obbligo, a carico del conservatore del registro, di (a) pubblicare immediatamente informazioni in merito a qualsiasi perdita di dati del registro e (b) compilare una richiesta rivolta al tribunale per il ripristino delle informazioni perse del registro. A causa della mancanza di norme procedurali accompagnatorie, non è tuttavia ancora chiaro come sarà applicato questo meccanismo di ripristino delle informazioni del registro. Le revisioni summenzionate del codice civile russo assicurano una protezione illimitata all'"acquirente in buona fede" di azioni acquistate nel corso di operazioni di cambio. L'unica eccezione (che non sembra essere applicabile) a questa regola è l'acquisto di simili titoli senza controprestazione.

Gli investimenti diretti nel mercato russo vengono di norma effettuati tramite azioni o titoli a contenuto azionario negoziati alla Closed Joint Stock Company "MICEX Stock Exchange" (la "borsa di Mosca"), nel rispetto delle disposizioni di cui al capitolo 6, "Limiti per gli investimenti" e se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti". Qualsiasi altro investimento diretto non effettuato tramite la Moscow Exchange è soggetto alla regola del 10% stabilita all'articolo 41 (2) a) della legge del 17 dicembre 2010.

Investimenti in India

Oltre che alle restrizioni stabilite nel presente prospetto informativo, gli investimenti diretti effettuati in India sono soggetti all'ottenimento, da parte del comparto in questione, di un certificato di registrazione come "Foreign Portfolio Investor" ("FPI") (registrazione nella categoria I FPI) da parte di un Designated Depository Participant ("DDP") per conto del Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). Il comparto deve inoltre ottenere una Permanent Account Number (PAN) Card da parte dell'Income Tax Department indiano. Le disposizioni relative ai FPI definiscono diversi limiti agli investimenti effettuati dai FPI e impongono loro alcuni obblighi. Tutti gli investimenti diretti effettuati in India sono soggetti alle normative in materia di FPI vigenti al momento dell'investimento. Si informano gli investitori che

la registrazione come FPI da parte del comparto in questione costituisce una condizione preliminare affinché questo comparto possa effettuare un qualsiasi investimento diretto sul mercato indiano. La registrazione come FPI da parte del comparto può essere sospesa o revocata da parte del SEBI in particolare in caso di inosservanza dei requisiti previsti da quest'ultimo o di qualsiasi atto o omissione in relazione con l'adempimento di qualsiasi disposizione indiana, comprese le leggi e i regolamenti applicabili concernenti la prevenzione del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Non è possibile rilasciare alcuna garanzia che la registrazione come FPI possa essere mantenuta per l'intera durata del comparto. Si informano pertanto gli investitori che la sospensione o il ritiro della registrazione come FPI del comparto può comportare un deterioramento della performance del comparto in questione e quindi potrebbe avere un impatto negativo, a seconda delle condizioni di mercato prevalenti in quel momento, sul valore delle partecipazioni degli investitori stessi. Si invitano inoltre gli investitori a tenere presente che il Prevention of Money Laundering Act 2002 ("PMLA") e le relative disposizioni in materia di prevenzione e di controllo delle attività legate al riciclaggio di denaro e alla confisca della proprietà derivante o coinvolta nel riciclaggio di denaro in India richiedono, tra l'altro, che determinate istituzioni quali banche, istituti e intermediari finanziari che eseguono negoziazioni in valori mobiliari (ivi comprese gli FPI) svolgano procedure di identificazione dei clienti, determinino l'avente diritto economico del patrimonio ("Client ID") e tengano un registro con i Client ID e per determinati tipi di transazioni ("transazioni"), come le operazioni in contanti che superano determinate soglie, le transazioni sospette (in contante o in altra forma e incluso accrediti o addebiti relativi a conti non monetari, p. es. conti titoli). Di conseguenza, la normativa FPI consente di richiedere al titolare FPI informazioni in merito all'identità degli aventi diritto economico del comparto; può essere pertanto richiesta la notifica di informazioni relative agli investitori del comparto alle autorità di vigilanza locali.

Nella misura consentita dalla legge del Lussemburgo, le informazioni e i dati personali relativi agli investitori del comparto che investono sul mercato indiano (compresa, a titolo esemplificativo, qualsiasi documentazione presentata nell'ambito della procedura di identificazione prescritta in relazione con gli investimenti nel comparto) possono essere comunicati al DDP e, rispettivamente, alle autorità governative o regolamentari indiane che ne fanno richiesta. Si invitano in particolare gli investitori a osservare che, allo scopo di consentire al comparto di adempiere alle leggi e ai regolamenti indiani, qualsiasi persona fisica che, operando autonomamente o insieme a terzi, o tramite una o più persone giuridiche, eserciti il controllo attraverso la proprietà o detenga una partecipazione di controllo superiore al 25% del patrimonio del comparto è tenuta a notificare la propria identità al DDP.

Rischio legato all'industria/al settore

I comparti possono investire in specifiche industrie o settori, o in un gruppo di industrie correlate. Tali industrie o settori, tuttavia, possono essere influenzati da fattori economici o di mercato, con conseguenze anche rilevanti sul valore degli investimenti del comparto.

Operazioni di prestito titoli

Le operazioni di prestito titoli comportano il rischio di controparte, nonché il rischio che i titoli concessi in prestito non vengano restituiti entro la scadenza stabilita, o non vengano restituiti affatto, limitando così la capacità del comparto di adempiere agli obblighi previsti dalle vendite di titoli. Qualora il mutuatario dei titoli non restituisca i titoli assunti in prestito dal comparto, sussiste il rischio di realizzare il collaterale ricevuto a un valore inferiore rispetto a quello dei titoli dati in prestito, a causa di prezzo non congruo del collaterale, di andamento sfavorevole del mercato, di un abbassamento del rating creditizio dell'emittente del collaterale, oppure di illiquidità del mercato su cui esso viene negoziato, che potrebbero influenzare negativamente la performance del comparto.

L'affiliata del Credit Suisse Group che opera quale controparte (principal) per le operazioni di prestito titoli per conto dei comparti, opera quale mutuataria principale esclusiva e controparte nelle operazioni di prestito titoli. Essa può svolgere attività che possono comportare conflitti d'interesse, con effetti sfavorevoli per la performance del comparto. In simili circostanze Credit Suisse AG e Credit Suisse (Svizzera) SA si impegnano a compiere sforzi ragionevoli per risolvere questi conflitti d'interesse secondo equità (tenendo dei rispettivi obblighi e doveri) e ad assicurare che gli interessi del fondo e dei titolari delle quote non subiscano pregiudizi ingiusti.

Total Return Swap

Un TRS è un contratto derivato OTC in cui il pagatore del total return trasferisce il risultato economico totale, compresi i redditi da interessi e commissioni, gli utili e le perdite risultanti dai movimenti di prezzo e le perdite su crediti dell'obbligazione di riferimento al ricevente del total return. In cambio, chi riceve il total return effettua un pagamento anticipato al pagatore del total return oppure pagamenti periodici basati su un tasso prestabilito che può essere sia fisso che variabile. Un TRS comporta pertanto tipicamente una combinazione di rischio di mercato e di tasso d'interesse nonché un rischio di controparte.

Inoltre, in seguito al regolamento periodico degli importi pendenti e/o ai margin call periodici previsti dagli accordi contrattuali applicabili, in circostanze di mercato inconsuete una controparte può non disporre di fondi sufficienti per versare gli importi dovuti. Ogni TRS è un'operazione unica nel suo genere per quanto concerne la sua obbligazione di riferimento, la sua duration e i suoi termini contrattuali, compresa la frequenza e le condizioni di regolamento. Questa mancanza di standardizzazione può influire negativamente sul prezzo o sulle condizioni alle quali un TRS può essere venduto, liquidato o chiuso. Qualsiasi TRS implica quindi un certo rischio di liquidità.

Infine, come qualsiasi strumento derivato OTC, un TRS è un accordo bilaterale che coinvolge una controparte che può, per qualsiasi ragione, non essere nella posizione di adempiere ai propri obblighi previsti dal TRS. Ciascuna delle parti del TRS è esposta pertanto a un rischio di controparte e, se l'accordo comporta l'utilizzo di garanzie, ai rischi legati alla gestione di tali garanzie.

Gli investitori sono invitati a considerare le relative avvertenze concernenti il rischio di mercato, il rischio di tasso d'interesse, il rischio di liquidità, il rischio di controparte e la gestione delle garanzie esposte in questo capitolo.

Gestione delle garanzie

Se la società di gestione ricorre a strumenti derivati OTC e/o a tecniche di gestione efficiente del portafoglio per conto del fondo, possono essere utilizzate garanzie al fine di ridurre l'esposizione al rischio di controparte. Le garanzie saranno trattate secondo la politica relativa alle garanzie del fondo, in base a quanto stabilito al capitolo 18, "Informazioni regolamentari".

Lo scambio di garanzie comporta determinati rischi, compreso il rischio operativo legato allo scambio, al trasferimento e alla contabilizzazione effettivi della garanzia. La garanzia ricevuta in virtù di un accordo di trasferimento titoli verrà detenuta dalla banca depositaria secondo i termini e le disposizioni d'uso contenuti nell'accordo di deposito. Per altri tipi di garanzie la garanzia può essere detenuta da un depositario terzo soggetto a supervisione prudenziale e non legato al prestatore della garanzia. Il ricorso a tali depositari terzi può implicare un rischio operativo e di regolamento e compensazione aggiuntivo nonché un rischio di controparte.

La garanzia ricevuta sarà costituita da liquidità o da titoli trasferibili che soddisfano i criteri stabiliti nella politica delle garanzie del fondo. I titoli trasferibili ricevuti a titolo di garanzia sono soggetti a un rischio di mercato. La società di gestione mira a gestire questo rischio applicando opportune riduzioni di valore, valutando le garanzie su base giornaliera e accettando unicamente garanzie di alta qualità. Tuttavia, è da prevedere che permanga un certo rischio di mercato residuo.

Qualsiasi garanzia illiquida deve presentare una liquidità elevata ed essere negoziata su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione con un pricing trasparente al fine di poter essere venduta velocemente a un prezzo vicino alla sua valutazione precedente alla vendita. Tuttavia, in circostanze di mercato avverse, il mercato per alcuni tipi di titoli trasferibili può risultare illiquido e, in alcuni casi, cessare addirittura di esistere. Qualsiasi garanzia non costituita da liquidità implica quindi un certo rischio di liquidità.

Le garanzie ricevute non saranno vendute, reinvestite o costituite in pegno. Il riutilizzo delle garanzie non dovrebbe pertanto comportare alcun rischio.

I rischi legati alla gestione delle garanzie saranno identificati, gestiti e limitati secondo il processo di gestione dei rischi della società di gestione relativo al fondo. Gli investitori sono invitati a considerare le relative avvertenze concernenti il rischio di mercato, il rischio di controparte, il rischio di liquidità e le procedure di compensazione e regolamento esposte in questo capitolo.

Rischio legale, regolamentare, politico e fiscale

La società di gestione e il fondo devono adempiere in qualsiasi momento alle leggi e ai regolamenti applicabili in ciascuna delle diverse giurisdizioni in cui sono attive o in cui il fondo effettua i propri investimenti o detiene i propri valori patrimoniali. I vincoli legali o regolamentare o le modifiche delle leggi

e dei regolamenti possono influenzare la società di gestione o il fondo, nonché gli attivi e i passivi di ciascuno dei suoi comparti, e possono rendere necessario un cambiamento degli obiettivi e della politica d'investimento di un comparto. Cambiamenti sostanziali nelle leggi e nei regolamenti applicabili possono rendere gli obiettivi e la politica d'investimento più difficili o addirittura impossibili da realizzare o da attuare, inducendo così la società di gestione ad adottare opportune misure che possono includere anche la chiusura di un comparto.

Gli attivi e i passivi di un comparto, compresi, ma non solo, gli strumenti finanziari derivati utilizzati dalla società di gestione per attuare gli obiettivi e la politica d'investimento di quel comparto, possono essere inoltre soggetti a cambiamenti delle leggi o dei regolamenti e/o a interventi regolamentari che possono influenzarne il valore o l'esigibilità. Nell'attuare gli obiettivi o la politica d'investimento di un comparto, la società di gestione può dover fare affidamento su accordi legali complessi, compresi, ma non solo, accordi quadro concernenti gli accordi relativi a strumenti finanziari derivati, conferme e accordi di garanzia nonché accordi di prestito titoli. Tali accordi possono essere formulati da organismi del settore istituiti al di fuori del Granducato del Lussemburgo e soggetti a leggi straniere, che possono comportare un elemento aggiuntivo di rischio legale. Sebbene la società di gestione si assicuri di poter ricevere una consulenza appropriata da consulenti legali competenti, non è possibile escludere che tali accordi legali complessi, retti da leggi sia nazionali che straniere, possano essere ritenuti non applicabili da un tribunale competente in seguito a sviluppi di carattere legale o regolamentare o per altri motivi.

Il contesto economico globale è stato caratterizzato recentemente da un aumento dei rischi politici, sia nei Paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. La performance dei comparti o la possibilità di un investitore di acquistare, vendere o farsi rimborsare le proprie quote può essere influenzata negativamente dai cambiamenti delle condizioni economiche generali e dalle incertezze provocate dagli sviluppi politici quali i risultati di elezioni o referendum, i cambiamenti della politica economica, la rescissione di accordi sul libero scambio, sviluppi negativi nei rapporti diplomatici, l'aumento di tensioni militari, cambiamenti nelle agenzie o nelle politiche governative, l'imposizione di restrizioni al trasferimento di capitali nonché le modifiche nelle previsioni industriali e finanziarie in generale.

I cambiamenti nella legislazione o nella politica fiscale di qualsiasi Paese in cui la società di gestione o il fondo è attiva/o in cui un comparto investe o detiene valori patrimoniali può influire negativamente sulla performance di un comparto o su una qualsiasi delle sue classi di quote. Gli investitori sono invitati a considerare le avvertenze sui rischi applicabili in materia di tassazione e a consultare i loro consulenti professionali per esaminare la propria posizione fiscale individuale.

Tassazione

Il ricavato dalla vendita di titoli, o l'incasso di dividendi o eventuali altri redditi può essere o diventare passibile di tasse, imposte, compresa l'imposizione di ritenute alla fonte, oneri o altre commissioni o spese, imposte dalle autorità competenti per un determinato mercato.

Le norme fiscali (e/o l'interpretazione corrente della normativa), e le prassi vigenti nei Paesi in cui investono o possono investire in futuro i comparti, possono subire modifiche. Ne consegue che il fondo potrebbe essere passibile di ulteriore tassazione in tali Paesi, sebbene questa non sia stata preannunciata né alla data del presente prospetto informativo, né al momento in cui viene effettuato, valutato o ceduto l'investimento.

FATCA

Il fondo può essere soggetto alle disposizioni imposte dagli organi di regolamentazione stranieri, in particolare alle disposizioni del Foreign Account Tax Compliance of the Hiring Incentives to Restore Employment Act (comunemente noto come "FATCA"). Le disposizioni del FATCA impongono in generale un reporting nei confronti dell'U.S. Internal Revenue Service delle istituzioni finanziarie non statunitensi che non ottemperano alle prescrizioni del FATCA e della proprietà diretta e indiretta di conti ed entità non-U.S. di U.S. person (ai sensi del FATCA). La mancata notifica delle informazioni richieste comporta l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 30 per cento su alcuni redditi di provenienza USA (ivi compresi i dividendi e gli interessi) e sui proventi lordi risultanti dalla vendita o da altre forme di disposizione di proprietà che possono produrre interessi o dividendi di provenienza USA.

Ai sensi del FATCA il fondo sarà trattato come una "Foreign Financial Institution" (ai sensi del FATCA). In quanto tale il fondo può esigere che tutti gli investitori forniscano le prove documentarie della loro residenza fiscale

nonché tutte le altre informazioni ritenute necessarie per adempiere alle disposizioni menzionate sopra.

Se il fondo dovesse divenire soggetto a una ritenuta alla fonte quale conseguenza del FATCA, il valore delle quote detenute da tutti i titolari delle quote potrebbe risultarne influenzato materialmente.

Il fondo e/o i titolari delle relative quote possono essere inoltre materialmente interessati dal fatto che una non-U.S. financial entity non adempia alle disposizioni del FATCA anche se il fondo soddisfa i propri obblighi stabiliti dal FATCA.

Nonostante ogni altra disposizione contenuta nel presente prospetto informativo, il fondo ha il diritto di:

- trattenerne qualsiasi tassa o altri oneri assimilati che devono essere legalmente trattenuti in virtù delle leggi e dei regolamenti applicabili con riferimento a qualsiasi posizione in quote del fondo;
- esigere che qualsiasi titolare di quote o avente diritto economico alle quote fornisca tempestivamente i dati personali che possono essere richiesti dal fondo a propria discrezione allo scopo di rispettare le leggi e i regolamenti applicabili e/o di definire tempestivamente l'importo della ritenuta da trattenerne;
- comunicare qualsiasi informazione personale di questo tipo a una qualsiasi autorità fiscale, secondo quanto stabilito dalle leggi o dai regolamenti applicabili o richiesto da tale autorità; e
- ritardare i pagamenti di qualsiasi dividendo o provento di rimborso a favore di un titolare di quote fino a quando il fondo non disporrà di informazioni sufficienti per adempiere alle leggi e ai regolamenti applicabili o determinare l'esatto importo da trattenerne.

Common Reporting Standard

Il fondo può essere soggetto allo Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax matters (lo "standard") e al relativo Common Reporting Standard ("CRS"), come specificato nella legge lussemburghese del 18 dicembre 2015 che implementa la direttiva del Consiglio 2014/107/UE del 9 dicembre 2014 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in ambito fiscale (la "legge sul CRS").

Ai sensi della legge sul CRS, il fondo deve essere trattato come una Luxembourg Reporting Financial Institution. In quanto tale, dal 30 giugno 2017, e senza pregiudizio di altre disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati, il fondo sarà tenuto a riportare annualmente all'autorità fiscale del Lussemburgo le informazioni personali e finanziarie relative, tra l'altro, all'identificazione e alle partecipazioni di e ai pagamenti fatti (i) a determinati titolari di quote secondo la legge sul CRS (le " ") e (ii) alle persone controllanti di determinate entità non finanziarie ("NFE") considerate esse stesse Reportable Person. Come esposto dettagliatamente nell'Allegato I alla legge sul CRS, queste informazioni (le "informazioni") comprenderanno dati personali legati alle Reportable Person. La capacità del fondo di adempiere ai propri obblighi di reporting ai sensi della legge sul CRS dipende dal fatto che ciascun titolare di quote fornisca al fondo le informazioni, unitamente alle prove documentarie di supporto richieste. A questo proposito si informano i titolari delle quote che, in qualità di controllore dei dati, il fondo elaborerà le informazioni per le finalità previste dalla legge sul CRS. I titolari delle quote si impegnano a informare le loro Controlling Person, se richiesto, dell'elaborazione delle loro informazioni da parte del fondo.

In questo contesto, il termine "controlling person" si riferisce a qualsiasi persona fisica che esercita il controllo su una determinata entità. Nel caso di un trust, questo termine indica la persona che costituisce il trust, il curatore del trust, il/i beneficiario/i o la/e classe/i di beneficiari nonché qualsiasi altra persona fisica che esercita il controllo effettivo ultimo sul trust nonché, nel caso di un accordo legale diverso da un trust, le persone in posizioni analoghe o equivalenti. Il termine "controlling person" va interpretato in un modo coerente che le Financial Action Task Force Recommendation.

Si informano inoltre i titolari delle quote che le informazioni relative alle Reportable Person ai sensi della legge sul CRS saranno comunicate all'autorità fiscale lussemburghese annualmente per le finalità stabilite dalla legge sul CRS. Si informano in particolare le Reportable Person che alcune operazioni da esse eseguite saranno comunicate loro attraverso il rilascio di dichiarazioni e che parte di queste informazioni servirà da base per la dichiarazione annuale all'autorità fiscale lussemburghese.

Analogamente, i titolari delle quote si impegnano a informare il fondo, entro un termine di trenta (30) giorni, della ricezione di tali dichiarazioni qualora qualsiasi dato personale incluso in tali dichiarazioni risultasse inesatto. I titolari delle quote si impegnano inoltre a informare il fondo di qualsiasi

cambiamento relativo alle informazioni e a fornire al fondo tutte le relative prove documentarie dopo che tale cambiamento si è verificato.

Qualsiasi titolare di quote che omette di adempiere alle richieste di informazione e di documentazione del fondo può essere ritenuto responsabile di eventuali sanzioni applicate al fondo e attribuibili al fatto che egli ha omesso di fornire le informazioni.

Legge tedesca sulla tassazione degli investimenti

Dal 1° gennaio 2018, ai sensi delle disposizioni concernenti la cosiddetta esenzione fiscale parziale (Teilfreistellung), il

- 30% del reddito di un investitore privato fiscalmente residente in Germania (*steuerliches Privatvermögen*) risultante da un investimento in un fondo che si qualifica come cosiddetto fondo azionario (*Aktienfonds*) secondo la definizione contenuta nella sezione 2 paragrafo 6 della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (*Investmentsteuergesetz*) applicabile dal 1° gennaio 2018 e successive modifiche ("**legge tedesca sulla tassazione degli investimenti**") è esentato dall'imposta sul reddito tedesca (nonché dal supplemento di solidarietà e, se applicabile, dalla tassa ecclesiale); e
- il 15% del reddito di un investitore privato fiscalmente residente in Germania risultante da un investimento in un fondo che si qualifica come cosiddetto fondo misto (*Mischfonds*) secondo la definizione contenuta nella sezione 2 paragrafo 7 della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti (*Investmentsteuergesetz*) è esentato dall'imposta sul reddito tedesca (nonché dal supplemento di solidarietà e, se applicabile, dalla tassa ecclesiale).

Ogni anno civile viene stabilito se queste regole trovano applicazione.

Un fondo si qualifica come fondo azionario (o fondo misto) se

- nelle sue direttive d'investimento è stabilito che investirà in via continuativa oltre il 50% (o almeno il 25%) del valore del suo patrimonio complessivo in determinati strumenti azionari qualificati, secondo quanto stabilito nella sezione 2 paragrafo 8 della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti o un investitore prova individualmente, nei confronti dell'ufficio di tassazione competente, che il relativo limite è stato raggiunto nel corso dell'anno civile in questione per il quale si richiede l'esenzione fiscale parziale; e
- se tale requisito è soddisfatto in via continuativa nel corso di quell'anno civile.

Disposizioni analoghe (seppure con percentuali diverse) si applicano al reddito generato da singoli investitori professionali tedeschi (che detengono ad es. un interesse nel fondo a titolo di patrimonio aziendale a fini fiscali (*steuerliches Betriebsvermögen*) e da corporation con residenza fiscale in Germania dal proprio investimento in fondi azionari o misti, nel rispetto di alcune esclusioni, e una percentuale corrispondente di tutte le spese da essi sostenute in relazione a tale investimento non è deducibile fiscalmente.

Come stabilito nella relativa politica d'investimento, il comparto in questione mira a investire in via continuativa oltre il 50% o almeno il 25% del valore del suo patrimonio complessivo in strumenti azionari qualificati.

Tuttavia dipenderà da una serie di fattori – alcuni dei quali al di fuori del controllo del gestore del fondo – se tale percentuale minima sarà o meno raggiunta in modo permanente e, pertanto, se le regole concernenti l'esenzione parziale troveranno o meno applicazione agli investitori fiscalmente residenti in Germania in ogni anno civile, in particolare dalla definizione di partecipazioni qualificate e dall'interpretazione di altre norme giuridiche da parte delle autorità fiscali e dei tribunali fiscali tedeschi, da come gli strumenti in cui il comparto in questione investe sono classificati (dai rispettivi emittenti e/o fornitori dei dati) e dal valore (prezzo di mercato) da esso detenuti.

Non può essere pertanto fornita alcuna garanzia che le regole concernenti l'esenzione parziale troveranno effettivamente applicazione. Gli investitori fiscalmente residenti in Germania dovrebbero pertanto essere preparati a essere assoggettati all'imposta tedesca sul 100 per cento del reddito derivante dal loro investimento nel comparto in questione.

Sanzioni

Alcuni Paesi o persone/entità designate possono essere talvolta soggetti a sanzioni o altre misure restrittive imposte da Stati o autorità sovranazionali (ad esempio, ma non solo, l'Unione europea o le Nazioni Unite) o dalle loro agenzie (dette congiuntamente "**sanzioni**").

Le sanzioni possono essere imposte fra l'altro nei confronti di governi stranieri, società di proprietà statale, fondi sovrani, aziende o settori economici specifici, ma anche nei confronti di operatori non statali o persone designate associati a una qualsiasi delle entità summenzionate. Le sanzioni

possono assumere varie forme, compresi, ma non solo, embargo commerciali, divieti o restrizioni a commerciare o fornire servizi a determinati Paesi o entità, nonché sequestri, congelamenti di beni e/o il divieto di fornire o ricevere fondi, beni o servizi a/da persone designate.

Le sanzioni possono influire negativamente sulle società o i settori economici in cui il fondo o i suoi comparti possono di volta in volta investire. Il fondo potrebbe subire, tra l'altro, una diminuzione del valore dei titoli di un qualsiasi emittente in seguito all'imposizione di sanzioni, siano esse dirette verso il rispettivo emittente, un settore economico in cui quest'ultimo opera, altre società o entità che fanno affari con tale emittente oppure verso il sistema finanziario di un determinato Paese. A causa delle sanzioni il fondo potrebbe essere costretto a vendere alcuni titoli a prezzi poco appetibili, in momenti poco opportuni e/o in circostanze sfavorevoli, come non avrebbe fatto invece in assenza di tali sanzioni. Anche se il fondo compirà sforzi ragionevoli, agendo nel miglior interesse degli investitori, per vendere questi titoli in condizioni ottimali, queste vendite forzate potrebbero comportare potenzialmente delle perdite per i comparti interessati. A seconda delle circostanze, queste perdite potrebbero anche essere considerevoli. Il fondo può inoltre subire conseguenze negative dovute a un congelamento di beni o ad altre misure restrittive nei confronti di altre società, comprese, ma non solo, quelle nei confronti di qualsiasi entità che funge da controparte nelle operazioni su derivati o di un subdepositario, un agente di pagamento o un altro fornitore di servizi che opera con il fondo o i suoi comparti. L'imposizione di sanzioni può obbligare il fondo a vendere titoli, rescindere accordi in corso, perdere l'accesso ad alcuni mercati o a un'infrastruttura di mercato essenziale, rendere non disponibili alcuni o tutti gli attivi di un comparto, congelare la liquidità o altri attivi appartenenti al fondo e/o influenzare negativamente i flussi di cassa legati a qualsiasi investimento o operazione.

Il fondo, la società di gestione, la banca depositaria, il gestore degli investimenti nonché qualsiasi altro membro del Credit Suisse Group (detti congiuntamente le "**parti del fondo**") sono tenuti a rispettare tutte le leggi e i regolamenti dei Paesi in cui fanno affari (nella consapevolezza che alcuni dei regimi di sanzioni hanno implicazioni sulle attività transfrontaliere o estere) e adotteranno le politiche e le procedure necessarie a tale riguardo (dette congiuntamente "**politiche relative alle sanzioni**"). Si invitano i titolari delle quote a osservare che queste politiche relative alle sanzioni saranno elaborate dalle parti del fondo a loro discrezione e in base al loro miglior giudizio e possono comprendere misure protettive o preventive che vanno oltre i rigidi requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti applicabili che impongono eventuali sanzioni che potrebbero avere un ulteriore impatto negativo sugli investimenti del fondo.

8. Valore patrimoniale netto

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", il valore patrimoniale netto delle quote di ciascun comparto viene determinato nella moneta di riferimento del comparto, e calcolato dalla società di gestione in Lussemburgo ogni giorno di normale apertura per le banche in Lussemburgo (di seguito indicato come "giorno di valutazione"). Qualora il giorno di valutazione cada in una giornata lavorativa bancaria non intera del Lussemburgo, il valore patrimoniale netto sarà calcolato nel primo giorno lavorativo bancario successivo. Se i giorni di valutazione coincidono con i giorni festivi nei Paesi le cui borse valori o mercati rivestono un ruolo determinante per la valutazione della maggior parte delle attività di un comparto, la società di gestione può decidere, in via di eccezione, che il valore patrimoniale netto delle quote di tale comparto non sia calcolato in tali giorni.

Al fine del calcolo del valore patrimoniale netto, le attività e passività del fondo vengono attribuite ai comparti (e alle singole classi di quote di ciascuno comparto), e il calcolo viene effettuato dividendo il valore patrimoniale netto del comparto per il numero complessivo delle quote in circolazione del relativo comparto. Se il comparto in questione ha più di una classe di quote, la parte del valore patrimoniale netto del comparto attribuibile alla particolare classe viene divisa per il numero delle quote in circolazione di tale classe.

Il valore patrimoniale netto di una classe di quote in moneta alternativa viene calcolato prima nella moneta di riferimento del rispettivo comparto. Per la conversione del valore patrimoniale netto della classe di quote in moneta alternativa, dalla moneta di riferimento alla moneta alternativa della rispettiva classe di quote, si utilizza il cambio mid (media tra il cambio bid e ask).

In particolare, sul valore patrimoniale netto della classe di quote in moneta alternativa incidono le commissioni e gli oneri di cambio, connessi alle

sottoscrizioni, ai rimborsi e alle conversioni delle relative quote, nonché alle operazioni di copertura valutaria per tale classe.

Il patrimonio netto di ciascun comparto viene calcolato come segue:

- a) I valori mobiliari quotati o negoziati regolarmente in una borsa valori, vengono valutati in base all'ultimo prezzo di vendita disponibile. Se tale prezzo non è disponibile per un dato giorno di negoziazione, può essere preso come base per la valutazione il prezzo mid di chiusura (media tra i prezzi bid e ask di chiusura), o, in alternativa, il prezzo bid di chiusura.
- b) Per i valori mobiliari negoziati in diverse borse valori, la valutazione viene effettuata con riferimento alla borsa valori che rappresenta il mercato principale per tali titoli.
- c) Nel caso dei valori mobiliari scarsamente negoziati in una borsa valori, ma per i quali esiste un mercato secondario con libere negoziazioni regolamentate tra intermediari in titoli, con conseguente formazione di un prezzo di mercato, la valutazione può essere effettuata sulla base di tale mercato secondario.
- d) I valori mobiliari negoziati su un mercato regolamentato sono valutati allo stesso modo di quelli quotati in una borsa valori.
- e) I valori mobiliari non quotati in una borsa valori e non negoziati in un mercato regolamentato vengono valutati in base all'ultimo prezzo di mercato disponibile. Se tale prezzo non è disponibile, la società di gestione effettua la valutazione in base ad altri criteri da essa stabiliti, con riferimento al prezzo di presumibile realizzo, determinandone il valore con diligenza e in buona fede.
- f) Ai derivati si applicano i criteri soprammenzionati. Le operazioni swap OTC saranno valutate coerentemente sulla base del corso denaro, lettera o medio stabilito in buona fede secondo le procedure definite dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione stabilirà se usare il corso denaro, lettera o medio tenendo conto di diversi parametri, tra cui i flussi di sottoscrizioni o rimborsi previsti. Qualora, secondo il parere del consiglio di amministrazione, tali valori non riflettano il valore equo di mercato delle operazioni swap OTC rilevati, il valore di tali transazioni sarà determinato in buona fede dal consiglio di amministrazione o secondo la procedura che ritenga a propria discrezione più adeguata.
- g) Il prezzo di valutazione di uno strumento di mercato monetario parte dal prezzo netto di acquisizione e viene progressivamente aumentato fino al prezzo di rimborso, tenendo costante il tasso di rendimento risultante. In caso di variazioni significative delle condizioni di mercato, la base di valutazione dei diversi investimenti viene allineata ai nuovi rendimenti di mercato.
- h) Le quote/azioni di OICVM o altri OIC vengono valutate sulla base del loro più recente valore patrimoniale netto, se necessario tenendo conto delle commissioni di rimborso. Se per le quote o azioni di un OICVM o altro OIC non è disponibile un valore patrimoniale netto, ma solo prezzi di acquisto e di vendita, le quote/azioni di tale OICVM o altro OIC sono valutate in base alla media di tali prezzi di acquisto e di vendita.
- i) I depositi fiduciari e i depositi vincolati vengono valutati al valore nominale, con la maggiorazione degli interessi maturati.

Gli importi risultanti da tali valutazioni vengono convertiti nella moneta di riferimento di ciascun comparto al cambio mid in vigore. Nel calcolo si tiene conto delle operazioni valutarie effettuate per finalità di copertura del rischio di cambio.

Inoltre, se trovano applicazione tecniche specifiche per singole classi di quote a scopo di copertura o di gestione di altri rischi, i profitti e le perdite risultanti da tali operazioni e i costi ad esse associati devono essere imputati esclusivamente a tali classi di quote.

Se, per circostanze particolari o modificate, non è possibile procedere a una valutazione secondo i criteri soprammenzionati, o la valutazione non risulta corretta, la società di gestione può utilizzare principi di valutazione diversi, di generale accettazione e verificabili dal revisore contabile, per una congrua determinazione del valore del patrimonio del fondo e come misura volta a prevenire le pratiche legate al market timing.

Il valore patrimoniale netto unitario viene arrotondato per eccesso o per difetto, a seconda dei casi, alla più piccola unità della moneta di riferimento utilizzata.

Il valore patrimoniale netto di uno o più comparti può anche essere convertito in altre monete al cambio mid, se la società di gestione decide di effettuare le emissioni e i rimborsi delle quote in una o più altre monete. Se la società di gestione stabilisce queste monete, il valore patrimoniale netto unitario in tali monete viene arrotondato per eccesso o per difetto alla rispettiva unità decimale più vicina.

In circostanze eccezionali, in uno stesso giorno di valutazione possono essere effettuate diverse valutazioni; tali valutazioni saranno valide per le sottoscrizioni e/o i rimborsi successivi.

Il valore patrimoniale netto totale del fondo viene calcolato in franchi svizzeri.

Adeguamento del valore patrimoniale netto (single swing pricing)

Allo scopo di salvaguardare i titolari di quote già esistenti, e nei termini di cui al capitolo 22, "Comparti", il valore patrimoniale netto di una classe di quote di un comparto può essere adeguato verso l'alto o verso il basso, in base a una percentuale massima ("swing factor"), come descritto nel capitolo 22, "Comparti", in caso di eccedenza netta delle richieste di sottoscrizione o rimborso in un determinato giorno di valutazione. In tale evenienza, si applica lo stesso valore patrimoniale netto a tutti gli investitori in ingresso e in uscita in quello specifico giorno di valutazione.

L'adeguamento del valore patrimoniale netto consente di integrare in particolare, ma non in via esclusiva, i costi delle transazioni, le imposte e i differenziali tra i corsi denaro/lettera sostenuti dal rispettivo comparto, e generati per effetto di sottoscrizioni rimborsi e/o conversioni all'interno e all'esterno del comparto. In questo modo i titolari di quote già esistenti non dovranno più sostenere indirettamente tali costi dal momento che sono integrati nel calcolo del valore patrimoniale netto e, pertanto, saranno sostenuti dagli investitori in ingresso e in uscita.

Il valore patrimoniale netto può essere adeguato ogni giorno di valutazione sulla base del netto delle operazioni. Il consiglio di amministrazione può fissare un limite (flussi di capitale netto che devono essere superati) all'applicazione dell'adeguamento del valore patrimoniale netto. Si richiama l'attenzione dei titolari di quote sul fatto che la performance calcolata sulla base del valore patrimoniale netto potrebbe non rispecchiare l'effettivo rendimento del portafoglio, come conseguenza del suddetto adeguamento.

9. Spese e imposte

i. Imposte

Le seguenti informazioni sintetiche sono basate sulle norme di legge e sulle prassi attualmente applicabili nel Granducato di Lussemburgo e sulle relative modifiche ricorrenti.

Salvo diversamente specificato al capitolo 22, "Comparti", il patrimonio del fondo nel Granducato di Lussemburgo è soggetto a una tassa di sottoscrizione ("taxe d'abonnement") nella misura dello 0,05 per cento su base annua, pagabile trimestralmente. Per le classi di quote che possono essere acquisite solo dagli investitori istituzionali (ai sensi dell'articolo 174 [2] d) della legge del 17 dicembre 2010) la taxe d'abonnement è pari allo 0,01 per cento annuo. La base di calcolo è costituita dal valore patrimoniale netto complessivo di ciascun comparto alla fine di ciascun trimestre.

I proventi del fondo non sono soggetti a imposizione fiscale in Lussemburgo. I dividendi, gli interessi, i proventi e gli utili ricevuti dal fondo sui propri investimenti possono essere soggetti a una ritenuta fiscale non recuperabile o ad altre imposte nei Paesi di origine.

In base alla normativa attualmente in vigore, i titolari delle quote non sono soggetti a imposte sul reddito, sulle donazioni, di successione o di altro tipo in Lussemburgo, a meno che non siano residenti o domiciliati, o abbiano una stabile organizzazione in Lussemburgo.

Le conseguenze fiscali variano per ciascun investitore in base alle leggi e alle prassi in vigore nel suo Paese di cittadinanza, residenza o domicilio temporaneo, nonché alla sua situazione personale. Gli investitori sono pertanto invitati ad informarsi opportunamente al riguardo, rivolgendosi se necessario al proprio consulente in materia finanziaria.

ii. Spese

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", oltre alla taxe d'abonnement soprammenzionata, il fondo sostiene i seguenti oneri:

- a) tutte le imposte eventualmente dovute sul patrimonio, i proventi e le spese imputabili al fondo;
- b) tutti i costi di acquisto e di vendita di titoli e di tutti gli altri valori patrimoniali, comprese tra l'altro anche le commissioni bancarie e di brokeraggio standard, le spese di mantenimento del conto di clearing, le commissioni addebitate dalle piattaforme di clearing e le spese bancarie;
- c) una commissione di gestione mensile a favore della società di gestione, pagabile alla fine di ogni mese e calcolata sulla base della media giornaliera del valore patrimoniale netto delle rispettive classi di quote nel mese corrispondente. Per alcuni comparti e classi di quote, la commissione di gestione può essere addebitata con aliquote diverse, o non essere addebitata affatto. Le commissioni dovute dalla

società di gestione per eventuali servizi di consulenza per gli investimenti vengono pagate a valere sulla commissione di gestione. Ulteriori dettagli sulle commissioni di gestione sono riportati nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote";

- d) le commissioni spettanti alla banca depositaria, concordate di volta in volta con la società di gestione in base alle aliquote d'uso sul mercato lussemburghese e riferite al patrimonio netto dei singoli comparti, e/o al valore dei titoli e altri attivi in custodia, o stabilite come importo forfettario; dette commissioni non possono superare lo 0.10 per cento annuo, sebbene in particolari casi possano essere addebitati in aggiunta gli oneri delle transazioni e le commissioni dei corrispondenti della banca depositaria;
- e) Per le classi in moneta alternativa dei comparti sarà addebitata una commissione annua di copertura del rischio di cambio pari al massimo allo 0.10% annuo, pagabile all'agente di copertura del rischio di cambio, come descritto nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", e nel capitolo 5, Investimenti in CS Investment Funds 12. La commissione di copertura del rischio di cambio è calcolata pro rata temporis sulla base del patrimonio medio netto della classe di azioni in moneta alternativa in questione, in base al calcolo del rispettivo valore patrimoniale netto. I margini / gli spread addebitati dalle controparti nelle operazioni di cambio non sono coperti dalla commissione di copertura del rischio di cambio.
- f) le commissioni a favore degli agenti di pagamento (in particolare anche una commissione per il pagamento delle cedole), degli agenti di trasferimento e degli agenti di rappresentanza autorizzati nei Paesi di registrazione;
- g) tutte le altre spese sostenute per l'attività di vendita e per gli altri servizi resi al fondo, ma non contemplati nella presente sezione; per alcune classi di quote queste spese possono tuttavia essere in tutto o in parte a carico della società di gestione;
- h) le commissioni connesse alla gestione del collaterale in relazione a operazioni in derivati;
- i) le spese, comprese quelle per le consulenze legali, che possono essere sostenute dalla società di gestione o dalla banca depositaria in relazione a misure prese per conto dei titolari delle quote;
- j) gli oneri per la preparazione, il deposito e la pubblicazione del regolamento di gestione e degli altri documenti concernenti il fondo, comprese le notifiche per la registrazione, le informazioni chiave per gli investitori, i prospetti informativi e i documenti integrativi per tutte le autorità pubbliche e le borse valori (comprese le associazioni locali degli operatori in titoli autorizzati), richiesti in relazione al fondo o all'offerta delle quote; il costo di stampa e di distribuzione del bilancio annuale e delle relazioni semestrali per i titolari delle quote in tutte le lingue necessarie, unitamente al costo di stampa e di distribuzione di tutti gli altri prospetti e documenti richiesti dalla legge o dalle disposizioni delle autorità soprammenzionate; la remunerazione dei membri del Consiglio di amministrazione e le relative indennità di trasferta e spese vive ragionevoli e documentate, e la copertura assicurativa (compresa la copertura assicurativa per amministratori/responsabili di conduzione); eventuali spese di licenza pagabili ai fornitori di indici; eventuali commissioni pagabili ai fornitori di servizi di gestione dei rischi o ai fornitori di dati per i sistemi di gestione dei rischi utilizzati dalla società di gestione allo scopo di adempiere ai requisiti regolamentari; gli oneri per la tenuta della contabilità e il calcolo giornaliero del valore patrimoniale netto, che non possono superare lo 0.10 per cento annuo, per le notifiche ai titolari delle quote, compresa la pubblicazione dei prezzi per i titolari delle quote, le competenze e le spese per la revisione contabile e le consulenze legali del fondo, e tutte le altre spese amministrative similari, nonché le altre spese direttamente sostenute in relazione all'offerta e alla vendita delle quote, compresi gli oneri per la stampa delle copie dei documenti o prospetti soprammenzionati, utilizzati nella commercializzazione delle quote del fondo. Possono essere addebitate anche le spese per la pubblicità.

Informazioni generali

Tutte le commissioni ricorrenti vengono detratte prima dal reddito degli investimenti, poi dagli utili derivanti dalle operazioni in titoli, e infine dal patrimonio del fondo. Altri oneri non ricorrenti, quali le spese di costituzione di nuovi comparti o classi di quote, possono essere ammortizzati su un periodo massimo di cinque anni.

I costi che incidono separatamente sui singoli comparti vengono addebitate direttamente a tali comparti. Negli altri casi, i costi vengono allocati ai singoli comparti in proporzione al relativo valore patrimoniale netto.

10. Esercizio contabile

L'esercizio contabile del fondo si chiude al 31 marzo di ogni anno.

11. Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale

Quote ad accumulazione

Attualmente non sono previste distribuzioni per le classi con quote ad accumulazione (cfr. Il capitolo 5, "Partecipazione al CS Investment Funds 12") di ciascun comparto, e il reddito generato, dopo la detrazione delle spese generali, va ad aumentare il valore patrimoniale netto unitario.

Tuttavia, in conformità con la politica di destinazione del reddito deliberata dal consiglio di amministrazione, la società di gestione può comunque di volta in volta procedere alla distribuzione, in tutto o in parte, del reddito netto ordinario e/o delle plusvalenze da realizzo, nonché di tutto il reddito non ricorrente, dopo la deduzione delle minusvalenze da realizzo.

Quote a distribuzione

La società di gestione è autorizzata a stabilire il pagamento di dividendi ad interim e stabilisce in quale misura devono essere effettuate le distribuzioni del reddito netto degli investimenti attribuibile a ciascuna classe di quote a distribuzione del comparto in questione (classi A, EA, MA e UA). Inoltre, le plusvalenze da realizzo sulle attività di pertinenza della società possono essere distribuite agli investitori. Ulteriori distribuzioni a valere sulle attività di un comparto possono essere effettuate al fine di ottenere un rapporto di distribuzione appropriato.

Le distribuzioni possono essere effettuate con frequenza annuale o con la periodicità stabilita dalla società di gestione, salvo diversamente specificato al capitolo 22, "Comparti".

Informazioni generali

Il pagamento delle distribuzioni dei proventi viene effettuato come descritto nel capitolo 5, "Rimborso delle quote" e più sotto al capitolo 22, "Comparti". I diritti relativi alle distribuzioni non incassate entro cinque anni cadono in prescrizione e i relativi importi vengono assegnati nuovamente al relativo comparto.

12. Durata del fondo, liquidazione e fusione

Il fondo e i comparti sono stati costituiti per una durata illimitata. I titolari delle quote, i loro eredi o altri aventi diritto non possono chiedere la divisione o lo scioglimento del fondo o di un comparto. La società di gestione è comunque autorizzata, con l'approvazione della banca depositaria, a procedere in qualsiasi momento allo scioglimento del fondo, di singoli comparti o di singole classi di quote. La delibera di scioglimento del fondo viene pubblicata Sociétés et Associations ("RESA"), su almeno un altro giornale del Lussemburgo nonché nei Paesi in cui è autorizzata la distribuzione pubblica del fondo. La delibera di scioglimento di un comparto viene pubblicata in conformità a quanto disposto nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote". L'emissione delle quote cessa a far data dalla delibera di scioglimento da parte della società di gestione. Il rimborso delle quote è invece possibile, a condizione che venga garantita la parità di trattamento tra i titolari delle quote. Nel contempo vengono effettuati accantonamenti per tutte le spese e commissioni ancora da regolare.

In caso di liquidazione del fondo o di un comparto la società di gestione procede al realizzo delle attività del relativo patrimonio nel migliore interesse dei titolari delle quote e impartisce istruzioni alla banca depositaria per la distribuzione del ricavato della liquidazione, al netto dei costi di liquidazione, in proporzione ai titolari delle quote.

Se la società di gestione liquida una classe di quote, senza lo scioglimento del fondo o di un comparto, deve rimborsare tutte le quote di tale classe al loro valore patrimoniale netto di quel momento. L'avviso di rimborso viene pubblicato dalla società di gestione, o notificato ai titolari delle quote se così previsto dalle norme e dai regolamenti del Lussemburgo, e gli importi dei rimborsi saranno corrisposti agli ex titolari delle quote, nella rispettiva moneta, da parte della banca depositaria o degli agenti di pagamento.

Gli importi di liquidazione e di rimborso che non possono essere distribuiti ai titolari delle quote alla chiusura della liquidazione vengono depositati presso la "Caisse de Consignations" in Lussemburgo fino alla scadenza del termine di prescrizione.

Nei termini e in conformità alle definizioni di cui alla legge del 17 dicembre 2010, la società di gestione può deliberare la fusione di qualsiasi comparto, ricevendo o fondendo un comparto con uno o più comparti del fondo, mediante la conversione di una o più classi di quote di uno o più comparti in una o più classi di un altro comparto del fondo. In tali casi, i diritti delle diverse classi di quote vengono determinati con riferimento al rispettivo valore patrimoniale netto della relativa classe di quote alla data di entrata in vigore della fusione.

Nei termini e in conformità alle definizioni di cui alla legge del 17 dicembre 2010, la società di gestione può deliberare altresì la fusione del fondo o di qualsiasi suo comparto mediante fusione di OICVM, o ricezione di OICVM su base transfrontaliera o nazionale.

Le fusioni saranno annunciate con un preavviso di almeno trenta giorni al fine di consentire ai titolari di quote di chiedere il rimborso o la conversione delle loro quote.

La società di gestione può effettuare frazionamenti o raggruppamenti di quote nell'interesse dei titolari delle quote.

13. Informazioni per i titolari delle quote

Le informazioni sul lancio di nuovi comparti possono essere ottenute dalla società di gestione e dagli agenti di distribuzione. Il bilancio annuale certificato è disponibile gratuitamente presso la sede legale della società di gestione, gli agenti di pagamento, gli agenti di informazione e gli agenti di distribuzione, entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio contabile. La relazione semestrale non certificata è disponibile con le stesse modalità entro due mesi dalla chiusura del periodo contabile cui si riferisce. Altre informazioni riguardanti il fondo e i prezzi di emissione e di rimborso delle quote possono essere ottenute ogni giorno lavorativo presso la sede legale della società di gestione.

Il valore patrimoniale netto viene pubblicato quotidianamente su Internet sul sito www.credit-suisse.com e può essere altresì pubblicato su vari giornali. Tutte le comunicazioni ai titolari delle quote, comprese le comunicazioni relative alla sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto, saranno effettuate online sul sito www.credit-suisse.com, se richiesto, pubblicate sul RESA e/o su vari quotidiani.

Il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori, l'ultimo bilancio annuale e l'ultima relazione semestrale, nonché copia del regolamento di gestione sono disponibili gratuitamente per gli investitori presso la sede legale della società di gestione nonché in Internet sul sito www.credit-suisse.com. Lo statuto della società di gestione e le convenzioni pertinenti da essa stipulate sono consultabili presso la sede legale della società di gestione nel normale orario d'ufficio.

Presso la sede legale della società di gestione saranno inoltre rese disponibili agli investitori, su richiesta, informazioni aggiornate relative al capitolo 16, "Banca depositaria".

14. Società di gestione

Credit Suisse Fund Management S.A. è stata costituita in data 9 dicembre 1999 in Lussemburgo come CSAM Invest Management Company, sotto forma di società per azioni con durata illimitata ed è iscritta nel registro di commercio e delle società di Lussemburgo sotto il numero B 72 925. La sede legale è in Lussemburgo, 5, rue Jean Monnet.

Alla data del presente prospetto informativo il capitale sociale della società di gestione ammonta a CHF 250 000. Il capitale azionario della società di gestione è detenuto da Credit Suisse Asset Management & Investor Services (Schweiz) Holding AG, un'affiliata del Credit Suisse Group.

La società di gestione è soggetta alle disposizioni del capitolo 15 della legge del 17 dicembre 2010 e gestisce anche altri organismi d'investimento collettivo.

15. Gestori e subgestori degli investimenti

Il consiglio di amministrazione della società di gestione ha la responsabilità per l'investimento del patrimonio dei comparti.

Allo scopo di implementare la politica di ciascun comparto, la società di gestione può delegare, sotto la sua costante supervisione e responsabilità, la gestione degli attivi dei comparti a uno o più gestori degli investimenti.

Secondo l'accordo di gestione degli investimenti, il gestore degli investimenti ha la facoltà, su base giorno per giorno e sotto il controllo generale e la responsabilità ultima della società di gestione, di acquistare e vendere titoli e di gestire in altri modi i portafogli del comparto in questione. Ai sensi dell'accordo di gestione degli investimenti stipulato tra il gestore degli investimenti e la società di gestione, il gestore degli investimenti può designare uno o più subgestori per ciascun comparto, affinché lo assistano

nella gestione dei singoli portafogli. Il/i gestore/i e il/i subgestore/i degli investimenti per i singoli comparti sono indicati nel capitolo 22, "Comparti". La società di gestione ha la facoltà di designare in qualsiasi momento un gestore degli investimenti diverso da quello/i indicato/i nel capitolo 22, "Comparti", o può porre fine al rapporto con qualsiasi gestore degli investimenti. Gli investitori del comparto in questione verranno informati e il prospetto informativo sarà modificato di conseguenza.

16. Banca depositaria

Secondo un accordo concernente i servizi di depositario e agente di pagamento entrato in vigore il 18 marzo 2016 (l'"accordo di deposito"), Credit Suisse (Luxembourg) S.A. è stata nominata banca depositaria del fondo (il "depositario"). La banca depositaria fornirà inoltre al fondo servizi di agente di pagamento.

Credit Suisse (Luxembourg) S.A. è una società anonima (société anonyme) di diritto lussemburghese con durata illimitata. La sua sede ufficiale e amministrativa è 5 rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. La banca depositaria ha licenza di eseguire tutte le operazioni bancarie ai sensi del diritto lussemburghese.

La banca depositaria è stata incaricata della custodia dei valori patrimoniali del fondo attraverso la custodia di strumenti finanziari, la registrazione e la verifica della proprietà di altri valori patrimoniali del fondo nonché dell'effettivo e opportuno monitoraggio del flusso di cassa del fondo secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 2010 e dell'accordo di deposito.

La banca depositaria assicura inoltre che (i) la vendita, l'emissione, il riacquisto, o l'annullamento delle quote avvengano secondo la legge del Lussemburgo e il regolamento del fondo; (ii) il valore delle quote sia calcolato conformemente alla legge del Lussemburgo e al regolamento del fondo; (iii) siano eseguite le istruzioni della società di gestione, salvo che siano contrarie alle leggi del Lussemburgo applicabili e/o al regolamento del fondo; (iv) nelle operazioni in cui è coinvolto il patrimonio del fondo il controvalore sia rimesso entro i limiti temporali d'uso e (v) i redditi del fondo ricevano la destinazione conforme alla legge del Lussemburgo e al regolamento del fondo.

Nel rispetto delle disposizioni dell'accordo di deposito previste dalla legge del 17 dicembre 2010 la banca depositaria può, nel rispetto di alcune condizioni e allo scopo di assolvere validamente ai propri obblighi, delegare interamente o in parte i propri obblighi di custodia in relazione agli strumenti finanziari che possono essere tenuti in custodia e regolarmente affidati per finalità di custodia a uno o più subdepositari e/o, in relazione ad altri attivi del fondo, delegare interamente o in parte i propri obblighi relativi alla registrazione e all'accertamento della proprietà ad altri delegati periodicamente nominati dalla banca depositaria.

La banca depositaria è tenuta ad adottare la dovuta competenza, cura e diligenza secondo la legge del 17 dicembre 2010 nel selezionare e nominare qualsiasi subdepositario e/o altro delegato a cui intende delegare parte dei propri compiti ed è tenuto inoltre a continuare a esercitare tutta la debita competenza, cura e diligenza nella verifica periodica e nel monitoraggio continuo di qualsiasi subdepositario e/o altro delegato a cui ha delegato parte dei propri compiti nonché delle modalità applicate dal subdepositario e/o da qualsiasi altro delegato con riferimento alle questioni ad essi delegate. In particolare, qualsiasi delega di compiti di custodia può avvenire unicamente se il subdepositario, in un qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione dei compiti ad esso delegato, segrega gli attivi del fondo dagli attivi della banca depositaria stessa nonché dagli attivi appartenenti al subdepositario secondo la legge del 17 dicembre 2010.

Per motivi di principio la banca depositaria non consente ai propri subdepositari di fare ricorso a delegati per la custodia di strumenti finanziari, a meno che l'ulteriore delega da parte del subdepositario non sia stata autorizzata dalla banca depositaria. Nella misura in cui i subdepositari sono così autorizzati a ricorrere a ulteriori delegati per la detenzione di strumenti finanziari del fondo o dei comparti che possono essere tenuti in custodia, la banca depositaria chiede ai subdepositari di rispettare, ai fini di tale ulteriore delega, i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, in particolare con riferimento alla separazione degli attivi.

Prima di nominare e/o fare ricorso a un qualsiasi subdepositario ai fini della detenzione di strumenti finanziari del fondo o dei comparti, la banca depositaria analizza - sulla base delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché della propria politica in materia di conflitti d'interesse - i potenziali conflitti d'interesse che potrebbero nascere in seguito a tale delega di funzioni di custodia. Come parte del processo di due diligence applicato prima della nomina di un subdepositario, l'analisi comprende anche

l'identificazione di legami societari tra la banca depositaria, il subdepositario, la società di gestione e/o il gestore degli investimenti. Se è stato identificato un conflitto d'interesse tra i subdepositari e una qualsiasi delle parti menzionate, la banca depositaria può decidere – a seconda del rischio potenziale risultante da tale conflitto d'interesse – di non nominare o non fare ricorso a tale subdepositario per la detenzione di strumenti finanziari del fondo oppure di esigere cambiamenti che riducano opportunamente i rischi potenziali comunicando il conflitto d'interesse gestito agli investitori del fondo. Questa analisi viene quindi effettuata su base regolare per tutti i subdepositari come parte della procedura continuativa di due diligence. Inoltre la banca depositaria verifica, tramite un apposito comitato, ogni nuovo caso aziendale per il quale possono crearsi potenziali conflitti d'interesse tra la banca depositaria, il fondo, la società di gestione e il/i gestore/i degli investimenti dovuti alla delega delle funzioni di custodia. Alla data del presente prospetto informativo la banca depositaria non ha identificato alcun potenziale conflitto d'interesse che potrebbe risultare dall'esercizio dei propri obblighi e dalla delega delle proprie funzioni di custodia a dei subdepositari. Alla data del presente prospetto informativo la banca depositaria non fa ricorso ad alcun subdepositario facente parte del Credit Suisse Group, evitando così i conflitti d'interesse che potrebbero risultarne.

Un elenco aggiornato di tali subdepositari con il/i relativo/i delegato/i per la custodia di strumenti finanziari della società o dei comparti è disponibili sul sito <https://www.credit-suisse.com/media/pb/docs/lu/privatebanking/services/list-of-credit-suisse-lux-sub-custodians.pdf> e sarà fornito ai titolari delle quote e agli investitori su richiesta.

La responsabilità della banca depositaria non è limitata da alcuna di queste deleghe a un subdepositario, salvo diversamente stabilito dalla legge del 17 dicembre 2010 e/o dall'accordo di deposito.

Il depositario è responsabile nei confronti del fondo o dei titolari delle relative quote per la perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia dal depositario e/o da un subdepositario. In caso di perdita di tale strumento finanziario, la banca depositaria è tenuta a restituire uno strumento finanziario dello stesso tipo o l'importo corrispondente al fondo senza indebito ritardo. Ai sensi delle disposizioni della legge del 17 dicembre 2010, la banca depositaria non sarà ritenuta responsabile per la perdita di uno strumento finanziario se tale perdita è stata causata da un evento che esula dal suo ragionevole controllo e le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente intrapresi per evitarlo.

Il depositario è responsabile nei confronti del fondo, debitamente rappresentata dalla società di gestione, nonché nei confronti dei titolari delle quote di tutte le altre perdite da essi subite quale conseguenza di una negligenza o del mancato adempimento intenzionale degli obblighi previsti dalle leggi applicabili, in particolare dalla legge del 17 dicembre 2010 e/o dall'accordo di deposito da parte del depositario.

La società di gestione e la banca depositaria possono risolvere in qualsiasi momento l'accordo di deposito mediante comunicazione in forma scritta da inviare con un preavviso di novanta (90) giorni. In caso di dimissioni volontarie del depositario o della sua revoca da parte della società di gestione, la banca depositaria deve essere sostituita al più tardi, solo se viene nominato un nuovo depositario, entro due (2) mesi dalla scadenza dell'avviso di disdetta summenzionato da un successore a cui devono essere consegnati i valori patrimoniali del fondo e che assumerà le funzioni e le responsabilità della banca depositaria. Se la società di gestione non nomina un successore della banca depositaria in tempo utile, la banca depositaria può notificare la situazione al CSSF. Se non è stato nominato alcun depositario successore entro due (2) mesi dalla scadenza dell'avviso di disdetta summenzionato di novanta (90) giorni, la società di gestione intraprende eventualmente i passi necessari per avviare la liquidazione del fondo.

17. Amministrazione centrale

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., una società di servizi lussemburghese appartenente al Credit Suisse Group AG, è stata incaricata di tutte le mansioni amministrative collegate all'amministrazione del fondo, compresa l'emissione e il rimborso delle quote, la valutazione del patrimonio, il calcolo del valore patrimoniale netto, nonché la tenuta della contabilità e del registro dei titolari delle quote.

18. Informativa a norma di legge

Conflitti di interesse

La società di gestione, i gestori degli investimenti, l'amministrazione centrale, la banca depositaria, alcuni agenti di distribuzione nonché altri

fornitori di servizi o alcune delle controparti della società di gestione (ciascuno dei quali è detto "società collegata") fanno parte del Credit Suisse Group SA.

Credit Suisse Group SA è un'organizzazione operante a livello mondiale nell'ambito dei servizi finanziari, con servizi completi nei settori del private banking, dell'investment banking e dell'asset management, ed è inoltre uno dei principali attori sui mercati finanziari globali. In quanto tale, le società collegate operano in vari settori di attività, e possono detenere altri interessi diretti o indiretti nei mercati finanziari in cui investe il fondo. Il fondo non ha diritto ad alcuna compensazione in relazione alle soprarmmentate attività. Alla società di gestione non è preclusa la possibilità di effettuare operazioni con le società collegate, a condizione che tali transazioni siano essere effettuate in base a condizioni normali di mercato e negoziate in regime di concorrenza. In questo caso, la società di gestione o i gestori degli investimenti, oltre alle commissioni di gestione e al guadagno dalla gestione del fondo, possono avere diritto, in virtù di un accordo con l'emittente, intermediario e/o agente di distribuzione di qualsiasi prodotto, a una partecipazione ai ricavi derivanti dai prodotti acquistati per conto del fondo. Non sussiste inoltre alcun divieto, né per la società di gestione, né per i gestori degli investimenti, di acquisire o fornire consulenze circa l'acquisto di qualsiasi prodotto per conto del fondo, ove l'emittente, intermediario e/o agente di distribuzione di tale prodotto sia una società collegata, a condizione che tali transazioni siano effettuate nel miglior interesse del fondo, alle normali condizioni di mercato in regime di libera concorrenza. Le società collegate possono operare quali controparti e come agenti di calcolo con riferimento ai contratti finanziari derivati stipulati dal fondo. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, nella misura in cui il fondo effettua negoziazioni con una società collegata quale controparte specializzata, la società collegata realizzerà un profitto sul prezzo del contratto finanziario derivato che può non corrispondere al miglior prezzo disponibile sul mercato, indipendentemente dai principi di migliore esecuzione esposti più sotto.

I potenziali conflitti di interesse o di obblighi possono insorgere in virtù del fatto che le società collegate hanno investito in via diretta o indiretta nel fondo. Le società collegate possono infatti detenere una percentuale relativamente ampia di quote del fondo.

Anche i dipendenti e gli amministratori delle società collegate possono detenere quote del fondo. I dipendenti delle società collegate sono vincolati dai termini delle linee guida, vigenti per le operazioni di investimento personale e i conflitti di interesse che li riguardano.

Le linee guida dispongono che la società di gestione e le società collegate, nell'esercizio delle proprie attività, debbano identificare, gestire e, ove necessario, impedire qualsiasi azione o operazione che possa ingenerare un conflitto fra gli interessi relativi alle diverse attività delle società collegate e quelli del fondo, o dei propri investitori. Sia la società di gestione che le società collegate si impegnano a gestire qualsiasi conflitto in maniera rigorosa seguendo i più severi standard di correttezza e integrità. A tal fine entrambi hanno attuato procedure atte ad assicurare che tutte le attività, che possono comportare conflitti potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi del fondo o dei propri investitori, siano condotte con un adeguato grado di indipendenza in modo che i conflitti possano essere risolti secondo equità.

Tali procedure prevedono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- Una procedura per la prevenzione o il controllo dello scambio di informazioni verso e fra società collegate,
- Una procedura volta a garantire che i diritti di voto collegati al patrimonio del fondo siano esercitati nell'interesse esclusivo del fondo e dei propri investitori,
- Procedure volte a garantire che tutte le attività di investimento per conto del fondo siano condotte in conformità con i più rigorosi dettami etici e nell'interesse del fondo e dei propri investitori,
- Una procedura per la gestione dei conflitti di interesse.

Nonostante la debita attenzione e i migliori sforzi, sussiste comunque il rischio che le misure di natura organizzativa o amministrativa, adottate dalla società di gestione per la risoluzione dei conflitti di interesse, non siano sufficienti a prevenire con ragionevole affidabilità eventuali pregiudizi agli interessi del fondo o dei detentori di quote. In questi casi, sia i conflitti di interesse che non sono stati neutralizzati, sia le decisioni adottate, saranno riferite agli investitori in modo circostanziato, ad esempio nelle note al bilancio d'esercizio del fondo, oppure su internet all'indirizzo www.credit-suisse.com.

Gestione dei reclami

Gli investitori hanno facoltà di sporgere reclamo in una delle lingue ufficiali del proprio Paese, senza alcun costo, presso l'agente di distribuzione o la società di gestione.

La procedura di gestione dei reclami è disponibile, senza alcun costo, sul sito www.credit-suisse.com.

Esercizio dei diritti di voto

La società di gestione ha introdotto una Direttiva sui diritti di voto (la "Voting Rights Policy") e una politica di impegno (la "politica di impegno") ai sensi della direttiva europea (UE) 2017/828 per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (la "direttiva 2 sui diritti degli azionisti") e della legislazione attuativa nazionale rilevante. La società di gestione può, nel migliore interesse dei comparti e dei relativi investitori, delegare l'esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti detenuti a un delegato che abbia implementato una Direttiva sui diritti di voto e una politica di impegno che siano sostanzialmente simili a quelle della società di gestione (il "delegato al voto"). Il delegato al voto è autorizzato a fornire servizi di voto per delega e a impartire istruzioni di voto e ordini di voto in relazione ai titoli detenuti nei portafogli dei fondi, nonché a nominare consulenti in materia di voto, previa approvazione della società di gestione e a condizione che siano stati predisposti adeguati accordi di riservatezza. Il delegato al voto è tenuto a fornire alla società di gestione rapporti periodici sull'esercizio dei diritti di voto. Le informazioni dettagliate relative alle azioni intraprese, alla Direttiva sui diritti di voto e alla politica di impegno saranno fornite gratuitamente ai detentori di quote che ne facciano richiesta.

Esecuzione alle condizioni migliori

Nell'eseguire le decisioni di investimento la società di gestione è tenuta ad agire nel migliore interesse del fondo. A tale fine essa deve adottare tutte le misure ragionevoli al fine di conseguire i migliori risultati possibili per il fondo, tenuto conto del prezzo, del costo, della rapidità, della probabilità di esecuzione e di regolamento, della dimensione e della natura dell'ordine, o di qualsiasi altra considerazione relativa all'esecuzione dell'ordine (esecuzione alle migliori condizioni). La società di gestione assicura un elevato livello di diligenza nella selezione e nel monitoraggio continuo degli investimenti nel miglior interesse del fondo e dell'integrità del mercato. La società di gestione ha messo in atto direttive e procedure scritte in materia di due diligence, come anche efficaci accordi per assicurare che le decisioni di investimento siano conformi all'obiettivo d'investimento e alla politica d'investimento del fondo, tenendo conto e rispettando i limiti di rischio applicabili. Ove i gestori degli investimenti siano autorizzati a effettuare transazioni, saranno tenuti contrattualmente ad applicare analoghi principi di esecuzione alle migliori condizioni, qualora non siano soggetti ad equivalenti norme e regolamenti in materia di esecuzione alle condizioni migliori.

La procedura di esecuzione alle condizioni migliori può essere consultata dagli investitori, senza alcun costo, sul sito www.credit-suisse.com.

Diritti degli investitori

La società di gestione richiama l'attenzione dell'investitore sul fatto che qualsiasi investitore potrà esercitare pienamente i propri diritti direttamente nei confronti del fondo unicamente se è registrato egli stesso e a proprio nome nel conto registrato tenuto per il fondo e i suoi titolari delle quote dall'amministrazione centrale del fondo. Nei casi in cui un investitore investe nel fondo tramite un intermediario che investe nel fondo a proprio nome, ma per conto dell'investitore, all'investitore può non risultare sempre possibile esercitare alcuni dei suoi diritti direttamente nei confronti del fondo. Si raccomanda agli investitori di farsi consigliare in merito ai propri diritti.

Politica di remunerazione

La società di gestione ha introdotto una politica di remunerazione che promuove ed è in linea con una solida ed efficace gestione dei rischi e che non incoraggia l'assunzione di rischi non in linea con i profili di rischio dei comparti e i regolamenti di gestione, né compromette il rispetto dell'obbligo della società di gestione di agire nel miglior interesse del fondo e dei titolari delle sue quote.

La politica di remunerazione della società di gestione è stata adottata dal suo consiglio d'amministrazione e viene rivista almeno annualmente. La politica di remunerazione si basa sull'approccio secondo cui tale remunerazione dovrebbe essere in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della società di gestione, dei comparti che essa gestisce e dei relativi titolari delle quote e comprendere misure volte a evitare conflitti d'interesse, come quella di tenere conto del periodo di detenzione raccomandato ai titolari delle quote nel valutare la performance.

Tutti i collaboratori del gruppo Credit Suisse sono tenuti a rispettare la Group Compensation Policy, i cui obiettivi comprendono:

- sostenere una cultura della performance basata sul merito che differenzia e remunera una performance eccellente, sia nel breve che nel lungo periodo, e riconosce i valori aziendali del Credit Suisse;
- equilibrare il mix di compensi fissi e variabili in modo da riflettere adeguatamente il valore e la responsabilità del ruolo svolto giorno per giorno e da indurre comportamenti e azioni appropriati; e
- la coerenza con e la promozione di efficaci pratiche di gestione dei rischi e della cultura della compliance e del controllo del Credit Suisse.

I dettagli relativi alla moderna politica di remunerazione della società di gestione, ivi compresa una descrizione di come vengono calcolate le remunerazioni e i benefit, l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione delle remunerazioni e dei benefit, compresa una descrizione del Global Credit Suisse Group Compensation Committee, sono disponibili su <https://www.credit-suisse.com/media/assets/about-us/docs/our-company/our-governance/compensation-policy.pdf>; una copia cartacea sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta.

Politica relativa alle garanzie

Se la società di gestione ricorre per conto del fondo a strumenti derivati OTC e/o a tecniche di gestione efficiente del portafoglio, possono essere utilizzate garanzie al fine di ridurre l'esposizione al rischio di controparte secondo le circolari CSSF 08/356 e 14/592, purché siano rispettati i seguenti principi:

La società di gestione accetta unicamente i seguenti tipi di garanzie:

- liquidità in dollari USA, euro e franchi svizzeri o in una moneta di riferimento di un comparto;
 - obbligazioni governative emesse da Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di A+/A1;
 - obbligazioni emesse da stati federali, agenzie governative, istituzioni sovranazionali, banche speciali governative o banche di import-export governative, municipalità o cantoni di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di A+/A1;
 - obbligazioni coperte emesse da emittenti di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di AA-/Aa3;
 - obbligazioni societarie emesse da emittenti di Paesi membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di AA-/Aa3;
 - azioni ordinarie quotate o negoziate su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea o in una borsa di uno Stato membro dell'UE o a una borsa di uno Stato membro dell'OCSE che siano incluse in un indice principale;
- L'emittente di obbligazioni di debito negoziabile deve possedere un rating creditizio rilevante di S&P e/o Moody's.
- Laddove i rating rilevanti di S&P e Moody's differiscono con riferimento allo stesso emittente, si considera quello più basso.
- La società di gestione ha il diritto di limitare o escludere alcuni Stati membri dell'OCSE dall'elenco dei Paesi idonei o, più in generale, di restringere ulteriormente l'elenco delle garanzie accettate;
 - qualsiasi garanzia ricevuta e non costituita da liquidità deve presentare una liquidità elevata ed essere negoziata su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) al fine di poter essere venduta velocemente a un prezzo vicino alla sua valutazione precedente alla vendita; Le garanzie ricevute devono inoltre soddisfare le disposizioni contenute nell'articolo 48 della legge del 17 dicembre 2010.
 - Le obbligazioni di qualsiasi tipo e/o con qualsiasi scadenza sono accettate, ad eccezione delle obbligazioni perpetue.
 - La garanzia ricevuta sarà valutata mark-to-market su base giornaliera, secondo gli usi del settore, nonché secondo quanto specificato al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto". La garanzia ricevuta verrà adeguata su base giornaliera. I valori patrimoniali che presentano una volatilità di prezzo elevata non sono accettati come garanzie, a meno che ad essi non vengano applicati opportune riduzioni di valore.
 - Le garanzie ricevute dalla società di gestione per conto del fondo devono essere emesse da un'entità indipendente dalla controparte e non dovrebbero presentare una correlazione elevata con la performance di quest'ultima.
 - Le garanzie devono essere sufficientemente diversificate in termini di Paesi, mercati ed emittenti. Il criterio di una sufficiente

diversificazione in termini di concentrazione degli emittenti si considera soddisfatto se un comparto riceve da una controparte in operazioni su derivati OTC o in operazioni di efficiente gestione del portafoglio un paniere di garanzie con un'esposizione massima del 20 per cento del suo valore patrimoniale netto a un determinato emittente. Se un comparto è esposto a diverse controparti, i diversi panieri di garanzie devono essere aggregati ai fini del calcolo del limite del 20 per cento di esposizione a un singolo emittente. In deroga al presente sottoparagrafo, un comparto può essere interamente collateralizzato in differenti valori mobiliari trasferibili o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno o più enti territoriali, da uno Stato terzo o da un'istituzione internazionale di diritto pubblico cui partecipano uno o più Stati membri. Tale comparto deve ricevere valori mobiliari di almeno sei emissioni diverse, ma i valori mobiliari di una singola emissione non possono superare il 30 per cento del patrimonio netto del comparto.

- I rischi legati alla gestione delle garanzie, quali i rischi operativi e legali, vengono identificati, gestiti e limitati secondo il processo di gestione dei rischi della società di gestione relativo al fondo.
- Qualora abbia luogo un trasferimento di titoli la garanzia ricevuta deve essere detenuta dalla banca depositaria. Per gli altri tipi di garanzie la garanzia può essere detenuta da un depositario terzo soggetto a supervisione prudenziale e non legato al prestatore della garanzia.
- Le garanzie ricevute devono poter essere interamente realizzate dalla società di gestione per conto del fondo in qualsiasi momento senza doversi rivolgere o dover richiedere l'autorizzazione alla controparte.
- Qualsiasi garanzia ricevuta non deve essere venduta, reinvestita o costituita in pegno.

Politica di riduzione del valore

La società di gestione ha adottato una politica di riduzione del valore per ciascuna categoria di attivi ricevuta a titolo di garanzia. La riduzione del valore consiste qui in uno sconto applicato al valore di un attivo fornito in garanzia per tenere conto del fatto che la sua valutazione o il suo profilo di liquidità possono peggiorare nel corso del tempo. La politica di riduzione del valore tiene conto delle caratteristiche della categoria di attivi in questione, del tipo e della qualità creditizia dell'emittente della garanzia e dei risultati di qualsiasi stress test effettuato secondo la politica di gestione delle riduzioni di valore. Nel rispetto dell'insieme degli accordi in vigore con la controparte in questione, che possono o meno includere importi di trasferimento minimi, la società di gestione intende assicurare che ogni garanzia ricevuta abbia un valore adeguato in funzione della sua politica di riduzione del valore.

Secondo la politica di riduzione del valore della società di gestione, verranno applicati i seguenti sconti:

Tipo di garanzia	Sconto
Liquidità, limitata a USD, EUR, CHF e a una moneta di riferimento di un comparto	0%
Obbligazioni governative emesse da Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di A+ secondo S&P e/o A1 secondo Moody's;	0.5%–5%
Obbligazioni emesse da stati federali, agenzie governative, istituzioni sovranazionali, banche speciali governative o banche di import-export governative, municipalità o cantoni di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di A+ secondo S&P e/o A1 secondo Moody's;	0.5%–5%
Obbligazioni coperte emesse da emittenti di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di AA- secondo S&P e/o Aa3 secondo Moody's;	1%–8%
Obbligazioni coperte emesse da emittenti di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di AA- secondo S&P e/o Aa3 secondo Moody's;	1%–8%
Azioni ordinarie quotate o negoziate su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea o in una borsa di uno Stato membro dell'UE o a una borsa di uno Stato membro dell'OCSE che siano incluse in un indice principale;	5%–15%

In aggiunta alle riduzioni di valore summenzionate, verrà operata un'ulteriore riduzione di valore dell'1-8% di ciascuna garanzia (liquidità, obbligazioni o azioni) denominata in una moneta diversa da quella della relativa operazione sottostante.

Inoltre, in caso di una volatilità del mercato fuori dalla norma, la società di gestione si riserva il diritto di aumentare la riduzione di valore che applica alla garanzia. La società di gestione riceverà pertanto più garanzie per conto del fondo per garantire il proprio rischio di controparte.

19. Politica di protezione dei dati

Il fondo e la società di gestione si impegnano a tutelare i dati personali degli investitori (compresi quelli potenziali) e di altri soggetti su cui ottengono informazioni personali nell'ambito degli investimenti operati dagli investitori nel fondo.

Il fondo e la società di gestione hanno adottato tutte le misure necessarie a garantire il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e di qualsiasi legislazione di attuazione ad esse applicabile (detti congiuntamente la "legislazione in materia di protezione dei dati") con riferimento ai dati personali da esse trattati in relazione agli investimenti effettuati nel fondo. Ciò comprende (ma non in via esclusiva) le azioni richieste in relazione a: l'informazione relativa all'elaborazione dei dati personali degli investitori e, se del caso, ai meccanismi di autorizzazione, le procedure per rispondere alle richieste di esercitare diritti individuali, gli accordi contrattuali con i fornitori e altri terzi, gli accordi per il trasferimento dei dati oltremare e le politiche e le procedure di documentazione e comunicazione. I dati personali hanno il significato assegnato loro nella legislazione in materia di protezione dei dati e comprendono qualsiasi informazione relativa a un soggetto identificabile, come il nome dell'investitore, l'indirizzo, l'importo investito, i nomi dei singoli rappresentanti dell'investitore nonché il nome dell'avente diritto economico ultimo, ove applicabile, e i dettagli relativi al conto bancario di tale investitore.

Nel sottoscrivere le quote, ogni investitore è informato dell'elaborazione dei propri dati personali (o, se l'investitore è una persona giuridica, dell'elaborazione dei dati personali dei rappresentanti e/o degli aventi diritto economico ultimi di tale investitore) tramite un'informativa sulla protezione dei dati che sarà resa disponibile nel modulo di richiesta fornito dalla società agli investitori. Tale informativa illustrerà agli investitori più dettagliatamente le attività di elaborazione intraprese dal fondo, dalla società di gestione e dai suoi rappresentanti.

20. Aspetti regolamentari e fiscali specifici

Adempimenti fiscali dei conti esteri

I termini in maiuscolo utilizzati in questo paragrafo hanno il significato specificato nella legge lussemburghese modificata del 24 luglio 2015 (la "legge FATCA"), salvo diversamente specificato nel presente prospetto informativo.

Le disposizioni in materia di adempimenti fiscali dei conti esteri contenute nel Hiring Incentives to Act (note comunemente come "FATCA") impongono in generale un nuovo regime di reporting e, potenzialmente, un'imposta alla fonte del 30 per cento su (i) alcuni redditi provenienti dagli Stati Uniti (ivi compresi i dividendi e gli interessi) e i proventi lordi risultanti dalla vendita o da altre forme di disposizione di proprietà che possono produrre interessi o dividendi provenienti dagli Stati Uniti (cosiddetti "withholdable payment") e (ii) una quota di alcuni pagamenti di origine non statunitense provenienti da entity non-US che hanno stipulato accordi FFI (come definiti di seguito), nella misura in cui questi sono considerati come "withholdable payment" ("passthru payment"). In linea generale, le nuove norme impongono che la proprietà diretta e indiretta da parte di US person di conti non-US ed entity non-US venga dichiarata all'US Internal Revenue Service (detto di seguito "IRS"). Il regime basato su una ritenuta alla fonte del 30 per cento si applica in caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste in merito alla proprietà statunitense.

In generale, le nuove norme FATCA assoggettano tutti i "withholdable payment" e i "passthru payment" ricevuti dal fondo a una ritenuta alla fonte del 30 per cento (compresa la quota attribuibile agli investitori non-US), a meno che la società di gestione non stipuli per conto del fondo un accordo (cosiddetto "accordo FFI") con l'IRS per la comunicazione di informazioni, dichiarazioni e deroghe di diritto non-US (compresa qualsiasi informativa concernente la protezione dei dati) che può essere richiesta al fine di

soddisfare le disposizioni contenute nelle nuove norme, compresa l'informazione relativa ai titolari di quote USA diretti e indiretti o che altrimenti si qualificano per un'esenzione, compresa l'esenzione prevista da un accordo intergovernativo (o "AIG") stipulato tra gli Stati Uniti e un Paese in cui l'entity non-US risiede o vanta altrimenti una presenza rilevante.

I governi del Lussemburgo e degli Stati Uniti hanno stipulato un accordo intergovernativo concernente il FATCA, attuato dalla legge del Lussemburgo che recepisce l'accordo intergovernativo stipulato il 28 marzo 2014 tra il Granducato di Lussemburgo e gli Stati Uniti d'America (la "**legge sul FATCA**"). Se la società di gestione rispetta per conto del fondo tutti i termini applicabili della legge sul FATCA, il fondo non sarà soggetto alla ritenuta d'imposta, né gli verrà richiesto, in generale, di applicare una ritenuta ai pagamenti effettuati ai sensi del FATCA. Inoltre, il fondo non sarà obbligato a stipulare un accordo FFI con l'IRS, ma sarà invece tenuta a raccogliere le informazioni relative ai titolari delle sue quote e a comunicare tali informazioni alle autorità fiscali del Lussemburgo che, a loro volta, comunicheranno tali informazioni all'IRS.

Qualsiasi imposta dovuta in seguito alla mancata osservanza del FATCA da parte di un investitore sarà addebitata a quest'ultimo.

Tutti gli investitori potenziali e i titolari delle quote sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali in merito alle condizioni previste dal FATCA con riferimento alla loro situazione specifica.

Ciascun titolare di quote e cessionario di un interesse di un titolare di quote relativo a qualsiasi comparto è tenuto a fornire (anche per mezzo di aggiornamenti) alla società di gestione o a qualsiasi terzo designato dalla società di gestione (detto di seguito "**terzo designato**"), nella forma ed entro il periodo di tempo ragionevolmente richiesto dalla società di gestione (anche per mezzo di una certificazione elettronica), qualsiasi informazione, dichiarazione, deroga e modulo relativo al titolare di quote (o ai proprietari o ai titolari diretti e indiretti del titolare di quote o del conto) che possono essere ragionevolmente richiesti dalla società di gestione o dal terzo designato a titolo di supporto nell'ottenimento di qualsiasi esenzione, riduzione o rimborso di qualsiasi ritenuta d'imposta o altra imposta da parte di qualsiasi autorità fiscale o altro ente governativo (comprese le ritenute d'imposta applicate ai sensi del Hiring Incentives to Restore Employment Act del 2010 o di qualsiasi altra legislazione o accordo intergovernativo analogo o successivo o, ancora, da qualsiasi accordo stipulato ai sensi di tale legislazione o accordo governativo) sulla società di gestione o sul fondo, sugli importi pagati dalla società o sugli importi allocabili o distribuibili dal fondo a tale titolare di quote o cessionario. Qualora un qualsiasi titolare di quote o cessionario di un interesse di un titolare di quote non fornisca tali informazioni, dichiarazioni, deroghe o moduli alla società di gestione o al terzo designato, la società di gestione o il terzo designato ha la piena autorità di intraprendere una qualsiasi o tutte le seguenti azioni: (i) trattenere qualsiasi imposta che deve essere trattenuta secondo la legislazione, i regolamenti, le norme o gli accordi applicabili; (ii) riscattare qualsiasi interesse del titolare di quote o del suo cessionario relativo a un qualsiasi comparto e (iii) creare e gestire un veicolo d'investimento organizzato negli Stati Uniti e trattato come una "domestic partnership" per le finalità specificate nella sezione 7701 dell'Internal Revenue Code del 1986 e delle successive modifiche e trasferire l'interesse del titolare di quote o del cessionario relativo a un qualsiasi comparto o interesse relativo alle attività e alle passività di tale comparto a questo veicolo d'investimento. Se richiesto dalla società di gestione o dal terzo designato, il titolare di quote o il cessionario può rendere esecutivi uno qualsiasi o tutti i documenti, le opinioni, gli strumenti e i certificati che la società di gestione o il terzo designato possono aver ragionevolmente richiesto o altrimenti richiesto per effettuare quanto esposto sopra. Ciascun titolare di quote accorda alla società di gestione o al terzo designato un diritto di procura combinato con un interesse per l'esecuzione di qualsiasi documento, opinione, strumento o certificato di questo tipo per conto del titolare di quote nel caso in cui quest'ultimo ometta di farlo.

Informazioni concernenti la protezione dei dati nel contesto dell'applicazione del FATCA

Ai sensi della legge sul FATCA, le istituzioni finanziarie ("IF") lussemburghesi sono tenute a comunicare all'autorità fiscale del Lussemburgo (ad esempio l'Administration des Contributions Directes, l'autorità fiscale del Lussemburgo) informazioni concernenti le persone oggetto di comunicazione secondo la definizione contenuta nella legge sul FATCA.

Il fondo si qualifica come IF soggetto all'obbligo di comunicazione ("**IF soggetto all'obbligo di comunicazione**") secondo la definizione contenuta nella legge sul FATCA ai fini del FATCA. In quanto tale, il fondo è il controllore dei dati ed elabora dati personali dei titolari delle quote e delle

controlling person in qualità di persone oggetto di comunicazione ai fini del FATCA.

Il fondo elabora dati personali concernenti i titolari delle quote o le loro controlling person allo scopo di adempiere agli obblighi legali del fondo previsti dalla legge sul FATCA. Questi dati personali comprendono il nome, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo, il numero di identificazione fiscale USA, il Paese di residenza fiscale e l'indirizzo di residenza, il numero di telefono, il numero di conto (o suo equivalente funzionale), il saldo o il valore del conto, l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione al patrimonio detenuto sul conto, i proventi totali lordi derivanti dalla vendita o dal rimborso di proprietà versate o accreditate sul conto, l'importo totale lordo degli interessi versati o accreditati sul conto, l'importo totale lordo versato o accreditato al titolare delle quote in relazione al conto, le istruzioni permanenti di trasferire fondi su un conto detenuto negli Stati Uniti, nonché qualsiasi altra informazione rilevante in relazione ai titolari delle quote o alle loro controlling person ai fini della legge sul FATCA (i "**dati personali FATCA**").

I dati personali FATCA verranno comunicati all'autorità fiscale lussemburghese dall'IF soggetto all'obbligo di comunicazione. L'autorità fiscale lussemburghese comunicherà a sua volta, sotto la propria responsabilità, di dati personali FATCA all'IRS secondo quanto stabilito dalla legge sul FATCA.

Si informano in particolare i titolari delle quote e le controlling person che alcune operazioni da essi eseguite saranno comunicate loro attraverso il rilascio di dichiarazioni e che parte di queste informazioni servirà da base per la dichiarazione annuale all'autorità fiscale lussemburghese.

I dati personali FATCA possono essere elaborati anche dalle persone preposte all'elaborazione dei dati del fondo ("**persone preposte all'elaborazione**"), che nell'ambito dell'applicazione del CRS possono includere la società di gestione del fondo e l'amministrazione centrale di quest'ultimo.

La capacità del fondo di adempiere ai propri obblighi di reporting ai sensi della legge sul FATCA dipende dal fatto che ciascun titolare di quote o ciascuna controlling person fornisca al fondo i dati personali FATCA, ivi comprese quelle relative ai proprietari diretti e indiretti di ciascun titolare di quote, unitamente alle prove documentarie di supporto richieste. Su richiesta del fondo, ciascun titolare di quote e ciascuna controlling person accetta di fornire al fondo tali informazioni. La mancata comunicazione di tali informazioni entro i termini prescritti può comportare la notifica del conto all'autorità fiscale lussemburghese.

Sebbene il fondo si impegni a onorare qualsiasi obbligo ad esso assegnato per evitare qualsiasi tassa o sanzione imposta dalla legge sul FATCA, esso non può fornire alcuna garanzia che sarà effettivamente in grado di soddisfare tali obblighi. Se il fondo diviene soggetto a tasse o sanzioni quale conseguenza della legge sul FATCA, il valore delle quote può subire perdite materiali.

A ogni titolare di quote o controlling person che omette di adempiere alle richieste di documentazione del fondo possono essere addebitate tasse o sanzioni imposte al fondo dal FATCA (fra cui una trattenuta ai sensi della sezione 1471 dell'U.S. Internal Revenue Code o una multa fino a 250.000 euro o fino allo 0,5 per cento delle somme che avrebbero dovuto essere dichiarate, ma non inferiore a 1.500 euro) e imputabili alla mancata comunicazione delle informazioni a quest'ultimo da parte del titolare delle quote. Il fondo può inoltre, a sua esclusiva discrezione, rimborsare le quote di tale titolare.

Si raccomanda ai titolari delle quote e alle controlling person di consultare il loro consulente fiscale o di richiedere altrimenti una consulenza professionale relativa all'impatto della legge sul FATCA sul proprio investimento.

I dati personali FATCA saranno elaborati secondo le disposizioni contenute nell'informativa sulla protezione dei dati che sarà messa a disposizione nel modulo di richiesta fornito dal fondo agli investitori.

Scambio automatico di informazioni – Common Reporting Standard

I termini in maiuscolo utilizzati in questo paragrafo hanno il significato specificato nella legge lussemburghese del 18 dicembre 2015 (la "**legge sul CRS**"), salvo diversamente specificato nel presente prospetto informativo.

Il 9 dicembre 2014 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/107/UE, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, che impone ora lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari tra gli Stati membri dell'UE ("**Direttiva DAC**"). L'adozione della

direttiva suindicata implementa il CRS dell'OCSE e generalizza lo scambio automatico di informazioni all'interno dell'Unione europea a partire dal 1° gennaio 2016.

Il Lussemburgo ha inoltre sottoscritto il Multilateral Competent Authority Agreement ("**Multilateral Agreement**") dell'OCSE, concernente lo scambio automatico di informazioni tra autorità finanziarie. Secondo tale accordo multilaterale, il Lussemburgo scambierà automaticamente informazioni sui conti finanziari con altre giurisdizioni aderenti a partire dal 1° gennaio 2016. La legge sul CRS implementa questo accordo multilaterale, unitamente alla direttiva DAC che introduce il CRS nel diritto lussemburghese.

Ai sensi della legge sul CRS, il fondo sarà probabilmente trattato come una Luxembourg Reporting Financial Institution. In quanto tale, dal 30 giugno 2017, senza pregiudizio di altre disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e secondo quanto specificato nella documentazione del fondo, il fondo sarà tenuto a riportare annualmente al personale dell'autorità fiscale del Lussemburgo le informazioni personali e finanziarie relative, tra l'altro, all'identificazione e alle partecipazioni di e ai pagamenti fatti (i) a determinati titolari di quote secondo la legge sul CRS (le "Reportable Person") e (ii) alle persone controllanti di determinate entità non finanziarie ("NFE") considerate esse stesse Reportable Person. Come esposto dettagliatamente all'articolo 4 alla legge sul CRS, queste informazioni includono dati personali legati alle Reportable Person.

Ai sensi della legge sul CRS, il fondo può essere chiamato a riferire annualmente all'autorità fiscale lussemburghese il nome, l'indirizzo, lo/gli Stato/i di residenza, il/i TIN nonché la data e il luogo di nascita di i) ogni singola Reportable Person titolare di un conto; ii) in caso di una NFE passiva ai sensi della legge sul CRS, di ogni singola Controlling Person che è anche una Reportable Person. Queste informazioni possono essere comunicate dall'autorità fiscale lussemburghese alle autorità fiscali straniere.

Informazioni concernenti la protezione dei dati nel contesto dell'applicazione del CRS

Ai sensi della legge sul CRS, le istituzioni finanziarie ("IF") lussemburghesi sono tenute a comunicare all'autorità fiscale lussemburghese informazioni concernenti le persone oggetto di comunicazione secondo la definizione contenuta nella legge sul CRS.

In qualità di IF lussemburghese soggetto all'obbligo di comunicazione, il fondo è il controllore dei dati ed elabora dati personali dei titolari delle quote e delle controlling person in qualità di persone oggetto di comunicazione ai fini della legge sul CRS.

In questo contesto al fondo può essere richiesto di comunicare all'autorità fiscale lussemburghese il nome, l'indirizzo di residenza, il/i TIN, la data e il luogo di nascita, il(i) Paese(i) di residenza fiscale, il numero di telefono, il numero di conto (o suo equivalente funzionale), le istruzioni permanenti di trasferire fondi su un conto detenuto in una giurisdizione all'estero, il saldo o il valore del conto, l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione al patrimonio detenuto sul conto, i proventi totali lordi derivanti dalla vendita o dal rimborso di proprietà versate o accreditate sul conto, l'importo totale lordo degli interessi versati o accreditati sul conto, l'importo totale lordo versato o accreditato al titolare delle quote in relazione al conto, nonché qualsiasi altra informazione rilevante richiesta dalle leggi applicabili di i) ogni persona oggetto di comunicazione titolare di un conto e ii) nel caso di una NFE passiva secondo il significato della legge sul CRS, di ogni controlling person che è anche una persona oggetto di comunicazione (i "**dati personali CRS**").

I dati personali CRS relativi ai titolari delle quote o alle controlling person saranno comunicati all'autorità fiscale lussemburghese dall'IF soggetto all'obbligo di comunicazione. L'autorità fiscale lussemburghese comunicherà a sua volta, sotto la propria responsabilità, di dati personali CRS alle autorità fiscali competenti di una o più giurisdizioni a cui tali dati devono essere comunicati. Il fondo elabora i dati personali CRS concernenti i titolari delle quote o le controlling person unicamente allo scopo di adempiere agli obblighi legali del fondo previsti dalla legge sul CRS.

Si informano in particolare i titolari delle quote e le controlling person che alcune operazioni da esse eseguite saranno comunicate loro attraverso il rilascio di dichiarazioni e che parte di queste informazioni servirà da base per la dichiarazione annuale all'autorità fiscale lussemburghese.

I dati personali CRS possono essere elaborati anche dalle persone preposte all'elaborazione dei dati del fondo ("**persone preposte all'elaborazione**"), che nell'ambito dell'applicazione del CRS possono includere la società di gestione del fondo e l'amministrazione centrale di quest'ultimo.

La capacità del fondo di adempiere ai propri obblighi di reporting ai sensi della legge sul CRS dipende dal fatto che ciascun titolare di quote fornisca al fondo i dati personali CRS, ivi comprese quelle relative ai proprietari diretti e indiretti di ciascun titolare di quote, unitamente alle prove documentarie di supporto richieste. Su richiesta del fondo, ciascun titolare di quote è tenuto a fornire al fondo tali informazioni. La mancata comunicazione di tali informazioni entro i termini prescritti può comportare la notifica del conto all'autorità fiscale lussemburghese.

Sebbene il fondo si impegni a onorare qualsiasi obbligo ad esso assegnato per evitare qualsiasi tassa o sanzione imposta dalla legge sul CRS, esso non può fornire alcuna garanzia che sarà effettivamente in grado di soddisfare tali obblighi. Se il fondo diviene soggetto a tasse o sanzioni quale conseguenza della legge sul CRS, il valore delle quote può subire perdite materiali.

A ogni titolare di quote che omette di adempiere alle richieste di documentazione del fondo possono essere addebitate tasse o sanzioni imposte al fondo dalla legge sul CRS (fra cui una multa fino a 250.000 euro o fino allo 0,5 per cento delle somme che avrebbero dovuto essere dichiarate, ma non inferiore a 1.500 euro) e imputabili alla mancata comunicazione delle informazioni a quest'ultimo da parte del titolare delle quote. Il fondo può inoltre, a sua esclusiva discrezione, rimborsare le quote di tale azionista.

Si raccomanda ai titolari delle quote di consultare il loro consulente fiscale o di richiedere altrimenti una consulenza professionale relativa all'impatto della legge sul CRS sul proprio investimento.

I dati personali CRS saranno elaborati secondo le disposizioni contenute nell'informativa sulla protezione dei dati che sarà messa a disposizione nel modulo di richiesta fornito dal fondo agli investitori.

Legge tedesca sulla tassazione degli investimenti

Oltre il 50 per cento (o almeno il 25 per cento) del valore del patrimonio complessivo del comparto in questione deve essere investito in via continuativa in strumenti azionari qualificati secondo la definizione fornita nella sezione 2, paragrafo 8 della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti.

Ai sensi della sezione 2, paragrafo 8 della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti applicabile al 22 novembre 2019 sono "**strumenti azionari qualificati**":

- azioni di una società (ad es. una società anonima) che non si qualifica come fondo d'investimento (secondo la definizione fornita sotto) ed è ammessa alla negoziazione in borsa o è quotata su un mercato organizzato;
- azioni di una società che non si qualifica come fondo d'investimento (secondo la definizione fornita sotto) o società immobiliare (secondo la definizione fornita sotto) e
 - è domiciliata in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro stato aderente all'accordo per lo Spazio Economico Europeo ed è soggetta all'imposta sui redditi delle società senza essere esentata o
 - è domiciliata in un altro Stato ed è soggetta all'imposta sui redditi delle società in questo Stato in base a un'aliquota pari almeno al 15 per cento, senza essere esentata da tale imposta;
- interessi in fondi azionari (secondo la definizione fornita sotto) per una percentuale del 51 per cento del valore di tali interessi e
- interessi in fondi misti (secondo la definizione fornita sotto) per una percentuale del 25 per cento del valore di tali interessi.

Per evitare ambiguità, nel caso in cui venga modificata o sostituita la definizione di strumenti azionari qualificati (sezione 2, paragrafo 8 della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti applicabile al 22 novembre 2019), qualsiasi riferimento agli strumenti azionari qualificati contenuto nel presente prospetto informativo deve intendersi come un riferimento a tale definizione nuova o modificata.

Con "**fondo d'investimento**" si intende una qualsiasi delle seguenti entità:

- organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che rientra nell'oggetto della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, senza essere escluso dal suo ambito di applicazione.
- qualsiasi fondo d'investimento alternativo (FIA) che rientra nell'oggetto della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Testo

rilevante ai fini del SEE), senza essere escluso dal suo ambito di applicazione;

- organismi d'investimento collettivo che limitano il numero di investitori a uno, ma soddisfano tutti gli altri criteri per qualificarsi come FIA; e
 - società che non possono essere attive operativamente e non sono soggette, né esentate, dalla tassazione;
- a meno che non si qualificano come
- REIT secondo la sezione 1 paragrafo 1 o la sezione 19 paragrafo 5 dell'atto concernente i REIT tedeschi;
 - una società d'investimento secondo la definizione contenuta nella sezione 1 paragrafo 1a della legge tedesca in materia di società d'investimento;
 - una società d'investimento di capitale che, nell'interesse pubblico e utilizzando fondi propri o con il supporto del governo, investe in partecipazioni; o
 - a meno che non si tratti di un OICVM, una partnership.

Con **"società immobiliare"** si intende qualsiasi società o partnership che, in virtù del suo statuto o accordo di società a responsabilità limitata, può acquisire unicamente immobili e diritti di tipo immobiliare nonché impianti e attrezzature richiesti per la loro gestione.

Un **"fondo azionario"** è un qualsiasi fondo che investe in via continuativa oltre il 50 per cento del valore del suo patrimonio complessivo negli strumenti azionari qualificati secondo la sua politica d'investimento.

Un **"fondo misto"** è un qualsiasi fondo che investe in via continuativa almeno il 25 per cento del valore del suo patrimonio complessivo negli strumenti azionari qualificati secondo la sua politica d'investimento. Il 9 dicembre 2014 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la Direttiva 2014/107/UE, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, che impone ora lo scambio automatico.

21. Principali soggetti

Società di gestione

Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo

Consiglio di amministrazione

- Josef H. M. Hehenkamp
Managing Director, Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Zurigo
- Rudolf Kömen
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Lussemburgo
- Thomas Nummer
Independent Director, Lussemburgo
- Daniel Siepmann
Managing Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

Banca depositaria

Credit Suisse (Luxembourg) S.A.,
5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo

Revisore contabile del fondo

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative,
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo

Consulente legale

Clifford Chance,
10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Lussemburgo

Amministrazione centrale

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.,
5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo

22. Comparti

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD

La moneta indicata nel nome del comparto è la moneta di riferimento, che serve per il calcolo della performance e del valore patrimoniale netto del rispettivo comparto. Gli investimenti possono essere effettuati in qualsiasi moneta.

Obiettivo dell'investimento

L'obiettivo dei comparti "Balanced" è ottenere il massimo rendimento complessivo possibile, comprendendo il reddito corrente, i guadagni in conto capitale e le plusvalenze su cambi nella rispettiva moneta di riferimento, investendo nelle classi di attività descritte in appresso, in conformità con il principio della diversificazione del rischio.

I comparti sono gestiti attivamente senza riferimento a un benchmark.

Politica d'investimento

I comparti investono il proprio patrimonio in tutto il mondo (compresi i Paesi emergenti) fornendo un'esposizione diretta o indiretta alle classi di attività descritte in appresso. L'esposizione indiretta può essere ottenuta, tra l'altro, attraverso l'utilizzo di derivati, prodotti strutturati e target fund. La parte principale degli investimenti può essere effettuata occasionalmente in monete diverse rispetto a quelle di riferimento in ciascun comparto. I comparti investiranno almeno il 25 per cento del valore del loro patrimonio complessivo in investimenti azionari qualificati.

Il comparto è classificato come prodotto finanziario ai sensi dell'art. 8 (1) SFDR.

Facendo riferimento al capitolo 4 "Politica d'investimento" – "Credit Suisse Asset Management Sustainable Investing Policy", questi comparti promuovono caratteristiche ambientali o sociali e si identificano come comparti multi-asset che applicano esclusioni, integrazione ESG e proprietà attiva, assicurando altresì che le società del portafoglio seguano buone pratiche di governance. Per questi comparti, l'individuazione dei fattori ESG rilevanti si basa sull'esposizione settoriale e geografica.

Allocazione degli investimenti

L'esposizione complessiva alle classi di attività di cui sotto, sia diretta che indiretta, non deve eccedere i limiti di seguito specificati (espressi in percentuale del patrimonio netto totale del rispettivo comparto):

Classe di attività	Banda oscill.
Contanti e altri equivalenti	0%–60%
Reddito fisso	10%–70%
Azioni	30%–60%
Investimenti alternativi	0%–20%

Ai sensi delle disposizioni di cui al capitolo 6 "Limiti per gli investimenti", l'esposizione a investimenti alternativi si otterrà indirettamente attraverso l'utilizzo di uno o più strumenti finanziari sotto indicati. L'esposizione agli investimenti alternativi può includere commodity (incluse le categorie individuali di commodity), immobili, risorse naturali, hedge fund e metalli preziosi, o qualsiasi combinazione di queste classi di attività.

Qualora gli investimenti alternativi dovessero essere effettuati mediante derivati, si dovranno utilizzare derivati con indice finanziario come sottostante.

Strumenti d'investimento

Al fine di conseguire il proprio obiettivo d'investimento, ogni comparto può, subordinatamente alla politica d'investimento ed esposizione sopramenzionata, utilizzare tutti gli strumenti elencati nel punto 1) del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti". Questi possono comprendere, in modo non limitativo, gli strumenti di seguito specificati:

Attività liquide prive di rischio

Ogni comparto può investire in contanti o altri mezzi equivalenti e depositi bancari.

Strumenti di mercato monetario

Ogni comparto può investire in strumenti di mercato monetario (fino a 397 giorni).

Titoli a reddito fisso

Ogni comparto investe in titoli a reddito fisso, che possono comprendere, in modo non limitativo: obbligazioni, note, titoli simili a tasso fisso o variabile, titoli a sconto di emittenti pubblici, privati e semiprivati. I titoli del settore non-investment grade possono costituire al massimo il 20 per cento del patrimonio netto di ciascun comparto. Il comparto può investire fino al 10 per cento del suo patrimonio netto totale in obbligazioni con un rating inferiore a "B-" di Standard & Poor's o "B3" di Moody's.

Azioni e titoli a contenuto azionario

Ogni comparto investe in azioni e titoli a contenuto azionario che possono comprendere, in modo non limitativo: American Depository Receipt (ADR), Global Depository Receipt (GDR), certificati di partecipazione agli utili, certificati con diritto a dividendi e/o certificati di partecipazione di emittenti pubblici, privati e semiprivati.

Target fund

In deroga a quanto indicato al punto 5) del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", ogni comparto può investire fino al 100 per cento del proprio patrimonio netto totale in quote o azioni di altri OICVM e/o altri OIC ai sensi del punto 1 e) del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti". I fondi target possono comprendere, inoltre, master limited partnership, ossia limited partnership quotate in borsa che traggono una quota preponderante del loro utile dal settore immobiliare, da risorse naturali e da commodity (MLP) nonché fondi che investono in insurance linked security (ILS), senior loan e, fino a un massimo del 5 per cento, in CoCo (contingent convertible). Gli investitori devono tenere presente che gli investimenti in target fund implicano generalmente costi sia a livello di comparto che di target fund. Tali fondi target possono essere gestiti da Credit Suisse Group o da una affiliata di Credit Suisse Group.

Prodotti strutturati

I comparti possono investire fino al 100 per cento del proprio patrimonio netto totale in prodotti strutturati (certificati, note) che siano sufficientemente liquidi, emessi da istituti finanziari di prim'ordine (o da emittenti che offrono una protezione per gli investitori equivalente a quella fornita da istituti di prim'ordine), e facilitare l'esposizione alle classi di attività soprannominate (monete incluse). Questi prodotti strutturati devono essere classificabili come valori mobiliari ai sensi dell'art. 41 della legge del 17 dicembre 2010. Inoltre, essi devono essere valutati a frequenza regolare e in modo trasparente sulla base di fonti indipendenti. Questi prodotti strutturati non devono comportare alcun effetto leva, a meno che non contengano derivati incorporati ai sensi dell'art. 42 (3) della legge del 17 dicembre 2010. Il sottostante dei derivati incorporati contenuto in questo tipo di prodotto strutturato può consistere unicamente negli strumenti elencati al punto 1 del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti". Oltre a soddisfare le disposizioni generali sulla diversificazione, i sottostanti basket e indici devono essere sufficientemente diversificati. I prodotti strutturati possono contenere obbligazioni convertibili e permutabili. Inoltre, ogni comparto può investire fino al 10 per cento del proprio patrimonio netto totale in obbligazioni garantite da attività (asset backed securities, ABS) e obbligazioni garantite da mutui ipotecari (mortgage backed securities, MBS).

Derivati

Ai sensi del punto 1g) del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", i comparti possono investire fino al 100 per cento del patrimonio netto totale in derivati. I derivati possono essere usati per finalità di copertura, efficiente gestione del portafoglio e attuazione della strategia d'investimento entro i limiti stabiliti dal capitolo 6, "Limiti per gli investimenti". Il comparto, fra l'altro, può impegnarsi in un'allocazione valutaria attiva tramite contratti a termine, future, opzioni, contratti per differenza (CFD) e swap. Ciò può includere esposizioni short nette a singole monete. Se i sottostanti dei derivati sono indici finanziari, tali indici devono essere scelti ai sensi dell'art. 9 del regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 e del capitolo XIII delle direttive ESMA2014/937 che sanciscono la composizione degli indici deve essere sufficientemente diversificata, che l'indice rappresenti un parametro di riferimento adeguato al mercato a cui si riferisce e che sia pubblicato in modo appropriato ("indici ammissibili"). Secondo le direttive ESMA2014/937, un investimento in indici su commodity che non è costituito da diverse commodity non è consentito.

Esposizione complessiva

L'esposizione complessiva dei comparti sarà calcolata sulla base degli impegni.

Indicazioni sui rischi

I rischi relativi ai comparti sono ulteriormente descritti nel capitolo 7, "Fattori di rischio". In aggiunta a quanto indicato al capitolo 7, "Fattori di rischio", si rammenta ai potenziali investitori che i rendimenti potenziali generati dai titoli di emittenti dei mercati emergenti sono generalmente superiori rispetto a quelli generati da titoli similari di emittenti equivalenti nei Paesi industrializzati e sviluppati. Con Paesi emergenti e mercati in via di sviluppo si intendono i Paesi non classificati dalla Banca mondiale come Paesi ad alto reddito. Possono essere inoltre considerati Paesi emergenti e mercati in via di sviluppo, se reputati appropriati dalla società di gestione nel contesto dell'universo d'investimento di un comparto, i Paesi ad alto reddito inclusi in un indice finanziario dei mercati emergenti di un fornitore di servizi leader. I rischi di sostenibilità possono produrre un effetto negativo sui rendimenti dei comparti. A livello di fondo di fondi, si identificano rischi di macro-sostenibilità rilevanti su un portafoglio multi-asset globale. A livello di investimenti, il gestore degli investimenti ritiene che gli investimenti mirino a osservare uno standard minimo in termini di integrazione ESG. Inoltre, in fase di selezione dell'investimento, occorre includere i rischi di sostenibilità definiti a livello di fondo di fondi.

I potenziali investitori possono fare riferimento anche ai rischi descritti nella sezione "Rischi di sostenibilità" del capitolo 7, "Fattori di rischio".

Profilo dell'investitore

Questi comparti sono adatti agli investitori con una media propensione al rischio e un orizzonte di medio periodo alla ricerca di un'esposizione a caratteristiche di rischio e rendimento di un mix di attività. Non è possibile fornire alcuna garanzia circa il conseguimento dell'obiettivo d'investimento. Il valore degli investimenti può sia diminuire che aumentare e gli investitori possono non recuperare il valore dell'investimento iniziale.

Costi associati agli investimenti in fondi target

In riferimento al punto 5 del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, in generale, gli investimenti nei fondi target sono soggetti a costi sia a livello di comparto che di fondo target.

La commissione di gestione cumulativa (escluse le commissioni di performance, se applicabili) a livello di comparto e di fondo target non deve superare il 3 per cento.

Gestore degli investimenti

La società di gestione ha nominato Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA in qualità di gestore degli investimenti affinché si occupi della gestione di questi comparti.

Sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote

Le richieste di sottoscrizione, di rimborso e di conversione devono essere presentate in forma scritta all'amministrazione centrale o a un agente di distribuzione autorizzato dalla società di gestione ad accettare tali richieste entro le ore 13:00 (ora dell'Europa centrale) di due giorni lavorativi bancari precedenti al giorno di valutazione in qualsiasi giorno di normale apertura per le banche in Lussemburgo.

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione pervenute dopo tale orario limite vengono considerate come pervenute prima delle ore 13:00 del giorno lavorativo bancario seguente.

Il pagamento del prezzo di emissione deve essere effettuato entro il giorno lavorativo bancario successivo al giorno di valutazione in cui è stato determinato il prezzo di emissione delle quote. Il pagamento del prezzo di rimborso delle quote sarà effettuato entro un giorno lavorativo bancario dal calcolo dello stesso.

In deroga a quanto specificato al paragrafo 2 del capitolo 5, "Partecipazione a CS Investment Funds 12", il comparto Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD non accetta contributi in natura. Inoltre, il comparto Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD non rimborsa le proprie quote in natura.

Adeguamento del valore patrimoniale netto (single swing pricing)

Il valore del patrimonio netto calcolato in conformità al capitolo 8, "Valore del patrimonio netto" sarà aumentato fino al 2 per cento massimo per quota, qualora si verifichi un eccesso netto di richieste di sottoscrizione, o ridotto fino al 2 per cento massimo per quota, qualora si verifichi un eccesso netto di richieste di rimborso, rispetto alle richieste ricevute nel giorno di valutazione in questione.

In circostanze di carattere eccezionale, la società di gestione potrà, nell'interesse dei titolari delle quote, decidere di aumentare il soprammenzionato fattore massimo di oscillazione (swing factor). In tale caso la società di gestione informerà gli investitori in conformità a quanto disposto nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote".

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR **Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF** **Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD**

La moneta indicata nel nome del comparto è la moneta di riferimento, che serve per il calcolo della performance e del valore patrimoniale netto del rispettivo comparto. Gli investimenti possono essere effettuati in qualsiasi moneta.

Obiettivo dell'investimento

L'obiettivo dei comparti "Growth" è ottenere il massimo rendimento complessivo possibile, comprendendo il reddito corrente, i guadagni in conto capitale e le plusvalenze su cambi nella rispettiva moneta di riferimento, investendo nelle classi di attività descritte in appresso, in conformità con il principio della diversificazione del rischio.

I comparti sono gestiti attivamente senza riferimento a un benchmark.

Politica d'investimento

I comparti investono il proprio patrimonio in tutto il mondo (compresi i Paesi emergenti) fornendo un'esposizione diretta o indiretta alle classi di attività descritte in appresso. L'esposizione indiretta può essere ottenuta, tra l'altro, attraverso l'utilizzo di derivati, prodotti strutturati e target fund. La parte principale degli investimenti può essere effettuata in monete diverse rispetto a quelle di riferimento in ciascun comparto. I comparti investiranno oltre il 50 per cento del valore del loro patrimonio complessivo in investimenti azionari qualificati.

Il comparto è classificato come prodotto finanziario ai sensi dell'art. 8 (1) SFDR.

Facendo riferimento al capitolo 4 "Politica d'investimento" – "Credit Suisse Asset Management Sustainable Investing Policy", questi comparti promuovono caratteristiche ambientali o sociali e si identificano come comparti multi-asset che applicano esclusioni, integrazione ESG e proprietà attiva, assicurando altresì che le società del portafoglio seguano buone pratiche di governance. Per questi comparti, l'individuazione dei fattori ESG rilevanti si basa sull'esposizione settoriale e geografica.

Allocazione degli investimenti

L'esposizione complessiva alle classi di attività di cui sotto, sia diretta che indiretta, non deve eccedere i limiti di seguito specificati (espressi in percentuale del patrimonio netto totale del rispettivo comparto):

Classe di attività	Banda oscill.
Contanti e altri equivalenti	0%–50%
Reddito fisso	0%–50%
Azioni	50%–80%
Investimenti alternativi	0%–20%

Ai sensi delle disposizioni di cui al capitolo 6 "Limiti per gli investimenti", l'esposizione a investimenti alternativi si otterrà indirettamente attraverso l'utilizzo di uno o più strumenti finanziari sotto indicati. L'esposizione agli investimenti alternativi può includere commodity (incluse le categorie individuali di commodity), immobili, risorse naturali, hedge fund e metalli preziosi, o qualsiasi combinazione di queste classi di attività.

Qualora gli investimenti alternativi dovessero essere effettuati mediante derivati, si dovranno utilizzare derivati con indice finanziario come sottostante.

Strumenti d'investimento

Al fine di conseguire il proprio obiettivo d'investimento, ogni comparto può, subordinatamente alla politica d'investimento ed esposizione soprammenzionata, utilizzare tutti gli strumenti elencati nel punto 1) del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti". Questi possono comprendere, in modo non limitativo, gli strumenti di seguito specificati:

Attività liquide prive di rischio

Ogni comparto può investire in contanti o altri mezzi equivalenti e depositi bancari.

Strumenti di mercato monetario

Ogni comparto può investire in strumenti di mercato monetario (fino a 397 giorni).

Titoli a reddito fisso

Ogni comparto può investire in titoli a reddito fisso, che possono comprendere, in modo non limitativo: obbligazioni, note, titoli simili a tasso fisso o variabile, titoli a sconto di emittenti pubblici, privati e semiprivati. I titoli del settore non-investment grade possono costituire al massimo il 20 per cento del patrimonio netto di ciascun comparto. Il comparto può investire fino al 10 per cento del suo patrimonio netto totale in obbligazioni con un rating inferiore a "B-" di Standard & Poor's o "B3" di Moody's.

Azioni e titoli a contenuto azionario

Ogni comparto investe in azioni e titoli a contenuto azionario che possono comprendere, in modo non limitativo: American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt (GDR), certificati di partecipazione agli utili, certificati con diritto a dividendi e/o certificati di partecipazione di emittenti pubblici, privati e semiprivati.

Target fund

In deroga a quanto indicato al punto 5) del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", ogni comparto può investire fino al 100 per cento del proprio patrimonio netto totale in quote o azioni di altri OICVM e/o altri OIC ai sensi del punto 1 e) del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti". I fondi target possono comprendere, inoltre, master limited partnership, ossia limited partnership quotate in borsa che traggono una quota preponderante del loro utile dal settore immobiliare, da risorse naturali e da commodity (MLP) nonché fondi che investono in insurance linked security (ILS), senior loan e, fino a un massimo del 5 per cento, in CoCo (contingent convertible).

Gli investitori devono tenere presente che gli investimenti in target fund implicano generalmente costi sia a livello di comparto che di target fund. Tali fondi target possono essere gestiti da Credit Suisse Group o da una affiliata di Credit Suisse Group.

Prodotti strutturati

I comparti possono investire fino al 100 per cento del proprio patrimonio netto totale in prodotti strutturati (certificati, note) che siano sufficientemente liquidi, emessi da istituti finanziari di prim'ordine (o da emittenti che offrono una protezione per gli investitori equivalente a quella fornita da istituti di prim'ordine), e facilitare l'esposizione alle classi di attività soprammenzionate (monete incluse). Questi prodotti strutturati devono essere classificabili come valori mobiliari ai sensi dell'art. 41 della legge del 17 dicembre 2010. Inoltre, essi devono essere valutati a frequenza regolare e in modo trasparente sulla base di fonti indipendenti. Questi prodotti strutturati non devono comportare alcun effetto leva, a meno che non contengano derivati incorporati ai sensi dell'art. 42 (3) della legge del 17 dicembre 2010. Il sottostante dei derivati incorporati contenuto in questo tipo di prodotto strutturato può consistere unicamente negli strumenti elencati al punto 1 del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti". Oltre a soddisfare le disposizioni generali sulla diversificazione, i sottostanti basket e indici devono essere sufficientemente diversificati. I prodotti strutturati possono contenere obbligazioni convertibili e permutabili.

Inoltre, ogni comparto può investire fino al 10 per cento del proprio patrimonio netto totale in obbligazioni garantite da attività (asset backed securities, ABS) e obbligazioni garantite da mutui ipotecari (mortgage backed securities, MBS).

Derivati

Ai sensi del punto 1g) del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", i comparti possono investire fino al 100 per cento del patrimonio netto totale in derivati. I derivati possono essere usati per finalità di copertura, efficiente gestione del portafoglio e attuazione della strategia d'investimento entro i limiti stabiliti dal capitolo 6, "Limiti per gli investimenti". Il comparto, fra l'altro, può impegnarsi in un'allocazione valutaria attiva tramite contratti a termine, future, opzioni, contratti per differenza (CFD) e swap. Ciò può includere esposizioni short nette a singole monete.

Se i sottostanti dei derivati sono indici finanziari, tali indici devono essere scelti ai sensi dell'art. 9 del regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 e del capitolo XIII delle direttive ESMA2014/937, che sanciscono che la composizione degli indici deve essere sufficientemente diversificata, che l'indice rappresenti un parametro di riferimento adeguato al mercato a cui si riferisce e che sia pubblicato in modo appropriato ("indici ammissibili").

Secondo le direttive ESMA2014/937, un investimento in indici su commodity che non è costituito da diverse commodity non è consentito.

L'esposizione complessiva di questi comparti sarà calcolata sulla base degli impegni.

Indicazioni sui rischi

I rischi relativi ai comparti sono ulteriormente descritti nel capitolo 7, "Fattori di rischio". In aggiunta a quanto indicato al capitolo 7, "Fattori di rischio", si rammenta ai potenziali investitori che i rendimenti potenziali generati dai titoli di emittenti dei mercati emergenti sono generalmente superiori rispetto a quelli generati da titoli simili di emittenti equivalenti nei Paesi industrializzati e sviluppati. Con Paesi emergenti e mercati in via di sviluppo si intendono i Paesi non classificati dalla Banca mondiale come Paesi ad alto reddito. Possono essere inoltre considerati Paesi emergenti e mercati in via di sviluppo, se reputati appropriati dalla società di gestione nel contesto dell'universo d'investimento di un comparto, i Paesi ad alto reddito inclusi in un indice finanziario dei mercati emergenti di un fornitore di servizi leader.

I rischi di sostenibilità possono produrre un effetto negativo sui rendimenti dei comparti. A livello di fondo di fondi, si identificano rischi di macro-sostenibilità rilevanti su un portafoglio multi-asset globale. A livello di investimenti, il gestore degli investimenti ritiene che gli investimenti mirino a osservare uno standard minimo in termini di integrazione ESG. Inoltre, in fase di selezione dell'investimento, occorre includere i rischi di sostenibilità definiti a livello di fondo di fondi.

I potenziali investitori possono fare riferimento anche ai rischi descritti nella sezione "Rischi di sostenibilità" del capitolo 7, "Fattori di rischio".

Profilo dell'investitore

Questi comparti sono adatti agli investitori con una media propensione al rischio e un orizzonte di lungo periodo alla ricerca di un'esposizione a caratteristiche di rischio e rendimento di un mix di attività.

Non è possibile fornire alcuna garanzia circa il conseguimento dell'obiettivo d'investimento. Il valore degli investimenti può sia diminuire che aumentare e gli investitori possono non recuperare il valore dell'investimento iniziale.

Costi associati agli investimenti in fondi target

In riferimento al punto 5 del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, in generale, gli investimenti nei fondi target sono soggetti a costi sia a livello di comparto che di fondo target.

La commissione di gestione cumulativa (escluse le commissioni di performance, se applicabili) a livello di comparto e di fondo target non deve superare il 3 per cento.

Gestore degli investimenti

La società di gestione ha nominato Credit Suisse Asset Management (Svizzera)SA in qualità di gestore degli investimenti affinché si occupi della gestione di questi comparti.

Sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote

Le richieste di sottoscrizione, di rimborso e di conversione devono essere presentate in forma scritta all'amministrazione centrale o a un agente di distribuzione autorizzato dalla società di gestione ad accettare tali richieste entro le ore 13:00 (ora dell'Europa centrale) di due giorni lavorativi bancari precedenti al giorno di valutazione in qualsiasi giorno di normale apertura per le banche in Lussemburgo.

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione pervenute dopo tale orario limite vengono considerate come pervenute prima delle ore 13:00 del giorno lavorativo bancario seguente.

Il pagamento del prezzo di emissione deve essere effettuato entro il giorno lavorativo bancario successivo al giorno di valutazione in cui è stato determinato il prezzo di emissione delle quote. Il pagamento del prezzo di rimborso delle quote sarà effettuato entro un giorno lavorativo bancario dal calcolo dello stesso.

In deroga a quanto specificato al paragrafo 2 del capitolo 5, "Partecipazione a CS Investment Funds 12", il comparto Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD non accetta contributi in natura. Inoltre, il comparto Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD non rimborsa le proprie quote in natura.

Adeguamento del valore patrimoniale netto (single swing pricing)

Il valore del patrimonio netto calcolato in conformità al capitolo 8, "Valore del patrimonio netto" sarà aumentato fino al 2 per cento massimo per quota, qualora si verifichi un eccesso netto di richieste di sottoscrizione, o ridotto fino al 2 per cento massimo per quota, qualora si verifichi un eccesso netto

Esposizione complessiva

di richieste di rimborso, rispetto alle richieste ricevute nel giorno di valutazione in questione.

In circostanze di carattere eccezionale, la società di gestione potrà, nell'interesse dei titolari delle quote, decidere di aumentare il soprammenzionato fattore massimo di oscillazione (swing factor). In tale caso la società di gestione informerà gli investitori in conformità a quanto disposto nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote".

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD

La moneta indicata nel nome del comparto è la moneta di riferimento, che serve per il calcolo della performance e del valore del patrimonio netto del rispettivo comparto. Gli investimenti possono essere effettuati in qualsiasi moneta.

Obiettivo dell'investimento

L'obiettivo di ogni comparto è generare un appropriato rendimento nella rispettiva moneta di riferimento, investendo nelle categorie di attività sotto descritte, in conformità con il principio della diversificazione del rischio.

I comparti sono gestiti attivamente senza riferimento a un benchmark.

Politica d'investimento

I comparti investono il proprio patrimonio in tutto il mondo (compresi i Paesi emergenti) fornendo un'esposizione diretta o indiretta alle classi di attività descritte in appresso. L'esposizione indiretta può essere ottenuta, tra l'altro, attraverso l'utilizzo di derivati, prodotti strutturati e target fund. La parte principale degli investimenti sarà effettuata nella moneta di riferimento di ciascun comparto. In questo modo, i rischi relativi alle oscillazioni monetarie vengono minimizzati a lungo termine.

Il comparto è classificato come prodotto finanziario ai sensi dell'art. 8 (1) SFDR.

Facendo riferimento al capitolo 4 "Politica d'investimento" – "Credit Suisse Asset Management Sustainable Investing Policy", questi comparti promuovono caratteristiche ambientali o sociali e si identificano come comparti multi-asset che applicano esclusioni, integrazione ESG e proprietà attiva, assicurando altresì che le società del portafoglio seguano buone pratiche di governance. Per questi comparti, l'individuazione dei fattori ESG rilevanti si basa sull'esposizione settoriale e geografica.

Asset allocation

L'esposizione complessiva alle classi di attività di cui sotto, sia diretta che indiretta, non deve eccedere i limiti di seguito specificati (espressi in percentuale del patrimonio netto totale del rispettivo comparto):

Classe di attività	Banda oscill.
Contanti e altri equivalenti	0%–50%
Reddito fisso	35%–85%
Azioni	15%–35%
Investimenti alternativi	0%–20%

Ai sensi delle disposizioni di cui al capitolo 6 "Limiti per gli investimenti", l'esposizione a investimenti alternativi si otterrà indirettamente attraverso l'utilizzo di uno o più strumenti finanziari sotto indicati. L'esposizione agli investimenti alternativi può includere commodity (incluse le categorie individuali di commodity), immobili, risorse naturali, hedge fund e metalli preziosi, o qualsiasi combinazione di queste classi di attività.

Se gli investimenti alternativi vengono replicati tramite derivati, questi ultimi devono avere come sottostante un indice finanziario.

Strumenti d'investimento

Al fine di conseguire il proprio obiettivo d'investimento, ogni comparto può, subordinatamente alla politica d'investimento ed esposizione soprammenzionata, utilizzare tutti gli strumenti elencati nel punto 1) del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti". Questi possono comprendere, in modo non limitativo, gli strumenti di seguito specificati:

Attività liquide prive di rischio

Ogni comparto può investire in contanti o altri mezzi equivalenti e depositi bancari.

Strumenti di mercato monetario

Ogni comparto può investire in strumenti di mercato monetario (fino a 397 giorni).

Titoli a reddito fisso

Ogni comparto investe in titoli a reddito fisso, che possono comprendere, in modo non limitativo: obbligazioni, note, titoli simili a tasso fisso o variabile, titoli a sconto di emittenti pubblici, privati e semiprivati. I titoli del settore non-investment grade possono costituire al massimo il 20 per cento del

patrimonio netto di ciascun comparto. Il comparto può investire fino al 10 per cento del suo patrimonio netto totale in obbligazioni con un rating inferiore a "B-" di Standard & Poor's o "B3" di Moody's.

Azioni e titoli a contenuto azionario

Ogni comparto investe in azioni e titoli a contenuto azionario che possono comprendere, in modo non limitativo: American Depository Receipt (ADR), Global Depository Receipt (GDR), certificati di partecipazione agli utili, certificati con diritto a dividendi e/o certificati di partecipazione di emittenti pubblici, privati e semiprivati.

Fondi target

In deroga a quanto indicato al punto 5) del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", i comparti possono investire fino al 100 per cento del proprio patrimonio netto totale in quote o azioni di altri OICVM e/o altri OIC ai sensi del punto 1 e) del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti". I fondi target possono comprendere, inoltre, master limited partnership, ossia limited partnership quotate in borsa che traggono una quota preponderante del loro utile dal settore immobiliare, da risorse naturali e da commodity (MLP) nonché fondi che investono in insurance linked security (ILS), senior loan e, fino a un massimo del 5 per cento, in CoCo (contingent convertible).

Gli investitori devono tenere presente che gli investimenti in target fund implicano generalmente costi sia a livello di comparto che di target fund. Tali fondi target possono essere gestiti da Credit Suisse Group o da una affiliata di Credit Suisse Group.

Prodotti strutturati

I comparti possono investire fino al 100 per cento del proprio patrimonio netto totale in prodotti strutturati (certificati, note) che siano sufficientemente liquidi, emessi da istituti finanziari di prim'ordine (o da emittenti che offrono una protezione per gli investitori equivalente a quella fornita da istituti di prim'ordine), e facilitare l'esposizione alle classi di attività soprammenzionate (monete incluse). Questi prodotti strutturati devono essere classificabili come valori mobiliari ai sensi dell'art. 41 della legge del 17 dicembre 2010. Inoltre, essi devono essere valutati a frequenza regolare e in modo trasparente sulla base di fonti indipendenti. Il comparto investe in titoli a reddito fisso, che possono comprendere, in modo non limitativo: obbligazioni, note, titoli simili a tasso fisso o variabile, titoli a sconto di emittenti pubblici, privati e semiprivati. Oltre a soddisfare le disposizioni generali sulla diversificazione, i sottostanti basket e indici devono essere sufficientemente diversificati. I prodotti strutturati possono contenere obbligazioni convertibili e permutabili.

Inoltre, ogni comparto può investire fino al 10 per cento del proprio patrimonio netto totale in obbligazioni garantite da attività (asset backed securities, ABS) e obbligazioni garantite da mutui ipotecari (mortgage backed securities, MBS).

Derivati

Ai sensi del punto 1g) del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", i comparti possono investire fino al 100 per cento del patrimonio netto totale in derivati. I derivati possono essere usati per finalità di copertura, efficiente gestione del portafoglio e attuazione della strategia d'investimento entro i limiti stabiliti dal capitolo 6, "Limiti per gli investimenti".

Il comparto, fra l'altro, può impegnarsi in un'allocazione valutaria attiva tramite contratti a termine, future, opzioni, contratti per differenza (CFD) e swap. Ciò può includere esposizioni short nette a singole monete.

Se i sottostanti dei derivati sono indici finanziari, tali indici devono essere scelti ai sensi dell'art. 9 del regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 e del Capitolo XIII delle direttive ESMA2014/937, che sanciscono che la composizione degli indici deve essere sufficientemente diversificata, che l'indice rappresenti un parametro di riferimento adeguato al mercato a cui si riferisce e che sia pubblicato in modo appropriato ("indici ammissibili"). Secondo le direttive ESMA2014/937, un investimento in indici su commodity che non è costituito da diverse commodity non è consentito.

Esposizione complessiva

L'esposizione complessiva di questi comparti sarà calcolata sulla base degli impegni.

Indicazioni sui rischi

I rischi relativi ai comparti sono ulteriormente descritti nel capitolo 7, "Fattori di rischio". In aggiunta a quanto indicato al capitolo 7, "Fattori di rischio", si rammenta ai potenziali investitori che i rendimenti potenziali generati dai titoli di emittenti dei mercati emergenti sono generalmente superiori rispetto a

quelli generati da titoli simili di emittenti equivalenti nei Paesi industrializzati e sviluppati. Con Paesi emergenti e mercati in via di sviluppo si intendono i Paesi non classificati dalla Banca mondiale come Paesi ad alto reddito. Possono essere inoltre considerati Paesi emergenti e mercati in via di sviluppo, se reputati appropriati dalla società di gestione nel contesto dell'universo d'investimento di un comparto, i Paesi ad alto reddito inclusi in un indice finanziario dei mercati emergenti di un fornitore di servizi leader.

I rischi di sostenibilità possono produrre un effetto negativo sui rendimenti dei comparti. A livello di fondo di fondi, si identificano rischi di macro-sostenibilità rilevanti su un portafoglio multi-asset globale. A livello di investimenti, il gestore degli investimenti ritiene che gli investimenti mirino a osservare uno standard minimo in termini di integrazione ESG. Inoltre, in fase di selezione dell'investimento, occorre includere i rischi di sostenibilità definiti a livello di fondo di fondi.

I potenziali investitori possono fare riferimento anche ai rischi descritti nella sezione "Rischi di sostenibilità" del capitolo 7, "Fattori di rischio".

Profilo dell'investitore

Questi comparti sono adatti agli investitori con una media propensione al rischio e un orizzonte di medio periodo alla ricerca di un'esposizione a caratteristiche di rischio e rendimento di un mix di attività.

Non è quindi possibile fornire alcuna garanzia circa il conseguimento dell'obiettivo d'investimento. Il valore degli investimenti può sia diminuire che aumentare e gli investitori possono non recuperare il valore dell'investimento iniziale. Consulente per gli investimenti

Costi associati agli investimenti in fondi target

In riferimento al punto 5 del capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, in generale, gli investimenti nei fondi target sono soggetti a costi sia a livello di comparto che di fondo target.

La commissione di gestione cumulativa (escluse le commissioni di performance, se applicabili) a livello di comparto e di fondo target non deve superare il 3 per cento.

Gestore degli investimenti

La società di gestione ha nominato Credit Suisse (Italy) S.p.A. quale co-gestore degli investimenti insieme a Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA per la gestione di Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR. I co-gestori saranno congiuntamente responsabili delle decisioni d'investimento relative al portafoglio d'investimento di Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR. La società di gestione ha nominato come gestore degli investimenti Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA per la gestione di Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF e Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD.

Sottoscrizione, rimborso e conversione delle quote

Le richieste di sottoscrizione, di rimborso e di conversione devono essere presentate in forma scritta all'amministrazione centrale o a un agente di distribuzione autorizzato dalla società di gestione ad accettare tali richieste entro le ore 13:00 (ora dell'Europa centrale) di due giorni lavorativi bancari precedenti al giorno di valutazione in qualsiasi giorno di normale apertura per le banche in Lussemburgo.

Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione pervenute dopo tale orario limite vengono considerate come pervenute prima delle ore 13:00 del giorno lavorativo bancario seguente.

Il pagamento del prezzo di emissione deve essere effettuato entro il giorno lavorativo bancario successivo al giorno di valutazione in cui è stato determinato il prezzo di emissione delle quote. Il pagamento del prezzo di rimborso delle quote sarà effettuato entro un giorno lavorativo bancario dal calcolo dello stesso.

In deroga a quanto specificato al paragrafo 2 del capitolo 5, "Partecipazione a CS Investment Funds 12", il comparto Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD non accetta contributi in natura. Inoltre, il comparto Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD non rimborsa le proprie quote in natura.

Adeguamento del valore patrimoniale netto (single swing pricing)

Il valore del patrimonio netto calcolato in conformità al capitolo 8, "Valore del patrimonio netto" sarà aumentato fino al 2 per cento massimo per quota qualora si verifichi un eccesso netto di richieste di sottoscrizione, o ridotto fino al 2 per cento massimo per quota qualora si verifichi un eccesso netto

di richieste di rimborso, rispetto alle richieste ricevute nel giorno di valutazione in questione.

In circostanze di carattere eccezionale, la società di gestione potrà, nell'interesse dei titolari delle quote, decidere di aumentare il soprammenzionato fattore massimo di oscillazione (swing factor). In tale caso la società di gestione informerà gli investitori in conformità a quanto disposto nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote".



CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Lussemburgo

www.credit-suisse.com